

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 10 settembre 2018

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/963 della Commissione, del 6 luglio 2018, relativo all'assegnazione alla Spagna di giorni aggiuntivi in mare nelle divisioni CIEM 8c e 9a, ad eccezione del Golfo di Cadice (18CE1616).. Pag. 1

Decisione (PESC) 2018/964 del Consiglio, del 5 luglio 2018, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (18CE1617)..... Pag. 3

Decisione (UE) 2018/965 del Consiglio, del 6 luglio 2018, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota e un importo annuale riveduto per il 2018 (18CE1618)..... Pag. 4

Publicati nel n. L 172 del 9 luglio 2018

Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (18CE1619)..... Pag. 7

Regolamento (UE) 2018/974 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne (18CE1620)..... Pag. 19

Regolamento (UE) 2018/975 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che definisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona definita dalla convenzione dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) (18CE1621)..... Pag. 31

Regolamento (UE) 2018/976 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1139 per quanto riguarda i tassi di mortalità per pesca e i livelli di salvaguardia per taluni stock di aringa nel Mar Baltico (18CE1622)..... Pag. 73

Publicati nel n. L 179 del 16 luglio 2018



Decisione (UE) 2018/966 del Consiglio, del 6 luglio 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico (18CE1623)..... Pag. 75

Regolamento delegato (UE) 2018/967 della Commissione, del 26 aprile 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 907/2014 per quanto riguarda il mancato rispetto dei termini di pagamento e il tasso di cambio applicabile per la redazione delle dichiarazioni di spesa (18CE1624)..... Pag. 76

Regolamento delegato (UE) 2018/968 della Commissione, del 30 aprile 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le valutazioni dei rischi in relazione alle specie esotiche invasive (18CE1625)..... Pag. 79

Regolamento (UE) 2018/969 della Commissione, del 9 luglio 2018, che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per la rimozione di materiale specifico a rischio da piccoli ruminanti (18CE1626)..... Pag. 86

Direttiva delegata (UE) 2018/970 della Commissione, del 18 aprile 2018, che modifica gli allegati II, III e V della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna (18CE1627)..... Pag. 89

Decisione di esecuzione (UE) 2018/971 della Commissione, del 9 luglio 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2018) 4460] (18CE1628)..... Pag. 92

Pubblicati nel n. L 174 del 10 luglio 2018

Decisione n. 1/2018 del comitato di associazione UE-Ucraina riunito nella formazione «Commercio», del 14 maggio 2018, che aggiorna l'allegato XXI del capo 8 «Appalti pubblici» del titolo IV «Scambi e questioni commerciali» dell'accordo di associazione ed esprime un parere favorevole riguardo alla tabella di marcia dettagliata in materia di appalti pubblici [2018/972] (18CE1629)..... Pag. 109

Pubblicato nel n. L 175 del 11 luglio 2018

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) 2018/683 della Commissione, del 4 maggio 2018, che istituisce un dazio anti-dumping provvisorio sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 (GU L 116 del 7 maggio 2018) (18CE1630)..... Pag. 133

Pubblicata nel n. L 174 del 10 luglio 2018

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/963 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2018

relativo all'assegnazione alla Spagna di giorni aggiuntivi in mare nelle divisioni CIEM 8c e 9a, ad eccezione del Golfo di Cadice

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 ⁽¹⁾, in particolare il punto 8 dell'allegato IIB,

considerando quanto segue:


- (1) L'allegato IIB del regolamento (UE) 2018/120 specifica nella tabella I il numero massimo di giorni in cui le navi dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm e palangari di fondo, possono trovarsi nelle divisioni CIEM 8c e 9a, ad eccezione del Golfo di Cadice, dal 1° febbraio 2018 al 31 gennaio 2019.
- (2) Conformemente all'allegato IIB, punto 8.5, del regolamento (UE) 2018/120, la Commissione, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo fra il 1° febbraio 2017 e il 31 gennaio 2018, può assegnare un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona avendo a bordo attrezzi regolamentati.
- (3) Il 26 marzo 2018, conformemente all'allegato IIB, punto 8.1, prima frase, del regolamento (UE) 2018/120, la Spagna ha presentato una domanda di giorni aggiuntivi in mare sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca. La Spagna ha confermato che 9 navi hanno cessato le attività di pesca tra il 1° febbraio 2017 e il 31 gennaio 2018.
- (4) Sulla base dei dati presentati alla Commissione e tenuto conto del metodo di calcolo di cui all'allegato IIB, punto 8.2, del regolamento (UE) 2018/120, è opportuno assegnare alla Spagna tre giorni aggiuntivi in mare per le navi di cui al punto 1 del suddetto allegato per il periodo dal 1° febbraio 2018 al 31 gennaio 2019.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il numero massimo di giorni in mare in cui la Spagna può autorizzare una nave battente la propria bandiera a trovarsi nelle divisioni CIEM 8c e 9a, ad eccezione del Golfo di Cadice, avendo a bordo o utilizzando attrezzi regolamentati e senza essere soggetta a condizioni speciali nel periodo dal 1° febbraio 2018 al 31 gennaio 2019, quale precisato nell'allegato IIB, tabella I, del regolamento (UE) 2018/120, è portato a 129 giorni.

⁽¹⁾ GUL 27 del 31.1.2018, pag. 27.



Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE1616



DECISIONE (PESC) 2018/964 DEL CONSIGLIO**del 5 luglio 2018****che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC ⁽¹⁾.
- (2) Il 19 marzo 2015 il Consiglio europeo ha convenuto di adottare le necessarie misure per stabilire un legame chiaro tra la durata delle misure restrittive e la piena attuazione degli accordi di Minsk, tenendo presente che l'attuazione completa è stata prevista per il 31 dicembre 2015.
- (3) Il 21 dicembre 2017 il Consiglio ha prorogato la decisione 2014/512/PESC fino al 31 luglio 2018 al fine di consentire di valutare ulteriormente l'attuazione degli accordi di Minsk ⁽²⁾.
- (4) Dopo aver valutato l'attuazione degli accordi di Minsk, il Consiglio ritiene che la decisione 2014/512/PESC dovrebbe essere prorogata di altri sei mesi al fine di consentire al Consiglio di valutarne ulteriormente l'attuazione.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2014/512/PESC, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. La presente decisione si applica fino al 31 gennaio 2019.».

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2018

*Per il Consiglio**Il presidente*

G. BLÜMEL

⁽¹⁾ Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GUL 229 del 31.7.2014, pag. 13).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2017/2426 del Consiglio, del 21 dicembre 2017, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 343 del 22.12.2017, pag. 77).



DECISIONE (UE) 2018/965 DEL CONSIGLIO**del 6 luglio 2018****relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota e un importo annuale riveduto per il 2018**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE, e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafi 3 e 4,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/323 («regolamento finanziario dell'11° FES»), la Commissione deve presentare entro il 15 giugno 2018 una proposta che precisi l'importo della seconda quota del contributo per il 2018, un importo annuale riveduto del contributo per il 2018, qualora tale importo annuale si discosti dalle effettive necessità.
- (2) Il 15 aprile 2018, conformemente all'articolo 52 del regolamento finanziario dell'11° FES, la Banca europea per gli investimenti («BEI») ha inviato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
- (3) A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario dell'11° FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti FES. È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi nell'ambito del 10° FES per la BEI e dell'11° FES per la Commissione.
- (4) Il 20 novembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2017/2171 ⁽³⁾ che fissa l'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2018 a 4 550 000 000 EUR per la Commissione e a 250 000 000 EUR per la BEI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I contributi individuali al FES che gli Stati membri devono versare alla Commissione e alla BEI a titolo di seconda quota per il 2018 sono fissati nella tabella che figura in allegato.


Articolo 2

L'importo annuo riveduto dei contributi degli Stati membri al FES per il 2018 è fissato a 4 500 000 000 EUR, così ripartiti: 4 250 000 000 EUR per la Commissione e 250 000 000 EUR per la BEI.

⁽¹⁾ GUL 210 del 6.8.2013, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 58 del 3.3.2015, pag. 17.

⁽³⁾ Decisione (UE) 2017/2171 del Consiglio, del 20 novembre 2017, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2019, l'importo annuo per il 2018, la prima quota per il 2018 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2020 e 2021 (GU L 306 del 22.11.2017, pag. 21).




Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2018

Per il Consiglio
Il presidente
G. BLÜMEL



ALLEGATO

STATI MEMBRI	Ripartizione 10° FES, in %	Ripartizione 11° FES, in %	Seconda quota 2018 (EUR)		Totale
			Commissione 11° FES	BEI 10° FES	
BELGIO	3,53	3,24927	42 240 510,00	3 530 000,00	45 770 510,00
BULGARIA	0,14	0,21853	2 840 890,00	140 000,00	2 980 890,00
REPUBBLICA CECA	0,51	0,79745	10 366 850,00	510 000,00	10 876 850,00
DANIMARCA	2,00	1,98045	25 745 850,00	2 000 000,00	27 745 850,00
GERMANIA	20,50	20,57980	267 537 400,00	20 500 000,00	288 037 400,00
ESTONIA	0,05	0,08635	1 122 550,00	50 000,00	1 172 550,00
IRLANDA	0,91	0,94006	12 220 780,00	910 000,00	13 130 780,00
GRECIA	1,47	1,50735	19 595 550,00	1 470 000,00	21 065 550,00
SPAGNA	7,85	7,93248	103 122 240,00	7 850 000,00	110 972 240,00
FRANCIA	19,55	17,81269	231 564 970,00	19 550 000,00	251 114 970,00
CROAZIA	0,00	0,22518	2 927 340,00	0,00	2 927 340,00
ITALIA	12,86	12,53009	162 891 170,00	12 860 000,00	175 751 170,00
CIPRO	0,09	0,11162	1 451 060,00	90 000,00	1 541 060,00
LETTONIA	0,07	0,11612	1 509 560,00	70 000,00	1 579 560,00
LITUANIA	0,12	0,18077	2 350 010,00	120 000,00	2 470 010,00
LUSSEMBURGO	0,27	0,25509	3 316 170,00	270 000,00	3 586 170,00
UNGHERIA	0,55	0,61456	7 989 280,00	550 000,00	8 539 280,00
MALTA	0,03	0,03801	494 130,00	30 000,00	524 130,00
PAESI BASSI	4,85	4,77678	62 098 140,00	4 850 000,00	66 948 140,00
AUSTRIA	2,41	2,39757	31 168 410,00	2 410 000,00	33 578 410,00
POLONIA	1,30	2,00734	26 095 420,00	1 300 000,00	27 395 420,00
PORTOGALLO	1,15	1,19679	15 558 270,00	1 150 000,00	16 708 270,00
ROMANIA	0,37	0,71815	9 335 950,00	370 000,00	9 705 950,00
SLOVENIA	0,18	0,22452	2 918 760,00	180 000,00	3 098 760,00
SLOVACCHIA	0,21	0,37616	4 890 080,00	210 000,00	5 100 080,00
FINLANDIA	1,47	1,50909	19 618 170,00	1 470 000,00	21 088 170,00
SVEZIA	2,74	2,93911	38 208 430,00	2 740 000,00	40 948 430,00
REGNO UNITO	14,82	14,67862	190 822 060,00	14 820 000,00	205 642 060,00
TOTALE UE-28	100,00	100,00	1 300 000 000,00	100 000 000,00	1 400 000 000,00



**REGOLAMENTO (UE) 2018/973 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 4 luglio 2018**

che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, di cui l'Unione è parte contraente, stabilisce obblighi in materia di conservazione, e in particolare l'obbligo di mantenere o ricostituire le popolazioni delle specie sfruttate a livelli tali da consentire la massima resa possibile (maximum sustainable yield – «MSY»).
- (2) In occasione del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile svoltosi a New York nel 2015, l'Unione e i suoi Stati membri si sono impegnati, entro il 2020, a regolamentare efficacemente il prelievo delle risorse, a porre fine alla pesca eccessiva, alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e alle pratiche di pesca distruttive, nonché ad attuare piani di gestione basati su dati scientifici, al fine di ricostituire gli stock ittici nel più breve tempo possibile riportandoli almeno a livelli in grado di produrre l'MSY quale determinata in base alle loro caratteristiche biologiche.
- (3) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce le norme della politica comune della pesca («PCP») in linea con gli obblighi internazionali dell'Unione. La PCP deve contribuire alla protezione dell'ambiente marino, alla gestione sostenibile di tutte le specie sfruttate commercialmente e in particolare al conseguimento di un buono stato ecologico entro il 2020, come previsto all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (4) La PCP prevede, tra gli altri, i seguenti obiettivi: garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine, applicare l'approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca e attuare un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi.

⁽¹⁾ GU C 75 del 10.3.2017, pag. 109.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 giugno 2018.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).


⁽⁴⁾ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).



- (5) Per realizzare gli obiettivi della PCP occorre adottare una serie di misure di conservazione, eventualmente combinate tra loro, quali piani pluriennali, misure tecniche riguardanti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca.
- (6) A norma degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, i piani pluriennali devono essere basati su pareri scientifici, tecnici ed economici. Conformemente a tali disposizioni, il piano pluriennale istituito dal presente regolamento («piano») dovrebbe contenere obiettivi generali, obiettivi specifici quantificabili associati a scadenze precise, valori di riferimento per la conservazione, misure di salvaguardia e misure tecniche intese a evitare e a ridurre le catture indesiderate.
- (7) Per «migliori pareri scientifici disponibili» si dovrebbero intendere i pareri scientifici accessibili al pubblico che si basano sui più recenti dati e metodi scientifici e che sono stati pubblicati o rivisti da un organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello di Unione o internazionale.
- (8) La Commissione dovrebbe ottenere i migliori pareri scientifici per gli stock che rientrano nell'ambito del piano. A tal fine, essa conclude dei memorandum d'intesa con il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM). Il parere scientifico emesso dal CIEM dovrebbe basarsi sul presente piano e indicare, in particolare, intervalli F_{MSY} e valori di riferimento per la biomassa, cioè $MSY B_{trigger}$ e B_{lim} . Tali valori dovrebbero essere indicati nel parere scientifico pertinente sugli stock e, se del caso, in eventuali altri pareri scientifici accessibili al pubblico, comprendenti, ad esempio, i pareri relativi alle attività di pesca multispecifica emessi dal CIEM.
- (9) I regolamenti (CE) n. 676/2007 ⁽¹⁾ e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio ⁽²⁾ stabiliscono disposizioni per lo sfruttamento sostenibile degli stock di merluzzo bianco, passera di mare e sogliola nel Mare del Nord e nelle acque ad esso adiacenti. Questi e altri stock demersali sono catturati nell'ambito di attività di pesca multispecifica. È pertanto opportuno istituire un unico piano pluriennale che tenga conto di tali interazioni tecniche.
- (10) Inoltre, il piano pluriennale dovrebbe applicarsi agli stock demersali e alle relative attività di pesca nel Mare del Nord. Si tratta delle specie di pesce tondo, pesce piatto, pesce cartilagineo, scampo (*Nephrops norvegicus*) e gambero boreale (*Pandalus borealis*) che vivono sul fondo della colonna d'acqua o in prossimità di questo.
- (11) Alcuni stock demersali sono sfruttati sia nel Mare del Nord che nelle acque adiacenti. Pertanto l'ambito di applicazione delle disposizioni del piano riguardanti gli obiettivi specifici e le misure di salvaguardia per gli stock sfruttati principalmente nel Mare del Nord dovrebbe essere esteso in modo da coprire anche zone al di fuori del Mare del Nord. Inoltre, per gli stock presenti nel Mare del Nord, ma che sono prevalentemente sfruttati al di fuori di esso, è necessario stabilire gli obiettivi specifici e le misure di salvaguardia in piani pluriennali destinati alle zone al di fuori del Mare del Nord in cui tali stock sono prevalentemente sfruttati, estendendo l'ambito di applicazione di tali piani pluriennali in modo che possano coprire anche il Mare del Nord.
- (12) L'ambito di applicazione geografico del piano dovrebbe essere basato sulla distribuzione geografica degli stock indicati nel più recente parere scientifico sugli stock fornito dal CIEM. In futuro possono rendersi necessarie variazioni della distribuzione geografica degli stock indicata nel piano a causa del miglioramento delle informazioni scientifiche o della migrazione degli stock. Pertanto, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per adeguare la distribuzione geografica degli stock indicata nel piano qualora il parere scientifico fornito dal CIEM indichi una variazione nella distribuzione geografica degli stock in questione.
- (13) Qualora stock di interesse comune siano sfruttati anche da paesi terzi, l'Unione dovrebbe avviare un dialogo con tali paesi terzi al fine di garantire che tali stock siano gestiti in modo sostenibile coerentemente agli obiettivi del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare all'articolo 2, paragrafo 2, e del presente regolamento. Qualora non sia raggiunto un accordo formale, l'Unione dovrebbe compiere ogni sforzo in vista della conclusione di intese comuni per la pesca di tali stock al fine di renderne possibile la gestione sostenibile, promuovendo in tal modo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione.
- (14) Il piano dovrebbe essere finalizzato a contribuire al raggiungimento degli obiettivi della PCP, e in particolare a conseguire e mantenere l'MSY per gli stock bersaglio, attuando l'obbligo di sbarco per gli stock demersali soggetti a limiti di cattura, a promuovere un equo tenore di vita per coloro che dipendono dalle attività della

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord (GU L 157 del 19.6.2007, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004 (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20).



pesca, tenendo conto della pesca costiera e degli aspetti socioeconomici, e ad applicare l'approccio ecosistemico alla gestione della pesca. Il piano dovrebbe inoltre specificare in dettaglio l'attuazione dell'obbligo di sbarco nelle acque dell'Unione del Mare del Nord per tutti gli stock di specie a cui si applica l'obbligo di sbarco ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

- (15) L'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone che le possibilità di pesca siano fissate conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento e rispettino gli obiettivi specifici, le scadenze e i margini stabiliti nei piani pluriennali.
- (16) È opportuno stabilire tassi-obiettivo di mortalità per pesca («F») che corrispondano all'obiettivo di conseguire e mantenere l'MSY a intervalli di valori compatibili con il conseguimento dell'MSY (F_{MSY}). Tali intervalli, basati sui migliori pareri scientifici disponibili, sono necessari per consentire una certa flessibilità al fine di tenere conto dell'evoluzione dei pareri scientifici, per contribuire all'attuazione dell'obbligo di sbarco e per tenere conto delle caratteristiche delle attività di pesca multispecifica. Gli intervalli F_{MSY} dovrebbero essere calcolati e forniti dal CIEM, in particolare nel suo parere periodico relativo alle catture. In base al piano, essi sono calcolati in modo che il rendimento a lungo termine non subisca una riduzione superiore al 5 % rispetto all'MSY, come indicato nella risposta del CIEM alla richiesta presentatagli dall'UE di fornire intervalli F_{MSY} per alcuni stock del Mare del Nord e del Mar Baltico. Al limite superiore dell'intervallo si applica un tetto massimo, in modo che la probabilità che lo stock scenda al di sotto dei valori B_{lim} non sia superiore al 5 %. Tale limite superiore è inoltre conforme alla norma raccomandata dal CIEM, in base alla quale quando la biomassa riproduttiva o l'abbondanza sono in situazione critica, F deve essere ridotto a un valore che non superi un limite massimo pari al valore F_{MSY} moltiplicato per la biomassa riproduttiva o l'abbondanza nell'anno a cui si riferisce il totale ammissibile di catture (TAC) diviso per $MSY B_{trigger}$. Il CIEM si avvale di tali considerazioni e della norma raccomandata per formulare pareri scientifici sulla mortalità per pesca e sulle opzioni di cattura.
- (17) Ai fini della fissazione delle possibilità di pesca, è opportuno stabilire una soglia superiore per gli intervalli F_{MSY} in condizioni di utilizzo normale e, purché lo stato dello stock interessato sia considerato soddisfacente, un limite superiore per alcuni casi. Dovrebbe essere possibile fissare possibilità di pesca in corrispondenza del limite superiore solo se, sulla base di prove o pareri scientifici, ciò sia necessario per raggiungere gli obiettivi del presente regolamento nella pesca multispecifica o per evitare danni a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie tra gli stock, oppure al fine di limitare le fluttuazioni da un anno all'altro delle possibilità di pesca.
- (18) Per gli stock per i quali sono disponibili obiettivi specifici relativi all'MSY, e ai fini dell'applicazione di misure di salvaguardia, è necessario stabilire valori di riferimento per la conservazione espressi come livelli limite di biomassa riproduttiva per gli stock ittici e livelli limite di abbondanza per lo scampo.
- (19) È opportuno prevedere adeguate misure di salvaguardia nel caso in cui le dimensioni dello stock scendano al di sotto di tali livelli. Le misure di salvaguardia dovrebbero comprendere la riduzione delle possibilità di pesca e misure specifiche di conservazione quando i pareri scientifici segnalano la necessità di misure correttive. Tali misure dovrebbero essere integrate, se del caso, da ogni altra misura adeguata, quali misure adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013 o misure adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 13 di tale regolamento.
- (20) Dovrebbe essere possibile fissare il TAC per lo scampo nella divisione CIEM 2a e nella sottozona CIEM 4 a un valore corrispondente alla somma dei limiti di cattura stabiliti per ciascuna unità funzionale e per i rettangoli statistici al di fuori delle unità funzionali all'interno di tale zona TAC. Tuttavia, ciò non dovrebbe ostare all'adozione di misure volte a proteggere specifiche unità funzionali.
- (21) Qualora il Consiglio tenga conto di un impatto significativo della pesca ricreativa nel quadro delle possibilità di pesca di un determinato stock, esso dovrebbe poter fissare un TAC per le catture commerciali che tenga in considerazione il volume delle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa e/o adottare altre misure che limitino la pesca ricreativa, quali limiti di cattura e periodi di chiusura.
- (22) Per ottemperare all'obbligo di sbarco istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il piano dovrebbe prevedere misure di gestione supplementari da specificare ulteriormente in conformità dell'articolo 18 di tale regolamento.
- (23) Al fine di evitare perturbazioni destabilizzanti dell'attività di pesca che potrebbero avere un impatto negativo sullo stato degli stock di merluzzo bianco, è opportuno mantenere il sistema di autorizzazioni alla pesca legato a una limitazione della capacità totale della potenza del motore dei pescherecci nella divisione CIEM 7d, come precedentemente previsto dal regolamento (CE) n. 1342/2008.



- (24) È opportuno stabilire il termine per la presentazione di raccomandazioni comuni da parte degli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto, come disposto dal regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (25) A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno prevedere disposizioni per la valutazione, da parte della Commissione, entro il 6 agosto 2023 e successivamente ogni cinque anni, dell'adeguatezza ed efficacia dell'applicazione del presente regolamento sulla base dei pareri scientifici. Tale periodo consente di completare l'attuazione dell'obbligo di sbarco e di adottare e attuare misure regionalizzate e di dimostrarne gli effetti sugli stock e sull'attività di pesca. Si tratta inoltre del periodo minimo richiesto dagli organismi scientifici.
- (26) Al fine di adeguarsi ai progressi tecnici e scientifici in tempo utile e in modo proporzionato, di garantire la flessibilità e di permettere l'evoluzione di talune misure, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'integrazione del presente regolamento relativamente alle variazioni riguardanti gli stock contemplati dal presente regolamento a seguito delle variazioni nella distribuzione geografica degli stock, alle misure correttive e all'attuazione dell'obbligo di sbarco. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ⁽¹⁾. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (27) Ai fini della certezza del diritto è opportuno precisare che le misure di arresto temporaneo adottate al fine di realizzare gli obiettivi del piano possono essere ritenute ammissibili al sostegno ai sensi del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (28) È pertanto opportuno abrogare i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1


Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un piano pluriennale («piano») per gli stock demersali seguenti nelle acque dell'Unione del Mare del Nord (divisioni CIEM 2a, 3a e sottozona 4), includendo le attività di pesca che sfruttano tali stock, e, qualora tali stock si estendano al di là del Mare del Nord, nelle acque ad esso adiacenti:

- a) merluzzo bianco (*Gadus morhua*) nella sottozona 4 (Mare del Nord) e nelle divisioni 7d (Manica orientale) e 3a.20 (Skagerrak);
- b) eglefino (*Melanogrammus aeglefinus*) nella sottozona 4 (Mare del Nord) e nelle divisioni 6a (acque ad ovest della Scozia) e 3a.20 (Skagerrak);
- c) passera di mare (*Pleuronectes platessa*) nella sottozona 4 (Mare del Nord) e nella divisione 3a.20 (Skagerrak);
- d) merluzzo carbonaro (*Pollachius virens*) nelle sottozone 4 (Mare del Nord) e 6 (Rockall e acque ad ovest della Scozia) e divisione 3a (Skagerrak e Kattegat);
- e) sogliola (*Solea solea*) nella sottozona 4 (Mare del Nord);
- f) sogliola (*Solea solea*) nella divisione 3a (Skagerrak e Kattegat) e nelle sottodivisioni 22-24 (Mar Baltico occidentale);
- g) merlano (*Merlangius merlangus*) nella sottozona 4 (Mare del Nord) e nella divisione 7d (Manica orientale);
- h) rana pescatrice (*Lophius piscatorius*) nella divisione 3a (Skagerrak e Kattegat) e nelle sottozone 4 (Mare del Nord) e 6 (Rockall e acque ad ovest della Scozia);
- i) gambero boreale (*Pandalus borealis*) nelle divisioni 4a Est (Mare del Nord settentrionale, fossa norvegese) e 3a.20 (Skagerrak);
- j) scampo (*Nephrops norvegicus*) nella divisione 3a (unità funzionali 3-4);

⁽¹⁾ G.U. L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. L 149 del 20.5.2014, pag. 1).



k) scampo nella sottozona 4 (Mare del Nord), per unità funzionale:

- scampo nel Botney Gut-Silver Pit (unità funzionale 5);
- scampo nei Farn Deepes (unità funzionale 6);
- scampo nel Fladen Ground (unità funzionale 7);
- scampo nel Firth of Forth (unità funzionale 8);
- scampo nel Moray Firth (unità funzionale 9).
- scampo nel Noup (unità funzionale 10);
- scampo nei Norwegian Deepes (unità funzionale 32);
- scampo nell'Horn's Reef (unità funzionale 33);
- Nephrops in Devil's Hole (unità funzionale 34).

Qualora i pareri scientifici indichino una variazione nella distribuzione geografica degli stock di cui al primo comma del presente paragrafo, la Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 al fine di modificare il presente regolamento adeguando gli ambiti elencati nel primo comma del presente paragrafo al fine di tener conto della variazione. Tali adeguamenti non estendono le zone in cui sono presenti gli stock al di fuori delle acque dell'Unione delle sottozone da 2 a 7.

2. Qualora, sulla base dei pareri scientifici, la Commissione ritenga che l'elenco degli stock di cui al primo comma del paragrafo 1 debba essere modificato, la Commissione può presentare una proposta di modifica di tale elenco.

3. In relazione alle acque adiacenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si applicano solo gli articoli 4 e 6 e le misure relative alle possibilità di pesca di cui all'articolo 7.

4. Il presente regolamento si applica anche alle catture accessorie effettuate nel Mare del Nord durante le attività di pesca degli stock di cui al primo comma del paragrafo 1. Tuttavia, qualora gli intervalli F_{MSY} e le misure di salvaguardia collegate alla biomassa siano stabiliti per tali stock da altri atti giuridici dell'Unione che istituiscono piani pluriennali, si applicano tali intervalli e misure.

5. Il presente regolamento specifica inoltre i dettagli per l'attuazione dell'obbligo di sbarco nelle acque dell'Unione del Mare del Nord per tutti gli stock di specie a cui si applica l'obbligo di sbarco ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 2


Definizioni

Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni che figurano all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio ⁽¹⁾, all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ⁽²⁾ e all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «Intervallo F_{MSY} »: un intervallo di valori indicato dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare quelli formulati dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), in cui tutti i livelli di mortalità per pesca compresi entro tale intervallo danno luogo a lungo termine al rendimento massimo sostenibile (MSY) in presenza di determinate caratteristiche di pesca e nelle condizioni ambientali medie esistenti, senza ripercussioni significative sul processo riproduttivo dello stock in questione. L'intervallo è ricavato in modo che il rendimento a lungo termine non subisca una riduzione superiore al 5 % rispetto all'MSY. È applicato un tetto massimo di modo che la probabilità che lo stock scenda al di sotto del valore limite di riferimento per la biomassa dello stock riproduttore (B_{lim}) non sia superiore al 5 %;
- 2) «MSY F_{lower} »: il valore minimo all'interno dell'intervallo F_{MSY} ;
- 3) «MSY F_{upper} »: il valore massimo all'interno dell'intervallo F_{MSY} ;
- 4) «Valore F_{MSY} »: il valore della mortalità per pesca stimata che, in presenza di determinate caratteristiche di pesca e condizioni ambientali medie esistenti, dà luogo all'MSY di lungo termine;
- 5) «Intervallo inferiore dell' F_{MSY} »: l'intervallo che include i valori che vanno dall'MSY F_{lower} al valore F_{MSY} ;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).



- 6) «Intervallo superiore dell' F_{MSY} »: l'intervallo che include i valori dal valore F_{MSY} all' F_{upper} ;
- 7) « B_{lim} »: il valore di riferimento della biomassa dello stock riproduttore indicato dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare quelli formulati dal CIEM, al di sotto del quale può verificarsi una riduzione della capacità riproduttiva;
- 8) « $MSY B_{trigger}$ »: il valore di riferimento della biomassa dello stock riproduttore – e, nel caso dello scampo, l'abbondanza – indicato dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare quelli formulati dal CIEM, al di sotto del quale devono essere adottate misure di gestione specifiche e appropriate per garantire che i tassi di sfruttamento, unitamente alle variazioni naturali, permettano di ricostituire gli stock portandoli al di sopra dei livelli in grado di produrre a lungo termine l' MSY .

CAPO II

OBIETTIVI

Articolo 3

Obiettivi

1. Il piano contribuisce al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare attraverso l'applicazione dell'approccio precauzionale alla gestione della pesca, ed è inteso a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie sfruttate al di sopra di livelli in grado di produrre l' MSY .
2. Il piano contribuisce a eliminare i rigetti in mare evitando e riducendo, per quanto possibile, le catture indesiderate, e concorre all'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie che sono soggette a limiti di cattura e alle quali si applica il presente regolamento.
3. Il piano applica alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi, al fine di garantire che gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino siano ridotti al minimo. Esso deve essere coerente con la legislazione in materia ambientale dell'Unione, in particolare con l'obiettivo di conseguire un buono stato ecologico entro il 2020 stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE.
4. In particolare, il piano mira a:
 - a) garantire che siano rispettate le condizioni indicate al descrittore 3 di cui all'allegato I della direttiva 2008/56/CE; e
 - b) contribuire alla realizzazione di altri descrittori pertinenti di cui all'allegato I della direttiva 2008/56/CE in proporzione al ruolo svolto dalle attività di pesca nella loro realizzazione.
5. Le misure adottate nell'ambito del piano sono conformi ai migliori pareri scientifici disponibili. Qualora vi siano dati insufficienti, è perseguito un livello comparabile di conservazione degli stock in questione.


CAPO III

OBIETTIVI

Articolo 4

Obiettivi

1. I tassi-obiettivo di mortalità per pesca, in linea con gli intervalli F_{MSY} definiti all'articolo 2, devono essere raggiunti quanto prima, e progressivamente entro il 2020 per gli stock elencati all'articolo 1, paragrafo 1, e devono essere successivamente mantenuti negli intervalli F_{MSY} conformemente al presente articolo.
2. Tali intervalli F_{MSY} basati sul piano sono richiesti al CIEM.
3. A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, quando il Consiglio fissa le possibilità di pesca per uno stock, stabilisce tali possibilità nell'intervallo inferiore dell' F_{MSY} disponibile in quel momento per tale stock.



4. In deroga ai paragrafi 1 e 3, le possibilità di pesca per uno stock possono essere fissate a livelli inferiori agli intervalli F_{MSY} .
5. In deroga ai paragrafi 3 e 4, le possibilità di pesca per uno stock possono essere fissate conformemente all'intervallo superiore dell' F_{MSY} disponibile in quel momento per tale stock, a condizione che lo stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sia al di sopra dell' $MSY B_{trigger}$:
- se, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò sia necessario per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 3 nel caso della pesca multispecifica;
 - se, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò sia necessario per evitare danni gravi a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie tra gli stock; oppure
 - per limitare a un massimo del 20 % le variazioni delle possibilità di pesca da un anno all'altro.
6. Le possibilità di pesca sono fissate in ogni caso in modo da garantire che vi sia una probabilità inferiore al 5 % che la biomassa dello stock riproduttore scenda al di sotto del B_{lim} .

Articolo 5

Gestione degli stock di catture accessorie

- Per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 4, sono definite misure di gestione, incluse, se del caso, le possibilità di pesca, tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili e conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 3.
- Tali stock sono gestiti secondo l'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 qualora non siano disponibili dati scientifici adeguati.
- Conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la gestione delle attività di pesca multispecifica riguardo agli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento tiene conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock contemporaneamente rispettando l' MSY , specialmente nelle situazioni in cui ciò porta a una chiusura prematura dell'attività di pesca.

CAPO IV

MISURE DI SALVAGUARDIA

Articolo 6

Valori di riferimento per la conservazione


I valori di riferimento seguenti per la conservazione intesi a salvaguardare la piena capacità riproduttiva degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono richiesti al CIEM sulla base del piano:

- $MSY B_{trigger}$ per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1;
- B_{lim} per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 7

Misure di salvaguardia

- Quando i pareri scientifici indicano che, per un dato anno, la biomassa dello stock riproduttore - e, nel caso degli stock di scampo, l'abbondanza - di uno degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono inferiori all' $MSY B_{trigger}$ sono adottate tutte le misure correttive necessarie per garantire che lo stock o l'unità funzionale in questione torni rapidamente al di sopra dei livelli atti a produrre l' MSY . In particolare, in deroga all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, le possibilità di pesca sono fissate a livelli compatibili con una riduzione della mortalità per pesca al di sotto dell'intervallo superiore dell' F_{MSY} , tenendo conto del calo della biomassa.
- Quando i pareri scientifici indicano che la biomassa dello stock riproduttore - e, nel caso degli stock di scampo, l'abbondanza - di uno degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono inferiori al B_{lim} , sono adottate ulteriori misure correttive per garantire che lo stock o l'unità funzionale in questione torni rapidamente al di sopra dei livelli atti a produrre l' MSY . In particolare, tali misure correttive possono comprendere, in deroga all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, la sospensione delle attività di pesca mirate sullo stock o l'unità funzionale in questione e l'adeguata riduzione delle possibilità di pesca.



3. Le misure correttive di cui al presente articolo possono includere:
- a) misure di emergenza conformemente agli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
 - b) misure di cui agli articoli 8 e 9 del presente regolamento.
4. La scelta tra le misure previste al presente articolo è effettuata tenendo in considerazione la natura, la gravità, la durata e il ripetersi della situazione in cui la biomassa dello stock riproduttore - e, nel caso degli stock di scampo, l'abbondanza - sono inferiori ai livelli di cui al paragrafo 6.

Articolo 8

Misure specifiche di conservazione

Quando i pareri scientifici indicano che è necessaria un'azione correttiva per la conservazione di uno degli stock demersali di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento, o quando la biomassa degli stock riproduttori - e, nel caso degli stock di scampo, l'abbondanza - di uno degli stock contemplati dall'articolo 1, paragrafo 1, per un determinato anno sono inferiori all' $MSY B_{trigger}$ alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali atti delegati possono integrare il presente regolamento stabilendo norme per quanto riguarda:

- a) le caratteristiche degli attrezzi da pesca, in particolare le dimensioni di maglia, le dimensioni dell'amo, la configurazione dell'attrezzo, lo spessore del filo ritorto, le dimensioni dell'attrezzo o l'uso di dispositivi di selettività per garantire o migliorare la selettività;
- b) l'uso degli attrezzi da pesca, in particolare il tempo e la profondità di immersione dell'attrezzo, per garantire o migliorare la selettività;
- c) il divieto o la limitazione delle attività di pesca in zone specifiche per proteggere i pesci in riproduzione, il novellame, i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o i pesci di una specie diversa da quella bersaglio;
- d) il divieto o la limitazione delle attività di pesca o dell'uso di determinati tipi di attrezzi da pesca durante specifici periodi di tempo per proteggere i pesci in riproduzione, i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o i pesci di una specie diversa da quella bersaglio;
- e) le taglie minime di riferimento per la conservazione al fine di garantire la protezione del novellame;
- f) altre caratteristiche correlate alla selettività.


CAPO V

MISURE TECNICHE

Articolo 9

Misure tecniche

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di integrare il presente regolamento per quanto riguarda le misure tecniche seguenti:
- a) l'indicazione delle caratteristiche degli attrezzi da pesca e delle norme che ne disciplinano l'uso per garantire o migliorare la selettività, per ridurre le catture indesiderate o per ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema;
 - b) l'indicazione delle modifiche o dei dispositivi supplementari per gli attrezzi da pesca per garantire o migliorare la selettività, per ridurre le catture indesiderate o per ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema;
 - c) le limitazioni o i divieti dell'utilizzo di determinati attrezzi da pesca e delle attività di pesca in zone o periodi specifici per proteggere i pesci in riproduzione, i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o i pesci di una specie diversa da quella bersaglio, oppure per ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema; e
 - d) la fissazione delle taglie minime di riferimento per la conservazione degli stock cui si applica il presente regolamento per garantire la protezione del novellame.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo contribuiscono al conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 3.



CAPO VI

POSSIBILITÀ DI PESCA*Articolo 10***Possibilità di pesca**

1. In sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri tengono conto della composizione probabile delle catture effettuate dalle navi che partecipano alle attività di pesca multispecifica.
2. Gli Stati membri possono, previa notifica della Commissione, procedere allo scambio totale o parziale delle possibilità di pesca loro assegnate a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
3. Fatto salvo l'articolo 7 del presente regolamento, il TAC per lo stock di scampo nelle zone CIEM 2a e 4 può corrispondere alla somma dei limiti di cattura delle unità funzionali e dei rettangoli statistici al di fuori delle unità funzionali.
4. Quando i pareri scientifici indicano che la pesca ricreativa ha un impatto significativo sulla mortalità per pesca di un determinato stock, il Consiglio ne tiene conto e può limitare la pesca ricreativa al momento di fissare le possibilità di pesca al fine di evitare di superare l'obiettivo complessivo della mortalità per pesca.

CAPO VII


DISPOSIZIONI CONNESSE ALL'OBBLIGO DI SBARCO*Articolo 11***Disposizioni connesse all'obbligo di sbarco nelle acque dell'Unione del Mare del Nord**

Per tutti gli stock di specie del Mare del Nord a cui si applica l'obbligo di sbarco ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di integrare il presente regolamento specificando i dettagli di tale obbligo come previsto all'articolo 15, paragrafo 5, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 1380/2013.

CAPO VIII

ACCESSO ALLE ACQUE E ALLE RISORSE*Articolo 12***Autorizzazioni di pesca e limiti di capacità**

1. Per ciascuna delle zone CIEM di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento ogni Stato membro rilascia autorizzazioni di pesca in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009 per le navi battenti la sua bandiera e che praticano attività di pesca nella zona considerata. In tali autorizzazioni di pesca, gli Stati membri possono inoltre limitare la capacità totale di tali navi, espressa in kW, che utilizzano un attrezzo specifico.
2. Per il merluzzo bianco nella Manica orientale (Divisione CIEM 7d), fatti salvi i limiti di capacità di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1380/2013, la capacità totale, espressa in kW, delle navi titolari di un'autorizzazione di pesca rilasciata a norma del paragrafo 1 non supera la capacità massima delle navi che hanno praticato la pesca nel 2006 o nel 2007 nella zona CIEM considerata con uno degli attrezzi seguenti:
 - a) reti a strascico e sciabiche (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) aventi maglie di dimensione:
 - i) pari o superiore a 100 mm;
 - ii) pari o superiore a 70 mm e inferiore a 100 mm;
 - iii) pari o superiore a 16 mm e inferiore a 32 mm;
 - b) sfogliare (TBB) aventi maglie di dimensione:
 - i) pari o superiore a 120 mm;
 - ii) pari o superiore a 80 mm e inferiore a 120 mm;



- c) reti da imbrocco, reti da posta impiglianti (GN);
 - d) tramagli (GT);
 - e) palangari (LL).
3. Ogni Stato membro stabilisce e mantiene aggiornato un elenco delle navi titolari dell'autorizzazione di pesca di cui al paragrafo 1 e lo rende accessibile, sul proprio sito web ufficiale, alla Commissione e agli altri Stati membri.

CAPO IX

GESTIONE DI STOCK DI INTERESSE COMUNE

Articolo 13

Principi e obiettivi della gestione di stock di interesse comune per l'Unione e i paesi terzi

1. Qualora stock di interesse comune siano sfruttati anche da paesi terzi, l'Unione avvia un dialogo con tali paesi terzi al fine di garantire che gli stock in questione siano gestiti in modo sostenibile coerentemente agli obiettivi del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare a quello indicato all'articolo 2, paragrafo 2, del medesimo e del presente regolamento. Qualora non sia raggiunto un accordo formale, l'Unione compie ogni sforzo in vista del raggiungimento di intese comuni per la pesca di tali stock al fine di renderne possibile la gestione sostenibile, promuovendo in tal modo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione.
2. Nel contesto della gestione congiunta degli stock con i paesi terzi, l'Unione può procedere allo scambio di possibilità di pesca con i paesi terzi a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

CAPO X

REGIONALIZZAZIONE

Articolo 14

Cooperazione regionale

1. L'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle misure di cui agli articoli 8, 9 e 11 del presente regolamento.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto possono presentare raccomandazioni comuni conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per la prima volta entro il 6 agosto 2019 e successivamente 12 mesi dopo ciascuna presentazione della valutazione del piano ai sensi dell'articolo 15 del presente regolamento. Gli Stati membri possono altresì presentare tali raccomandazioni quando lo ritengano necessario, in particolare in caso di variazioni improvvise della situazione di qualunque stock cui si applica il presente regolamento. Le raccomandazioni comuni riguardanti misure relative a un dato anno civile sono presentate entro il 1º luglio dell'anno precedente.
3. Le deleghe di potere di cui agli articoli 8, 9 e 11 del presente regolamento non pregiudicano i poteri conferiti alla Commissione ai sensi di altre disposizioni del diritto dell'Unione, ivi compreso il regolamento (UE) n. 1380/2013.


CAPO XI

MISURE DI FOLLOW-UP

Articolo 15

Valutazione del piano

Entro il 6 agosto 2023, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati e all'impatto del piano sugli stock a cui si applica il presente regolamento e sulle attività di pesca che sfruttano tali stock, in particolare per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3.



CAPO XII

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 16

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e agli articoli 8, 9 e 11 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 5 agosto 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e agli articoli 8, 9 e 11 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, e degli articoli 8, 9 e 11 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

CAPO XIII

SOSTEGNO EROGATO DAL FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA

Articolo 17

Sostegno erogato dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

Le misure di arresto temporaneo adottate al fine di realizzare gli obiettivi del piano sono considerate un arresto temporaneo delle attività di pesca ai fini dell'articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 508/2014.


CAPO XIV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Abrogazioni

1. I regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 sono abrogati.
2. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.



*Articolo 19***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 4 luglio 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

La presidente

K. EDTSTADLER

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sulle specie vietate

Il regolamento da adottare sulla base della proposta della Commissione sulla conservazione delle risorse della pesca e sulla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche [2016/0074(COD)] deve contenere anche disposizioni sulle specie per le quali la pesca è vietata. Per tale motivo le due istituzioni hanno deciso di non includere nel presente regolamento un elenco riguardante il Mare del Nord [2016/0238(COD)].

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo

Il Parlamento europeo e il Consiglio includeranno le seguenti disposizioni in materia di controllo nella prossima revisione del regolamento sul controllo [regolamento (CE) n. 1224/2009] se pertinenti per il Mare del Nord: notifiche preventive, obblighi relativi al giornale di pesca, porti designati e altre disposizioni in materia di controllo.

18CE1619



REGOLAMENTO (UE) 2018/974 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 4 luglio 2018
relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne
(codificazione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1365/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ha subito numerose e sostanziali modificazioni ⁽³⁾. Per ragioni di razionalità e chiarezza è opportuno procedere alla codificazione di tale regolamento.
- (2) Le vie navigabili interne rappresentano una componente importante delle reti di trasporto dell'Unione e la promozione dei trasporti per vie d'acqua interne costituisce uno degli obiettivi della politica comune dei trasporti, per ragioni sia di efficienza economica sia di riduzione dei consumi energetici e dell'impatto dei trasporti sull'ambiente.
- (3) La Commissione necessita di statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne allo scopo di monitorare e di sviluppare la politica comune dei trasporti nonché gli aspetti riguardanti i trasporti delle politiche concernenti le regioni e le reti transeuropee.
- (4) È opportuno che le statistiche europee riguardanti tutti i modi di trasporto siano elaborate con riferimento a concetti e a norme comuni, nell'intento di ottenere la massima comparabilità possibile tra i diversi modi di trasporto.
- (5) I trasporti di merci per vie navigabili interne non sono presenti in tutti gli Stati membri, per cui gli effetti del presente regolamento sono limitati agli Stati membri in cui esiste questo modo di trasporto.
- (6) Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ costituisce un quadro di riferimento per le disposizioni stabilite dal presente regolamento.
- (7) Al fine di tenere conto dei progressi economici e tecnici e delle modifiche delle definizioni adottate a livello internazionale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica del presente regolamento al fine di innalzare la soglia della copertura statistica dei trasporti per vie navigabili interne al di sopra di un milione di tonnellate, di adeguare le definizioni esistenti e di prevederne di nuove, nonché di adeguare gli allegati al presente regolamento per tenere conto delle modifiche della codifica e della nomenclatura a livello internazionale o nei pertinenti atti legislativi dell'Unione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ⁽⁵⁾. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 giugno 2018.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1365/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne e recante abrogazione della direttiva 80/1119/CEE del Consiglio (GUL 264 del 25.9.2006, pag. 1).

⁽³⁾ Cfr. allegato VII.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GUL 87 del 31.3.2009, pag. 164).

⁽⁵⁾ GUL 123 del 12.5.2016, pag. 1.



- (8) La Commissione dovrebbe garantire che tali atti delegati non comportino un aggravio significativo degli oneri a carico degli Stati membri e dei rispondenti.
- (9) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione che le consentano di adottare disposizioni per la trasmissione dei dati, inclusi gli standard per l'interscambio di dati, e disposizioni per la diffusione dei risultati da parte della Commissione (Eurostat), nonché di sviluppare e pubblicare requisiti e criteri metodologici intesi a garantire la qualità dei dati prodotti. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (10) È necessario che la Commissione provveda affinché siano condotti studi pilota sulla disponibilità di dati statistici relativi al trasporto di passeggeri per vie navigabili interne, incluso mediante servizi di trasporto transfrontalieri. L'Unione dovrebbe contribuire a coprire i costi per la conduzione di tali studi pilota. Tali contribuzioni dovrebbero assumere la forma di sovvenzioni concesse agli istituti nazionali e alle altre autorità nazionali di statistica di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 223/2009, e conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (11) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la creazione di norme statistiche comuni che possano consentire la produzione di dati armonizzati, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può, in ragione della portata di tale produzione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa norme comuni ai fini della produzione di statistiche europee relative ai trasporti per vie navigabili interne.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Gli Stati membri trasmettono i dati relativi ai trasporti per vie navigabili interne sul proprio territorio nazionale alla Commissione (Eurostat).
2. Gli Stati membri in cui il volume totale delle merci trasportate annualmente su vie navigabili interne in qualità di trasporti nazionali, internazionali o in transito è superiore a un milione di tonnellate trasmettono i dati di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri che non hanno trasporti internazionali su vie navigabili interne o trasporti su vie navigabili interne in transito, ma nei quali il volume totale delle merci trasportate annualmente per vie d'acqua interne in qualità di trasporti nazionali è superiore a un milione di tonnellate, trasmettono esclusivamente i dati di cui all'articolo 4, paragrafo 2.
4. Il presente regolamento non si applica:
 - a) ai trasporti di merci effettuati da natanti di meno di 50 tonnellate di portata lorda;
 - b) ai natanti utilizzati prevalentemente per il trasporto di passeggeri;
 - c) ai natanti utilizzati come traghetti;
 - d) ai natanti utilizzati esclusivamente per scopi non commerciali dalle amministrazioni portuali o dai poteri pubblici;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁽²⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).



- e) ai natanti utilizzati esclusivamente per il rifornimento di combustibile o per il deposito;
- f) ai natanti non adibiti al trasporto di merci, quali i battelli da pesca, le draghe, i laboratori galleggianti, le case battello e le imbarcazioni da diporto.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10, riguardo alla modifica del paragrafo 2 del presente articolo al fine di innalzare la soglia, della copertura statistica dei trasporti per vie navigabili interne di cui al medesimo paragrafo per tenere conto dei progressi economici e tecnici.

Nell'esercizio di tale potere, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino un aggravio significativo degli oneri a carico degli Stati membri o dei rispondenti. Inoltre, la Commissione motiva debitamente le azioni statistiche previste nell'ambito di tali atti delegati, avvalendosi all'occorrenza di un'analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione degli oneri per i rispondenti e dei costi di produzione, di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 223/2009.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «via navigabile interna»: il corso d'acqua che non costituisce parte del mare, idoneo, in virtù delle sue caratteristiche naturali o dell'intervento dell'uomo, alla navigazione principalmente delle imbarcazioni per la navigazione interna;
- b) «imbarcazione per la navigazione interna»: il natante destinato al trasporto di merci o al trasporto pubblico di passeggeri, navigante prevalentemente su vie navigabili interne, in specchi d'acqua protetti oppure nelle acque adiacenti a tali specchi d'acqua o alle zone dove si applicano le normative portuali;
- c) «nazionalità dell'imbarcazione»: il paese in cui è immatricolata l'imbarcazione;
- d) «trasporto su vie navigabili interne»: il trasferimento di merci e/o di passeggeri a bordo di un'imbarcazione per la navigazione interna, effettuato in tutto o in parte su vie navigabili interne;
- e) «trasporto nazionale su vie navigabili interne»: il trasporto su vie navigabili interne tra due porti dello stesso territorio nazionale, a prescindere dalla nazionalità dell'imbarcazione;
- f) «trasporto internazionale su vie navigabili interne»: il trasporto su vie navigabili interne tra due porti situati in territori nazionali diversi;
- g) «trasporto su vie navigabili interne in transito»: il trasporto su vie navigabili interne attraverso un territorio nazionale tra due porti entrambi situati in un altro territorio nazionale o in territori nazionali diversi, a condizione che nel corso dell'intero viaggio all'interno del territorio nazionale non sia effettuato alcun trasbordo;
- h) «traffico idroviario»: lo spostamento di un'imbarcazione su una determinata via navigabile interna.


Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 riguardo alla modifica del primo comma del presente articolo, al fine di adeguare le definizioni esistenti o di prevedere nuove definizioni per tenere conto di pertinenti definizioni modificate o adottate a livello internazionale.

Nell'esercizio di tale potere, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino un aggravio significativo dell'onere a carico degli Stati membri o dei rispondenti. Inoltre, la Commissione motiva debitamente le azioni statistiche previste nell'ambito di tali atti delegati, avvalendosi all'occorrenza di un'analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell'onere per i rispondenti e dei costi di produzione, di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 223/2009.

Articolo 4

Rilevazione dei dati

1. I dati sono rilevati conformemente alle tabelle di cui agli allegati da I a IV.
2. Nel caso menzionato all'articolo 2, paragrafo 3, i dati sono rilevati conformemente alla tabella di cui all'allegato V.
3. Ai fini del presente regolamento, le merci sono classificate conformemente all'allegato VI.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 riguardo alla modifica degli allegati per tenere conto delle modifiche della codifica e della nomenclatura a livello internazionale o nei pertinenti atti legislativi dell'Unione europea.



Nell'esercizio di tale potere, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino un aggravio significativo degli oneri a carico degli Stati membri o dei rispondenti. Inoltre, la Commissione motiva debitamente le azioni statistiche previste nell'ambito di tali atti delegati, avvalendosi all'occorrenza di un'analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell'onere per i rispondenti e dei costi di produzione, di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 223/2009.

Articolo 5

Studi pilota

1. Entro l'8 dicembre 2018 la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, sviluppa la metodologia adeguata per elaborare statistiche relative al trasporto di passeggeri per vie navigabili interne ivi incluso mediante servizi di trasporto transfrontalieri.
2. Entro l'8 dicembre 2019 la Commissione avvia studi pilota volontari che devono essere effettuati dagli Stati membri fornendo dati che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento sulla disponibilità di dati statistici relativi al trasporto di passeggeri per vie navigabili ivi incluso mediante servizi di trasporto transfrontalieri. Tali studi pilota sono intesi a valutare la fattibilità di dette nuove rilevazioni di dati, i costi delle relative rilevazioni di dati e la conseguente qualità delle statistiche.
3. Entro l'8 dicembre 2020 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati di tali studi pilota. In funzione dei risultati descritti in detta relazione, entro un termine ragionevole, la Commissione presenta, se opportuno, una proposta di modifica al Parlamento europeo e al Consiglio del presente regolamento con riguardo alle statistiche sul trasporto di passeggeri per vie navigabili interne ivi incluso mediante servizi di trasporto transfrontalieri.
4. Il bilancio generale dell'Unione contribuisce, ove opportuno e tenendo conto del valore aggiunto dell'Unione, al finanziamento di tali studi pilota.

Articolo 6

Trasmissione dei dati

1. La trasmissione dei dati avviene al più presto possibile e comunque entro cinque mesi dalla fine del relativo periodo di osservazione.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le disposizioni per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat), inclusi gli standard per l'interscambio di dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 7

Diffusione


Le statistiche europee basate sui dati di cui all'articolo 4 sono diffuse con una cadenza simile a quella stabilita per la trasmissione dei dati da parte degli Stati membri.

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le disposizioni in merito alla diffusione dei risultati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 8

Qualità dei dati

1. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le prescrizioni e i criteri metodologici intesi a garantire la qualità dei dati ottenuti. Tali atti di esecuzione sono adottati dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.
2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a garantire la qualità dei dati trasmessi.
3. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione contenente le informazioni e i dati da questo richiesti al fine di verificare la qualità dei dati forniti.
4. Ai fini del presente regolamento, i criteri di qualità da applicare ai dati da trasmettere sono quelli di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.
5. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità, la struttura, la periodicità e gli elementi di comparabilità delle relazioni sulla qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.



Articolo 9

Relazioni sull'applicazione

Entro il 31 dicembre 2020, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione, previa consultazione del comitato del sistema statistico europeo, trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sui futuri sviluppi.

In tale relazione la Commissione tiene conto delle pertinenti informazioni fornite dagli Stati membri sui potenziali miglioramenti e sulle esigenze degli utilizzatori. In particolare la relazione è intesa a valutare:

- a) in rapporto ai costi delle statistiche prodotte, i vantaggi che da esse derivano per l'Unione, gli Stati membri nonché i fornitori e gli utilizzatori di informazioni statistiche;
- b) la qualità dei dati trasmessi e dei metodi utilizzati per la rilevazione dei dati;

Articolo 10

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 7 dicembre 2016. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, dell'articolo 3 o dell'articolo 4, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 11

Procedura di comitato


1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 12

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1365/2006 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell'allegato VIII.



Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 4 luglio 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

La presidente

K. EDTSTADLER

ALLEGATO I

Tabella II.

Trasporto di merci per tipo di merci (dati annui)

Elementi	Codifica	Nomenclatura	Unità
Tabella	2 caratteri	«I1»	
Paese dichiarante	2 lettere	NUTS0 (codice nazionale)	
Anno	4 cifre	«aaaa»	
Paese o regione di carico	4 caratteri	NUTS2 ⁽¹⁾	
Paese o regione di scarico	4 caratteri	NUTS2 ⁽¹⁾	
Tipo di trasporto	1 cifra	1 = Nazionale 2 = Internazionale (non in transito) 3 = In transito	
Tipo di merci	2 cifre	NST 2007	
Tipo di imballaggio	1 cifra	1 = Merci in container 2 = Merci non in container e container vuoti	
Tonnellate trasportate			Tonnellate
Tonnellate-chilometro			Tonnellate-km

⁽¹⁾ Quando il codice regionale non sia noto o non sia disponibile, deve essere utilizzata la seguente codifica:

- «NUTS0 + ZZ», quando esiste il codice NUTS per il paese partner,
- «codice ISO + ZZ», quando non esiste il codice NUTS per il paese partner,
- «ZZZZ», quando il paese partner è totalmente sconosciuto.



ALLEGATO II

Tabella III.

Trasporti per nazionalità dell'imbarcazione e tipo di imbarcazione (dati annui)

Elementi	Codifica	Nomenclatura	Unità
Tabella	3 caratteri	«II1»	
Paese dichiarante	2 lettere	NUTS0 (codice nazionale)	
Anno	4 cifre	«aaaa»	
Paese o regione di carico	4 caratteri	NUTS2 (¹)	
Paese o regione di scarico	4 caratteri	NUTS2 (¹)	
Tipo di trasporto	1 cifra	1 = Nazionale 2 = Internazionale (non in transito) 3 = In transito	
Tipo di imbarcazione	1 cifra	1 = Chiatta motorizzata 2 = Chiatta non motorizzata 3 = Chiatta cisterna motorizzata 4 = Chiatta cisterna non motorizzata 5 = Altra imbarcazione per il trasporto di merci 6 = Imbarcazione marittima	
Nazionalità dell'imbarcazione	2 lettere	NUTS0 (codice nazionale) (²)	
Tonnellate trasportate			Tonnellate
Tonnellate-chilometro			Tonnellate-km

(¹) Quando il codice regionale non sia noto o non sia disponibile, deve essere utilizzata la seguente codifica:


- «NUTS0 + ZZ», quando esiste il codice NUTS per il paese partner,
- «codice ISO + ZZ», quando non esiste il codice NUTS per il paese partner,
- «ZZZZ», quando il paese partner è totalmente sconosciuto.

(²) Quando non esiste un codice NUTS per il paese di immatricolazione dell'imbarcazione, deve essere indicato il codice nazionale ISO. Se la nazionalità dell'imbarcazione è sconosciuta, deve essere utilizzato il codice «ZZ».

Tabella II2

Traffico di imbarcazioni (dati annui)

Elementi	Codifica	Nomenclatura	Unità
Tabella	3 caratteri	«II2»	
Paese dichiarante	2 lettere	NUTS0 (codice nazionale)	
Anno	4 cifre	«aaaa»	



Elementi	Codifica	Nomenclatura	Unità
Tipo di trasporto	1 cifra	1 = Nazionale 2 = Internazionale (non in transito) 3 = In transito	
Numero di spostamenti di imbarcazioni vuote			Spostamenti di imbarcazioni
Imbarcazione-chilometro (imbarcazioni cariche)			Imbarcazione-km
Imbarcazione-chilometro (imbarcazioni vuote)			Imbarcazione-km

NOTA: La presentazione della tabella II2 è facoltativa.

ALLEGATO III


Tabella III.1.

Trasporti in container per tipo di merci (dati annui)

Elementi	Codifica	Nomenclatura	Unità
Tabella	4 caratteri	«III1»	
Paese dichiarante	2 lettere	NUTS0 (codice nazionale)	
Anno	4 cifre	«aaaa»	
Paese o regione di carico	4 caratteri	NUTS2 (¹)	
Paese o regione di scarico	4 caratteri	NUTS2 (¹)	
Tipo di trasporto	1 cifra	1 = Nazionale 2 = Internazionale (non in transito) 3 = In transito	
Dimensioni dei container	1 cifra	1 = Unità di carico da 20' piedi 2 = Unità di carico da 40' piedi 3 = Unità di carico > 20' piedi e < 40' piedi 4 = Unità di carico > 40' piedi	
Situazione con riferimento al carico	1 cifra	1 = Container pieni 2 = Container vuoti	
Tipo di merci	2 cifre	NST 2007	
Tonnellate trasportate			Tonnellate
Tonnellate-chilometro			Tonnellate-km
TEU			TEU
TEU-chilometro			TEU-km

(¹) Quando il codice regionale non sia noto o non sia disponibile, deve essere utilizzata la seguente codifica:

- «NUTS0 + ZZ», quando esiste il codice NUTS per il paese partner,
- «codice ISO + ZZ», quando non esiste il codice NUTS per il paese partner,
- «ZZZZ», quando il paese partner è totalmente sconosciuto.



ALLEGATO IV

Tabella IV1.

Trasporti per nazionalità delle imbarcazioni (dati trimestrali)

Elementi	Codifica	Nomenclatura	Unità
Tabella	3 caratteri	«IV1»	
Paese dichiarante	2 lettere	NUTS0 (codice nazionale)	
Anno	4 cifre	«aaaa»	
Trimestre	2 cifre	41 = Trimestre 1 42 = Trimestre 2 43 = Trimestre 3 44 = Trimestre 4	
Tipo di trasporto	1 cifra	1 = Nazionale 2 = Internazionale (non in transito) 3 = In transito	
Nazionalità dell'imbarcazione	2 lettere	NUTS0 (codice nazionale) ⁽¹⁾	
Tonnellate trasportate			Tonnellate
Tonnellate-chilometro			Tonnellate-km

⁽¹⁾ Quando non esista un codice NUTS per il paese di immatricolazione dell'imbarcazione, deve essere indicato il codice nazionale ISO. Laddove la nazionalità dell'imbarcazione sia sconosciuta, deve essere utilizzato il codice «ZZ».

Tabella IV2.

Trasporti in container per nazionalità delle imbarcazioni (dati trimestrali)

Elementi	Codifica	Nomenclatura	Unità
Tabella	3 caratteri	«IV2»	
Paese dichiarante	2 lettere	NUTS0 (codice nazionale)	
Anno	4 cifre	«aaaa»	
Trimestre	2 cifre	41 = Trimestre 1 42 = Trimestre 2 43 = Trimestre 3 44 = Trimestre 4	
Tipo di trasporto	1 cifra	1 = Nazionale 2 = Internazionale (non in transito) 3 = In transito	
Nazionalità dell'imbarcazione	2 lettere	NUTS0 (codice nazionale) ⁽¹⁾	
Situazione con riferimento al carico	1 cifra	1 = Container pieni 2 = Container vuoti	



Elementi	Codifica	Nomenclatura	Unità
Tonnellate trasportate			Tonnellate
Tonnellate-chilometro			Tonnellate-km
TEU			TEU
TEU-chilometro			TEU-km


(¹) Quando non esiste un codice NUTS per il paese di immatricolazione dell'imbarcazione, deve essere indicato il codice nazionale ISO. Laddove la nazionalità dell'imbarcazione sia sconosciuta, deve essere utilizzato il codice «ZZ».

ALLEGATO V

Tabella VI.

Trasporti di merci (dati annui)

Elementi	Codifica	Nomenclatura	Unità
Tabella	2 caratteri	«V1»	
Paese dichiarante	2 lettere	NUTS0 (codice nazionale)	
Anno	4 cifre	«aaaa»	
Tipo di trasporto	1 cifra	1 = Nazionale 2 = Internazionale (non in transito) 3 = In transito	
Tipo di merci	2 cifre	NST 2007	
Totale delle tonnellate trasportate			Tonnellate
Totale delle tonnellate-chilometro			Tonnellate-km



ALLEGATO VI

NST 2007	
Divisione	Designazione
01	Prodotti dell'agricoltura, della caccia e della silvicoltura; pesci e altri prodotti della pesca
02	Carboni fossili e ligniti; petrolio greggio e gas naturale
03	Minerali metalliferi e altri prodotti delle miniere e delle cave; torba; uranio e torio
04	Prodotti alimentari, bevande e tabacchi
05	Prodotti dell'industria tessile e dell'industria dell'abbigliamento; cuoio e prodotti in cuoio
06	Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli di paglia e materiali da intreccio; pasta da carta, carta e prodotti di carta; stampati e supporti registrati
07	Coke e prodotti petroliferi raffinati
08	Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali; articoli in gomma e in materie plastiche; combustibili nucleari
09	Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
10	Metalli; manufatti in metallo, escluse le macchine e gli apparecchi meccanici
11	Macchine e apparecchi meccanici n.c.a.; macchine per ufficio, elaboratori e sistemi informatici; macchine e apparecchi elettrici n.c.a.; apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni; apparecchi medicali, apparecchi di precisione e strumenti ottici; orologi
12	Mezzi di trasporto
13	Mobili; altri manufatti n.c.a.
14	Materie prime secondarie; rifiuti urbani e altri rifiuti
15	Posta, pacchi
16	Attrezzature e materiali utilizzati nel trasporto di merci
17	Merci trasportate nell'ambito di traslochi (uffici e abitazioni); bagagli trasportati separatamente dai passeggeri; autoveicoli trasportati per riparazione; altre merci non destinabili alla vendita n.c.a.
18	Merci raggruppate: merci di vario tipo trasportate insieme
19	Merci non individuabili: merci che per un qualunque motivo non possono essere individuate e quindi non possono essere attribuite ai gruppi da 01 a 16
20	Altre merci n.c.a.

ALLEGATO VII

REGOLAMENTO ABROGATO ED ELENCO DELLE SUE MODIFICAZIONI SUCCESSIVE

Regolamento (CE) No 1365/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 264 del 25.9.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) No 425/2007 della Commissione

limitatamente all'articolo 1

(GU L 103 del 20.4.2007, pag. 26).

Regolamento (CE) No 1304/2007 della Commissione

limitatamente all'articolo 4

(GU L 290 dell'8.11.2007, pag. 14).

Regolamento (UE) 2016/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 311 del 17.11.2016, pag. 20).




ALLEGATO VIII

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1365/2006	Presente regolamento
Articoli da 1 a 4	Articoli da 1 a 4
Articolo 4 bis	Article 5
Articolo 5	Articolo 6
Articolo 6	Articolo 7
Articolo 7	Articolo 8
Articolo 8	Articolo 9
Articolo 10	Articolo 11
Articolo 11	—
—	Articolo 12
Articolo 12	Articolo 13
Allegato A	Allegato I
Allegato B	Allegato II
Allegato C	Allegato III
Allegato D	Allegato IV
Allegato E	Allegato V
Allegato F	Allegato VI
—	Allegato VII
—	Allegato VIII

18CE1620



REGOLAMENTO (UE) 2018/975 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 4 luglio 2018****che definisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona definita dalla convenzione dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'obiettivo della politica comune della pesca (PCP), quale stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, è garantire uno sfruttamento delle risorse biologiche marine che contribuisca alla sostenibilità economica, ambientale e sociale a lungo termine.
- (2) Con la decisione 98/392/CE ⁽⁴⁾ del Consiglio, l'Unione ha approvato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che contiene principi e norme riguardanti la conservazione e la gestione delle risorse marine vive. Nell'ambito dei suoi obblighi internazionali più generali, l'Unione partecipa agli sforzi intesi a salvaguardare gli stock ittici nelle acque internazionali.
- (3) A norma della decisione 2012/130/UE ⁽⁵⁾ del Consiglio, dal 26 luglio 2010 l'Unione è parte contraente della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale («convenzione SPRFMO»), che ha istituito l'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (*South Pacific Regional Fisheries Management Organisation* – SPRFMO).
- (4) Nell'ambito della SPRFMO, la commissione della SPRFMO («commissione SPRFMO») è incaricata di adottare misure intese a garantire la conservazione a lungo termine e l'uso sostenibile delle risorse alieutiche attraverso l'applicazione dell'approccio precauzionale alla gestione della pesca e dell'approccio ecosistemico alla gestione della pesca, e a salvaguardare in questo modo gli ecosistemi marini che le ospitano. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.
- (5) È necessario assicurare che le misure di conservazione e di gestione adottate dalla SPRFMO («misure di conservazione e di gestione della SPRFMO») siano pienamente recepite nel diritto dell'Unione e che siano quindi attuate in modo uniforme ed efficace all'interno dell'Unione.
- (6) La SPRFMO ha la facoltà di adottare, per le zone e risorse di pesca che rientrano nella sua sfera di competenza, misure di conservazione e di gestione vincolanti per le parti contraenti della convenzione SPRFMO («parti contraenti»). Tali misure, essenzialmente rivolte alle parti contraenti, istituiscono obblighi anche per gli operatori, ad esempio per i comandanti delle imbarcazioni.

⁽¹⁾ GU C 288 del 31.8.2017, pag. 129.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 giugno 2018.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁽⁴⁾ Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).

⁽⁵⁾ Decisione 2012/130/UE del Consiglio, del 3 ottobre 2011, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (GU L 67 del 6.3.2012, pag. 1).



- (7) Il presente regolamento non dovrebbe includere le possibilità di pesca stabilite dalla SPRFMO, essendo queste assegnate nell'ambito del regolamento annuale sulle possibilità di pesca adottato a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- (8) In sede di attuazione delle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per promuovere l'utilizzo di attrezzi e tecniche di pesca selettivi e che abbiano un ridotto impatto ambientale.
- (9) Al fine di integrare rapidamente nel diritto dell'Unione le future modifiche vincolanti delle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica degli allegati e degli articoli pertinenti del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ⁽¹⁾. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (10) Al fine di garantire il rispetto della PCP, l'Unione ha adottato atti legislativi per stabilire un sistema di controllo, ispezione ed esecuzione che includa la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).
- (11) In particolare, il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ⁽²⁾ istituisce un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione dotato di un approccio globale e integrato, volto a garantire il rispetto di tutte le norme della PCP, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009. Il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio ⁽⁴⁾ istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. Inoltre, il regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ stabilisce norme per il rilascio e la gestione di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione che effettuano operazioni di pesca in acque sotto l'egida di un'organizzazione regionale per la gestione della pesca (ORGP) di cui l'Unione è parte contraente. I suddetti regolamenti attuano già una serie di disposizioni previste dalle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO. Pertanto non è necessario includere tali disposizioni nel presente regolamento.
- (12) L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha introdotto un obbligo di sbarco applicabile dal 1° gennaio 2015 alla pesca di piccole e grandi specie pelagiche, alla pesca a fini industriali e alla pesca del salmone nel Mar Baltico. Tuttavia, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del suddetto regolamento, l'obbligo di sbarco non pregiudica gli obblighi internazionali dell'Unione, quali quelli derivanti dalle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo per la pesca di stock ittici transzonali nella zona della convenzione SPRFMO.


⁽¹⁾ GUL 123 del 12.5.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).



*Articolo 2***Ambito di applicazione**

Il presente regolamento si applica:

- a) ai pescherecci dell'Unione operanti nella zona della convenzione SPRFMO;
- b) ai pescherecci dell'Unione che trasbordano prodotti della pesca prelevati nella zona della convenzione SPRFMO;
- c) ai pescherecci di paesi terzi che chiedono di accedere ai porti dell'Unione, o sono sottoposti a ispezione nei porti dell'Unione, e che trasportano prodotti della pesca prelevati nella zona della convenzione SPRFMO.

*Articolo 3***Relazione con altri atti dell'Unione**

Salvo i casi espressamente previsti nel presente regolamento, il presente regolamento si applica fatti salvi i regolamenti (CE) n. 1005/2008, (CE) n. 1224/2009 e (UE) 2017/2403.

*Articolo 4***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «zona della convenzione SPRFMO»: la zona geografica d'alto mare delimitata dall'articolo 5 della convenzione SPRFMO;
- 2) «peschereccio»: qualsiasi imbarcazione di qualsivoglia dimensione utilizzata o destinata allo sfruttamento commerciale delle risorse alieutiche, comprese le imbarcazioni ausiliarie, le imbarcazioni officina, le imbarcazioni che partecipano a operazioni di trasbordo e le imbarcazioni da trasporto attrezzate per il trasporto di prodotti della pesca, tranne le imbarcazioni container;
- 3) «peschereccio dell'Unione»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
- 4) «risorse alieutiche della SPRFMO»: tutte le risorse biologiche marine presenti nella zona della convenzione SPRFMO, a esclusione delle seguenti:
 - a) specie sedentarie che rientrano nella giurisdizione nazionale degli Stati costieri a norma dell'articolo 77, paragrafo 4, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 («UNCLOS»);
 - b) specie altamente migratorie elencate nell'allegato I della UNCLOS;
 - c) specie anadrome e catadrome;
 - d) mammiferi marini, rettili marini e uccelli marini;
- 5) «prodotti della pesca SPRFMO»: gli organismi acquatici, o prodotti da essi derivati, risultanti da un'attività di pesca nella zona della convenzione SPRFMO;
- 6) «attività di pesca»: ricerca del pesce, cala, posa, traino e salpamento di un attrezzo da pesca, recupero a bordo delle catture, trasbordo, conservazione a bordo, trasformazione a bordo, trasferimento e sbarco di pesci e prodotti della pesca;
- 7) «pesca di fondo»: la pesca praticata da un peschereccio operante con qualsiasi attrezzo che possa entrare in contatto con il fondo marino o con organismi bentonici durante il normale svolgimento delle operazioni;
- 8) «impronta della pesca di fondo»: l'estensione spaziale della pesca di fondo nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2006;
- 9) «pesca INN»: attività di pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata quali definite all'articolo 2, punti da 1) a 4), del regolamento (CE) n. 1005/2008;
- 10) «elenco provvisorio delle imbarcazioni INN della SPRFMO»: l'elenco iniziale dei pescherecci che si presume abbiano svolto attività di pesca INN stilato dal segretariato della SPRFMO e sottoposto all'esame del comitato tecnico e di applicazione della SPRFMO;



- 11) «pesca sperimentale»: un'attività di pesca che non è stata praticata, o che non è stata praticata con un tipo di attrezzo o una tecnica particolari, negli ultimi dieci anni;
- 12) «grande rete pelagica derivante»: rete da posta o altra rete o combinazione di reti che misura più di 2,5 chilometri di lunghezza lasciata alla deriva in superficie o nell'acqua e il cui scopo è che il pesce vi resti impigliato, intrappolato o ammagliato;
- 13) «rete da posta in acque profonde», quali tramaglio, rete fissa, rete ancorata, rete da immersione: gruppo di teli a parete singola, doppia o tripla, posizionato in verticale sul fondo o vicino al fondo, in cui il pesce resta intrappolato, ammagliato o impigliato. Essa è composta di un telo singolo o, meno comunemente, di un telo doppio o triplo montati assieme sulle stesse funi perimetrali. In un unico attrezzo possono essere combinati diversi tipi di rete. Tali reti possono essere utilizzate sia da sole sia, più comunemente, in un insieme articolato di numerose reti poste in fila («serie» di reti). L'attrezzo può essere fisso, ancorato al fondo o lasciato alla deriva, libero o collegato all'imbarcazione;
- 14) «parte non contraente cooperante della SPRFMO» (PNCC): uno Stato o un'entità di pesca che non è parte della convenzione SPRFMO, ma che ha accettato di cooperare pienamente all'attuazione delle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO;
- 15) «registro delle imbarcazioni della SPRFMO»: l'elenco, tenuto dal segretariato della SPRFMO, dei pescherecci autorizzati a pescare nella zona della convenzione notificati dalle parti contraenti e dalle PNCC;
- 16) «trasbordo»: lo scarico, per intero o in parte, dei prodotti della pesca detenuti a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio;
- 17) «altre specie di interesse»: le specie elencate nell'allegato XIII;
- 18) «ecosistema marino vulnerabile» (EMV): qualsiasi ecosistema marino la cui integrità (vale a dire la struttura o la funzione dell'ecosistema) è messa in pericolo, in base alle migliori informazioni scientifiche disponibili e al principio di precauzione, da effetti negativi significativi risultanti dal contatto fisico con gli attrezzi di fondo durante le normali operazioni di pesca e, in particolare, scogliere, montagne sottomarine, camini idrotermali, coralli d'acqua fredda e banchi di spugne d'acqua fredda.

TITOLO II

MISURE DI GESTIONE, CONSERVAZIONE E CONTROLLO RELATIVE A DETERMINATE SPECIE

CAPO I

Sugarello cileno (*Trachurus murphyi*)

Articolo 5

Informazioni sull'esaurimento del contingente di sugarello cileno

Gli Stati membri comunicano senza ritardo alla Commissione la data della chiusura di un'attività di pesca del sugarello cileno che ha raggiunto il 100 % del limite di cattura. La Commissione trasmette senza ritardo tale informazione al segretariato della SPRFMO.

Articolo 6


Copertura di osservazione nella pesca del sugarello cileno

Gli Stati membri garantiscono una copertura minima di osservazione scientifica pari al 10 % delle bordate effettuate da pescherecci battenti la loro bandiera. Nel caso di pescherecci che non effettuano più di due bordate all'anno, la copertura del 10 % è calcolata con riferimento ai giorni di pesca attiva per i pescherecci da traino e con riferimento alle cale per i pescherecci con reti da circuizione.

Articolo 7

Comunicazione dei dati per il sugarello cileno

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, le catture di sugarello cileno del mese precedente, in conformità dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO entro il ventesimo giorno di ogni mese.



2. In aggiunta al disposto del paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati seguenti riguardanti la pesca del sugarello cileno:

- a) entro il quindicesimo giorno di ogni mese, l'elenco dei loro pescherecci che hanno partecipato a operazioni di trasbordo nel corso del mese precedente. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO entro il ventesimo giorno di ogni mese.
- b) almeno 45 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO, la relazione scientifica annuale relativa all'anno precedente. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO almeno 30 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO.

Articolo 8

Ripartizione delle possibilità di pesca del sugarello cileno

In conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in sede di assegnazione delle possibilità di pesca per gli stock di sugarello cileno a loro disposizione, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi, anche di tipo ambientale, sociale ed economico, e si adoperano inoltre per ripartire equamente i contingenti nazionali tra i vari segmenti di flotta e prevedere incentivi per i pescherecci dell'Unione che impiegano attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale.

CAPO II

Uccelli marini

Articolo 9

Misure di mitigazione applicabili ai pescherecci con palangari a tutela degli uccelli marini

1. A tutti i pescherecci dell'Unione operanti con palangari si applicano le misure di mitigazione per gli uccelli marini stabilite nel presente articolo.
2. Tutti i pescherecci dell'Unione operanti con palangari demersali utilizzano palangari zavorrati e cavi scaccia-uccelli (cavi tori).
3. I pescherecci dell'Unione non calano i palangari durante le ore di oscurità.
4. I palangari zavorrati sono armati come indicato nell'allegato I.
5. I cavi scaccia-uccelli sono armati come indicato nell'allegato II.
6. Ai pescherecci dell'Unione è fatto divieto di riversare in mare scarti di pesce nelle fasi di cala e salpamento degli attrezzi. Qualora ciò non sia possibile e quando è necessario scaricare rifiuti biologici per considerazioni di sicurezza operativa, i pescherecci scaricano i rifiuti a intervalli superiori a due ore.

Articolo 10

Misure di mitigazione applicabili ai pescherecci da traino a tutela degli uccelli marini

1. A tutti i pescherecci dell'Unione operanti con attrezzi da traino si applicano le misure di mitigazione per gli uccelli marini stabilite nel presente articolo.
2. Durante la pesca i pescherecci dell'Unione utilizzano due cavi tori o, se le modalità operative non consentono un utilizzo efficace di tali dispositivi, un dissuasore a cortina per uccelli.
3. I dissuasori a cortina per uccelli sono armati come indicato nell'allegato III.
4. Ove possibile, ai pescherecci dell'Unione è fatto divieto di riversare in mare scarti di pesce nelle fasi di cala e salpamento degli attrezzi.
5. Ove possibile e opportuno, i pescherecci dell'Unione trasformano gli scarti in farina di pesce e conservano a bordo tutti i materiali di scarto; gli scarichi sono limitati a effluenti liquidi e acque reflue. Qualora ciò non sia possibile e opportuno, i pescherecci scaricano i rifiuti a intervalli superiori a due ore.



6. Ove possibile, le reti sono pulite dopo ogni operazione di pesca in modo da rimuovere i pesci impigliati e i materiali bentonici e scoraggiare le interazioni con uccelli durante l'utilizzo dell'attrezzo.
7. Il tempo di permanenza della rete sulla superficie dell'acqua nella fase di salpamento è ridotto al minimo grazie alla corretta manutenzione dei verricelli e all'uso di buone pratiche nelle operazioni di coperta.

Articolo 11

Comunicazione dei dati relativi agli uccelli marini

Nella relazione scientifica annuale di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri indicano:

- a) le misure di mitigazione per gli uccelli marini attuate da ogni peschereccio battente la loro bandiera e operante nella zona della convenzione SPRFMO;
- b) il livello di copertura di osservazione dedicata alla registrazione delle catture accessorie di uccelli marini;
- c) tutti i dati osservati riguardo alle interazioni con uccelli marini.

TITOLO III

MISURE DI GESTIONE, CONSERVAZIONE E CONTROLLO RELATIVE A DETERMINATI METODI DI PESCA


CAPO I

Pesca di fondo

Articolo 12

Autorizzazione di pesca

1. Gli Stati membri autorizzano i pescherecci battenti la loro bandiera a partecipare a un'attività di pesca di fondo unicamente previa autorizzazione della SPRFMO.
2. Gli Stati membri i cui pescherecci intendono esercitare attività di pesca di fondo nella zona della convenzione SPRFMO presentano domanda di autorizzazione alla Commissione almeno 45 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO in cui desiderano che la domanda sia esaminata. La Commissione trasmette la domanda al segretariato della SPRFMO almeno 30 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO. La domanda comprende gli elementi seguenti:
 - a) l'impronta della pesca di fondo, sulla base dell'attività di cattura o dello sforzo di pesca comprovati per la pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006, determinati dallo Stato membro in questione;
 - b) il livello medio annuo di catture nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006;
 - c) una valutazione d'impatto della pesca di fondo;
 - d) una valutazione intesa a stabilire se le attività proposte contribuiscono a promuovere la gestione sostenibile delle specie bersaglio e delle specie non bersaglio prelevate come catture accessorie e a proteggere gli ecosistemi marini che ospitano tali risorse, in particolare evitando impatti negativi significativi su EMV.
3. La valutazione d'impatto di cui al paragrafo 2, lettera c), è realizzata in conformità degli orientamenti internazionali per la gestione della pesca in acque profonde d'alto mare dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite pubblicate nel 2009 («orientamenti della FAO sulla pesca in acque profonde») e tiene conto della norma della SPRFMO per la valutazione d'impatto della pesca di fondo, nonché delle zone che ospitano o potrebbero ospitare EMV.
4. La Commissione comunica allo Stato membro interessato la decisione della SPRFMO riguardante l'autorizzazione a esercitare la pesca di fondo nella zona della convenzione SPRFMO per la quale è stata realizzata la valutazione d'impatto, nonché le eventuali condizioni applicabili e le misure pertinenti intese a evitare impatti negativi significativi su EMV.
5. Gli Stati membri provvedono affinché le valutazioni d'impatto di cui al paragrafo 2, lettera c), siano aggiornate ogni qualvolta l'attività di pesca subisca un cambiamento sostanziale in grado di produrre un impatto su EMV e, non appena ne dispongono, comunicano alla Commissione tali informazioni. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO.



*Articolo 13***Esercizio della pesca di fondo al di fuori dell'impronta della pesca di fondo o eccedente i livelli di cattura del periodo di riferimento**

1. Gli Stati membri non autorizzano i pescherecci battenti la loro bandiera a partecipare a un'attività di pesca di fondo al di fuori dell'impronta della pesca di fondo o eccedente i livelli di cattura del periodo di riferimento senza previa autorizzazione della SPRFMO.
2. Gli Stati membri i cui pescherecci intendono pescare al di fuori dell'impronta della pesca di fondo o superare il livello medio di catture annuali di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), presentano domanda di autorizzazione alla Commissione almeno 80 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO dell'anno in cui desiderano che la domanda sia esaminata. La Commissione trasmette la domanda al segretariato della SPRFMO almeno 60 giorni prima della riunione del comitato scientifico. La domanda comprende gli elementi seguenti:
 - a) una valutazione d'impatto della pesca di fondo;
 - b) una valutazione intesa a stabilire se le attività proposte contribuiscono a promuovere la gestione sostenibile delle specie bersaglio e delle specie non bersaglio prelevate come catture accessorie e a proteggere gli ecosistemi marini che ospitano tali risorse, in particolare evitando impatti negativi significativi su EMV.
3. La valutazione d'impatto di cui al paragrafo 2, lettera a), è realizzata in conformità degli orientamenti della FAO sulla pesca in acque profonde e tiene conto della norma della SPRFMO per la valutazione d'impatto della pesca di fondo, nonché delle zone che ospitano o potrebbero ospitare EMV.
4. La Commissione comunica allo Stato membro interessato la decisione della SPRFMO riguardante l'autorizzazione a esercitare la pesca di fondo nella zona della convenzione SPRFMO per la quale è stata realizzata la valutazione d'impatto, nonché le eventuali condizioni applicabili e misure pertinenti intese a evitare impatti negativi significativi su EMV.
5. Gli Stati membri provvedono affinché le valutazioni d'impatto di cui al paragrafo 2, lettera a), siano aggiornate ogni qualvolta l'attività di pesca subisca un cambiamento in grado di produrre un impatto su EMV e, non appena ne dispongono, comunicano alla Commissione tali informazioni. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO.

*Articolo 14***EMV nella pesca di fondo**


1. In attesa del parere del comitato scientifico della SPRFMO sui livelli di soglia, gli Stati membri stabiliscono i livelli di soglia applicabili alle scoperte di EMV per i pescherecci battenti la loro bandiera, tenuto conto del paragrafo 68 degli orientamenti della FAO sulla pesca in acque profonde.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera cessino le attività di pesca di fondo nel raggio di cinque miglia nautiche da qualsivoglia punto della zona della convenzione SPRFMO in cui le scoperte di EMV superano i livelli di soglia stabiliti a norma del paragrafo 1 del presente articolo. Gli Stati membri segnalano alla Commissione le scoperte di EMV in conformità degli orientamenti di cui all'allegato IV. La Commissione trasmette senza ritardo tali informazioni al segretariato della SPRFMO.

*Articolo 15***Copertura di osservazione nella pesca di fondo**

Gli Stati membri garantiscono una copertura di osservazione pari al 100 % sui pescherecci da traino battenti la loro bandiera adibiti alla pesca di fondo e pari almeno al 10 % sui pescherecci battenti la loro bandiera operanti con altri attrezzi da pesca di fondo.

*Articolo 16***Comunicazione dei dati relativi alla pesca di fondo**

1. Entro il quindicesimo giorno di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione le catture di specie prelevate nella pesca di fondo nel mese precedente, in conformità dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009.



2. Entro il quindicesimo giorno di ogni mese gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco dei pescherecci battenti la loro bandiera che esercitano la pesca attiva e di quelli che partecipano a operazioni di trasbordo. La Commissione ne informa il segretariato della SPRFMO entro cinque giorni dal ricevimento.

3. Gli Stati membri vietano ai pescherecci battenti la loro bandiera di partecipare alla pesca di fondo qualora non siano stati trasmessi i dati minimi prescritti riguardanti l'identificazione del peschereccio di cui all'allegato V.

CAPO II

Pesca sperimentale

Articolo 17

Autorizzazione della pesca sperimentale

1. Gli Stati membri che intendono autorizzare un peschereccio battente la loro bandiera a partecipare a un'attività di pesca sperimentale presentano alla Commissione, almeno 80 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO:

- a) una domanda di autorizzazione recante le informazioni di cui all'allegato V;
- b) un piano delle operazioni di pesca in conformità dell'allegato VI, in cui figuri l'impegno a rispettare il piano di raccolta dati della SPRFMO di cui all'articolo 18, paragrafi 3, 4 e 5.

2. Almeno 60 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO, la Commissione trasmette la domanda alla Commissione della SPRFMO e il piano delle operazioni di pesca al comitato scientifico della SPRFMO.

3. La Commissione comunica allo Stato membro interessato la decisione della SPRFMO riguardante l'autorizzazione a esercitare la pesca sperimentale.

Articolo 18

Pesca sperimentale

1. Gli Stati membri autorizzano i pescherecci battenti la loro bandiera a partecipare a un'attività di pesca sperimentale unicamente previa autorizzazione della SPRFMO.

2. Gli Stati membri provvedono affinché la partecipazione dei pescherecci battenti la loro bandiera a un'attività di pesca sperimentale si svolga in conformità del piano delle operazioni di pesca approvato dalla SPRFMO.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i dati richiesti dal piano di raccolta dati della SPRFMO siano inviati alla Commissione, la quale li trasmette al segretariato della SPRFMO.

4. Ai pescherecci dell'Unione autorizzati a partecipare alla pesca sperimentale è fatto divieto di continuare a pescare nell'ambito della pesca sperimentale in questione a meno che i dati richiesti dal piano di raccolta dati della SPRFMO, relativi all'ultima stagione in cui la pesca ha avuto luogo, non siano stati trasmessi al segretariato della SPRFMO e il comitato scientifico della SPRFMO non abbia avuto la possibilità di esaminarli.


5. Gli Stati membri i cui pescherecci partecipano alla pesca sperimentale provvedono che sia assicurata la presenza, su ogni peschereccio battente la propria bandiera, di uno o più osservatori indipendenti, a seconda delle necessità, in grado di raccogliere i dati in base al piano di raccolta dati della SPRFMO.

Articolo 19

Sostituzione di pescherecci nell'ambito della pesca sperimentale

1. In deroga agli articoli 17 e 18, gli Stati membri possono autorizzare un'imbarcazione battente la loro bandiera che non sia identificata nel piano delle operazioni di pesca a partecipare a un'attività di pesca sperimentale se un peschereccio identificato nel piano è impossibilitato a pescare per legittimi motivi operativi o di forza maggiore. In tali casi, lo Stato membro interessato informa senza ritardo la Commissione e fornisce:

- a) dati esaustivi relativi all'imbarcazione sostitutiva;



- b) un resoconto completo delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove a sostegno;
 - c) le caratteristiche e una descrizione completa dei tipi di attrezzo da pesca che devono essere utilizzati dall'imbarcazione sostitutiva.
2. La Commissione trasmette senza ritardo tali informazioni al segretariato della SPRFMO.

CAPO III

Grandi reti pelagiche derivanti, reti da posta in acque profonde e altre reti da posta

Articolo 20

Grandi reti pelagiche derivanti e reti da posta in acque profonde

L'uso di grandi reti pelagiche derivanti e di tutte le reti da posta in acque profonde è vietato in tutta la zona della convenzione SPRFMO.

Articolo 21

Reti da posta

Gli Stati membri le cui imbarcazioni intendano transitare nella zona della convenzione SPRFMO con reti da posta a bordo provvedono a quanto segue:

- a) comunicano al segretariato della SPRFMO il loro ingresso nella zona della convenzione SPRFMO con almeno 36 ore di anticipo, precisando le date previste di ingresso e di uscita nonché la lunghezza delle reti da posta a bordo;
- b) provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera siano dotati di un sistema di controllo dei pescherecci (*vessel monitoring system* – VMS) che trasmette dati ogni due ore mentre si trovano nella zona della convenzione SPRFMO;
- c) trasmettono rapporti di posizione VMS al segretariato della SPRFMO entro 30 giorni dopo aver lasciato la zona della convenzione SPRFMO; e
- d) in caso di perdita accidentale o caduta in mare delle reti da posta, comunicano al segretariato della SPRFMO quanto prima, e in ogni caso entro 48 ore dalla perdita o dalla caduta in mare dell'attrezzo, la data, l'ora, la posizione e la lunghezza (in metri) delle reti da posta perse.

TITOLO IV

MISURE COMUNI DI CONTROLLO


CAPO I

Autorizzazioni

Articolo 22

Registro delle imbarcazioni della SPRFMO

1. Entro il 15 novembre di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione un elenco dei pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati a pescare nella zona della convenzione SPRFMO per l'anno successivo, in cui figurino le informazioni di cui all'allegato V. La Commissione inoltra tale elenco al segretariato della SPRFMO. Nel valutare la possibilità di rilasciare autorizzazioni di pesca per la zona della convenzione SPRFMO, gli Stati membri tengono conto degli antecedenti dei pescherecci e degli operatori con riguardo al rispetto delle norme.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati a pescare nella zona della convenzione SPRFMO almeno 20 giorni prima della data di prima entrata dei pescherecci nella zona della convenzione SPRFMO. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO almeno 15 giorni prima della data di prima entrata nella zona della convenzione SPRFMO.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i dati dei pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati a pescare nella zona della convenzione SPRFMO siano aggiornati. Eventuali modifiche sono comunicate entro dieci giorni alla Commissione. La Commissione informa il segretariato della SPRFMO entro cinque giorni dal ricevimento di tale notifica.



4. In caso di revoca, rinuncia o di altre circostanze che invalidino un'autorizzazione, gli Stati membri informano senza indugio la Commissione affinché possa trasmettere tale informazione al segretariato della SPRFMO entro tre giorni dalla data in cui l'autorizzazione cessa di essere valida.

5. Ai pescherecci dell'Unione che non figurano nel registro delle imbarcazioni della SPRFMO non è consentito praticare attività di pesca di specie soggette alla responsabilità della SPRFMO nella zona della convenzione SPRFMO.

CAPO II

Trasbordo

Articolo 23

Disposizioni generali in materia di trasbordi

1. Il presente capo si applica alle operazioni di trasbordo effettuate:
 - a) nella zona della convenzione SPRFMO, con riguardo a risorse alieutiche gestite dalla SPRFMO, e ad altre specie catturate in associazione con tali risorse, prelevate nella zona della convenzione SPRFMO;
 - b) fuori dalla zona della convenzione SPRFMO, con riguardo a risorse alieutiche gestite dalla SPRFMO e ad altre specie catturate in associazione con tali risorse, prelevate nella zona della convenzione SPRFMO.
2. I trasbordi in mare e in porto sono effettuati unicamente tra pescherecci iscritti nel registro delle imbarcazioni della SPRFMO.
3. Il trasferimento in mare di carburante, membri dell'equipaggio, attrezzi o altre forniture nella zona della convenzione SPRFMO è effettuato unicamente tra pescherecci iscritti nel registro delle imbarcazioni della SPRFMO.
4. Nelle acque dell'Unione sono vietate le operazioni di trasbordo in mare relative a risorse alieutiche gestite dalla SPRFMO e ad altre specie catturate in associazione con tali risorse, prelevate nella zona della convenzione SPRFMO.

Articolo 24

Notifica dei trasbordi di sugarello cileno e di specie demersali

1. In caso di trasbordo di sugarello cileno e di specie demersali catturati nella zona della convenzione SPRFMO da pescherecci dell'Unione, a prescindere dal luogo in cui avviene l'operazione, le autorità dello Stato membro di bandiera trasmettono contemporaneamente alla Commissione e al segretariato della SPRFMO le informazioni seguenti:
 - a) una notifica dell'intenzione di trasbordare, indicante un periodo di 14 giorni durante il quale si prevede di effettuare il trasbordo di sugarello cileno e di specie demersali catturati nella zona della convenzione SPRFMO, la quale deve pervenire sette giorni prima del primo giorno del periodo di 14 giorni;
 - b) una notifica del trasbordo effettivo, che deve pervenire almeno 12 ore prima dell'ora prevista delle attività in questione.

Gli Stati membri possono autorizzare l'operatore del peschereccio dell'Unione a trasmettere tali informazioni direttamente al segretariato della SPRFMO per via elettronica, purché siano contestualmente trasmesse alla Commissione.

2. Le notifiche di cui al paragrafo 1 comprendono le informazioni pertinenti riguardanti l'operazione di trasbordo, in particolare la data, l'ora e il luogo previsti, l'attività di pesca e informazioni sui pescherecci dell'Unione che partecipano al trasbordo, in conformità dell'allegato VII.

Articolo 25

Controllo delle operazioni di trasbordo di sugarello cileno e di specie demersali

1. Se a bordo del peschereccio dell'Unione cedente o ricevente è presente un osservatore, esso provvede a controllare le attività di trasbordo. L'osservatore compila il giornale di bordo della SPRFMO per i trasbordi conformemente all'allegato VIII per verificare la quantità e le specie dei prodotti della pesca trasbordati e ne trasmette copia alle autorità competenti dello Stato membro di cui l'imbarcazione sottoposta a osservazione batte bandiera.



2. Lo Stato membro di cui il peschereccio batte bandiera presenta alla Commissione, entro dieci giorni dallo sbarco dell'osservatore, i dati da questo inseriti nel giornale di bordo per i trasbordi SPRFMO. La Commissione trasmette tali dati al segretariato della SPRFMO entro 15 giorni dalla data dello sbarco.

3. Ai fini della verifica della quantità e delle specie dei prodotti della pesca trasbordati, e onde garantire che tale verifica possa essere effettuata in modo corretto, l'osservatore presente a bordo ha pieno accesso al peschereccio dell'Unione sottoposto a osservazione, anche per quanto riguarda l'equipaggio, gli attrezzi, le apparecchiature, i registri (anche in formato elettronico) e le stive.

Articolo 26

Informazioni che devono essere comunicate dopo il trasbordo di sugarello cileno e di specie demersali

1. Entro sette giorni dall'operazione di trasbordo, gli Stati membri le cui imbarcazioni vi hanno partecipato comunicano tutti i dettagli operativi contemporaneamente al segretariato della SPRFMO e alla Commissione, in conformità dell'allegato IX.

2. Gli Stati membri possono autorizzare l'esercente il peschereccio dell'Unione a trasmettere per via elettronica le informazioni di cui al paragrafo 1 direttamente al segretariato della SPRFMO, purché vengano contestualmente trasmesse alla Commissione. L'esercente il peschereccio dell'Unione trasmette alla Commissione ogni richiesta di chiarimenti ricevuta dal segretariato della SPRFMO.

CAPO III

Raccolta e comunicazione dei dati

Articolo 27

Raccolta e comunicazione dei dati

1. Oltre agli obblighi di comunicazione dei dati di cui agli articoli 7, 11, 14, 16, 18, 25 e 26, gli Stati membri le cui imbarcazioni svolgono attività di pesca nella zona della convenzione SPRFMO trasmettono alla Commissione i dati di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. Entro il 15 settembre di ogni anno gli Stati membri le cui imbarcazioni svolgono attività di pesca nella zona della convenzione SPRFMO comunicano alla Commissione il peso vivo di tutte le specie o di tutti i gruppi di specie catturati nel corso dell'anno civile precedente. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO entro il 30 settembre.

3. Entro il 15 giugno di ogni anno, gli Stati membri le cui imbarcazioni svolgono attività di pesca nella zona della convenzione SPRFMO comunicano alla Commissione i dati relativi alle attività di pesca a strascico sulla base delle singole retate, i dati relativi alla pesca con palangari di fondo sulla base delle singole cale, e i dati relativi agli sbarchi, ivi compreso per le imbarcazioni frigorifere, e ai trasbordi. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO entro il 30 giugno.

4. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, requisiti dettagliati per la comunicazione dei dati di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

CAPO IV

Programmi di osservazione

Articolo 28

Programmi di osservazione

1. Gli Stati membri le cui imbarcazioni svolgono attività di pesca nella zona della convenzione SPRFMO istituiscono programmi di osservazione per raccogliere i dati di cui all'allegato X.

2. Entro il 15 settembre di ogni anno, gli Stati membri le cui imbarcazioni svolgono attività di pesca nella zona della convenzione SPRFMO trasmettono alla Commissione i dati delle osservazioni di cui all'allegato X per l'anno civile precedente. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO entro il 30 settembre.



3. Entro il 15 agosto di ogni anno, gli Stati membri le cui imbarcazioni svolgono attività di pesca nella zona della convenzione SPRFMO presentano una relazione annuale sull'attuazione del programma di osservazione nel corso dell'anno precedente. La relazione descrive la formazione impartita agli osservatori, la struttura e la portata del programma, il tipo di dati raccolti ed eventuali problemi incontrati nel corso dell'anno. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO entro il 1° settembre.

Articolo 29

Sistema di controllo dei pescherecci

1. Il dispositivo di localizzazione satellitare installato a bordo dei pescherecci dell'Unione assicura la trasmissione automatica dei dati VMS al centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato membro di bandiera con un margine di errore relativo alla posizione inferiore a 100 metri in normali condizioni di funzionamento della navigazione via satellite.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi CCP trasmettano automaticamente e costantemente i dati VMS delle imbarcazioni battenti la loro bandiera e impegnate in attività di pesca nella zona della convenzione SPRFMO al segretariato della SPRFMO almeno una volta all'ora e affinché i dispositivi di localizzazione satellitare installati a bordo delle imbarcazioni battenti la loro bandiera siano in grado di trasmettere i dati VMS almeno ogni 15 minuti.
3. Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la zona della convenzione SPRFMO comprende una zona di 100 miglia nautiche al di fuori della zona della convenzione SPRFMO, all'interno della quale si applica il paragrafo 1 del presente articolo.
4. Gli Stati membri provvedono affinché, per i pescherecci battenti la loro bandiera, qualora l'antenna del dispositivo di localizzazione satellitare sia montata separatamente dall'involucro fisico che alloggia il dispositivo, sia utilizzata un'unica antenna comune per il decodificatore e per il trasmettitore della navigazione satellitare, e l'involucro fisico sia collegato all'antenna tramite un unico pezzo di cavo continuo.

CAPO V

Controllo dei pescherecci di paesi terzi nei porti degli Stati membri

Articolo 30


Punti di contatto e porti designati

1. Gli Stati membri che intendono concedere l'accesso ai propri porti a pescherecci di paesi terzi che hanno a bordo prodotti della pesca catturati nella zona della convenzione SPRFMO o prodotti della pesca ottenuti da tali risorse che non sono stati precedentemente sbarcati o trasbordati in un porto o in mare:
 - a) designano i porti ai quali i pescherecci di paesi terzi possono chiedere di accedere a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1005/2008;
 - b) designano un punto di contatto per la ricezione della notifica preventiva a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1005/2008;
 - c) designano un punto di contatto per la ricezione dei rapporti di ispezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche dell'elenco dei punti di contatto designati e porti designati almeno 40 giorni prima che esse prendano effetto. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO almeno 30 giorni prima che le modifiche prendano effetto.

Articolo 31

Notifica preventiva

1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli Stati membri di approdo dispongono che i pescherecci di paesi terzi che intendono sbarcare o trasbordare nei loro porti risorse alieutiche gestite dalla SPRFMO che non sono state precedentemente sbarcate o trasbordate trasmettano, almeno 48 ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto, le informazioni seguenti in conformità dell'allegato XI:
 - a) identificazione dell'imbarcazione (identificazione esterna, nome, bandiera, eventuale numero dell'Organizzazione marittima internazionale (*International Maritime Organization* – IMO) e indicativo internazionale di chiamata (*international radio call sign* – IRCS));
 - b) nome del porto designato in cui il peschereccio chiede di entrare e scopo dello scalo (sbarco o trasbordo);



- c) copia dell'autorizzazione di pesca o, se del caso, di qualsiasi altra autorizzazione posseduta dal peschereccio a sostegno di operazioni su prodotti della pesca regolamentati dalla SPRFMO o per il trasbordo di tali prodotti della pesca;
 - d) data e ora previste di arrivo in porto;
 - e) quantitativo stimato, in chilogrammi, di ciascun prodotto della pesca regolamentato dalla SPRFMO detenuto a bordo, con indicazione della zona di cattura. Se a bordo dell'imbarcazione non sono presenti prodotti della pesca regolamentati dalla SPRFMO, è trasmessa una relazione indicante l'assenza di catture;
 - f) quantitativo stimato, in chilogrammi, di ciascun prodotto della pesca regolamentato dalla SPRFMO che deve essere sbarcato o trasbordato, con indicazione della zona di cattura;
 - g) elenco dei membri dell'equipaggio;
 - h) date della bordata di pesca.
2. Se a bordo del peschereccio di un paese terzo sono presenti prodotti della pesca SPRMO, le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 sono accompagnate da un certificato di cattura convalidato in conformità del capo III del regolamento (CE) n. 1005/2008.
3. Gli Stati membri di approdo possono inoltre chiedere eventuali informazioni addizionali al fine di stabilire se il peschereccio abbia partecipato ad attività di pesca INN o ad attività correlate.
4. Gli Stati membri di approdo possono fissare un termine di notifica più breve o più lungo rispetto a quanto specificato al paragrafo 1, tenendo conto, tra l'altro, del tipo di prodotto della pesca e della distanza tra le zone di pesca e i propri porti. In tal caso, gli Stati membri di approdo ne informano la Commissione, che trasmette senza ritardo tale informazione al segretariato della SPRFMO.

Articolo 32

Autorizzazione di sbarco o di trasbordo in porto

Ricevute le informazioni pertinenti a norma dell'articolo 31, lo Stato membro di approdo decide se autorizzare o negare l'entrata in porto di un peschereccio di un paese terzo. Se a un peschereccio di un paese terzo è stata negata l'entrata, lo Stato membro di approdo ne informa la Commissione, che trasmette senza ritardo tale informazione al segretariato della SPRFMO. Gli Stati membri di approdo negano l'entrata ai pescherecci che figurano nell'elenco delle imbarcazioni INN della SPRFMO.

Articolo 33

Ispezioni in porto

1. Gli Stati membri di approdo sottopongono a ispezione almeno il 5 % delle operazioni di sbarco e trasbordo di prodotti della pesca regolamentati dalla SPRFMO realizzate da pescherecci di paesi terzi nei loro porti designati.
2. Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli Stati membri di approdo sottopongono a ispezione i pescherecci di paesi terzi nei casi seguenti:
- a) se un'altra parte contraente, una PNCC o una ORGP competente chiede che un determinato peschereccio sia sottoposto a ispezione, in particolare se tale richiesta è supportata da prove che dimostrino che il peschereccio in questione ha praticato attività INN o se sussistono chiari motivi per ritenerlo;
 - b) se il peschereccio non ha provveduto a trasmettere tutte le informazioni di cui all'articolo 31;
 - c) se a un peschereccio sono stati negati l'entrata o l'uso di un porto in base a disposizioni della SPRFMO o di altre ORGP.

Articolo 34

Procedura di ispezione

1. Il presente articolo si applica in aggiunta alle norme sulla procedura di ispezione di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1005/2008.
2. Gli ispettori degli Stati membri devono essere in possesso di un documento di identità in corso di validità. Essi sono autorizzati a riprodurre tutti i documenti ritenuti pertinenti.



3. Le ispezioni sono condotte in modo tale da limitare al massimo le interferenze e l'intralcio arrecati a pescherecci di paesi terzi e da evitare, nella misura del possibile, che sia compromessa la qualità delle catture.
4. Al termine dell'ispezione, al comandante è data la possibilità di aggiungere eventuali osservazioni o obiezioni al rapporto di ispezione e di contattare l'autorità competente dello Stato membro di approdo in relazione al rapporto di ispezione. Il modello per il rapporto di ispezione figura nell'allegato XII. Una copia del rapporto è fornita al comandante dell'imbarcazione.
5. Entro 12 giorni lavorativi dalla data di completamento dell'ispezione, lo Stato membro di approdo trasmette alla Commissione una copia del rapporto di ispezione di cui all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, compilato in conformità dell'allegato XII del presente regolamento. La Commissione trasmette il rapporto al segretariato della SPRFMO entro 15 giorni lavorativi dalla data di completamento dell'ispezione.
6. Se il rapporto di ispezione non può essere trasmesso alla Commissione entro 15 giorni lavorativi per trasmissione al segretariato della SPRFMO, lo Stato membro di approdo comunica alla Commissione in tempo utile i motivi del ritardo e la data in cui il rapporto sarà presentato, in modo da consentire alla Commissione di informare il segretariato della SPRFMO entro il termine di 15 giorni lavorativi.

Articolo 35

Procedura in caso di violazioni delle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO accertate durante le ispezioni in porto

1. Se le informazioni raccolte nel corso dell'ispezione dimostrano che un peschereccio di un paese terzo ha commesso una violazione delle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO, in aggiunta all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1005/2008 si applica il presente articolo.
2. Le autorità competenti dello Stato membro di approdo trasmettono una copia del rapporto di ispezione alla Commissione non appena possibile, e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi. La Commissione trasmette senza ritardo tale rapporto al segretariato della SPRFMO e al punto di contatto della parte contraente o della PNCC di cui il peschereccio batte bandiera.
3. Gli Stati membri di approdo notificano immediatamente i provvedimenti adottati in caso di violazioni all'autorità competente della parte contraente o della PNCC di cui il peschereccio batte bandiera e alla Commissione, che trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO.

CAPO VI

Esecuzione

Articolo 36


Presunte violazioni di misure di conservazione e di gestione della SPRFMO segnalate dagli Stati membri

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, almeno 145 giorni prima della riunione annuale della Commissione della SPRFMO, ogni informazione documentata che indichi possibili casi di inosservanza, da parte dei pescherecci, di misure di conservazione e di gestione della SPRFMO nella zona della convenzione SPRFMO nel corso degli ultimi due anni. La Commissione esamina tali informazioni e, se opportuno, le trasmette al segretariato della SPRFMO almeno 120 giorni prima della riunione annuale.

Articolo 37

Inclusione di un peschereccio dell'Unione nell'elenco provvisorio delle imbarcazioni INN della SPRFMO

1. Se riceve dal segretariato della SPRFMO la notifica ufficiale dell'inclusione di un peschereccio dell'Unione nell'elenco provvisorio delle imbarcazioni INN della SPRFMO, la Commissione la trasmette allo Stato membro di bandiera per osservazioni, unitamente ai documenti giustificativi e a qualsiasi altra informazione documentata fornita dal segretariato della SPRFMO, almeno 45 giorni prima della riunione annuale della Commissione della SPRFMO. La Commissione esamina tali informazioni e le trasmette al segretariato della SPRFMO almeno 30 giorni prima della riunione annuale.



2. Una volta ricevuta la notifica dalla Commissione, le autorità dello Stato membro di bandiera informano il proprietario del peschereccio della sua inclusione nell'elenco provvisorio delle imbarcazioni INN della SPRFMO, specificando le conseguenze che possono derivare dal fatto che tale inclusione sia confermata nell'elenco delle imbarcazioni INN adottato dalla SPRFMO.

Articolo 38

Misure riguardanti i pescherecci inclusi nell'elenco delle imbarcazioni INN della SPRFMO

1. All'adozione dell'elenco delle imbarcazioni INN della SPRFMO, la Commissione chiede allo Stato membro di bandiera di notificare al proprietario del peschereccio figurante nell'elenco delle imbarcazioni INN della SPRFMO la sua inclusione nell'elenco, specificando le conseguenze che ne derivano.

2. Se dispone di informazioni indicanti una variazione di nome o di IRCS di un peschereccio figurante nell'elenco delle imbarcazioni INN della SPRFMO, lo Stato membro, appena possibile, trasmette tali informazioni alla Commissione. La Commissione trasmette senza ritardo tali informazioni al segretariato della SPRFMO.

Articolo 39

Presunte inosservanze notificate dal segretariato della SPRFMO

1. Nel caso in cui riceva dal segretariato della SPRFMO informazioni relative a una presunta inosservanza, da parte di uno Stato membro, della convenzione SPRFMO e/o di misure di conservazione e di gestione SPRFMO, la Commissione trasmette senza ritardo tali informazioni allo Stato membro interessato.

2. Lo Stato membro comunica alla Commissione, almeno 45 giorni prima della riunione annuale della Commissione della SPRFMO, l'esito delle indagini eventualmente realizzate con riguardo alle presunte inosservanze e le eventuali misure adottate per porvi rimedio. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO almeno 30 giorni prima della riunione annuale.

Articolo 40

Presunte violazioni di misure di conservazione e di gestione della SPRFMO segnalate da una parte contraente o da una PNCC

1. Gli Stati membri designano un punto di contatto per la ricezione dei rapporti di ispezione in porto trasmessi dalle parti contraenti e dalle PNCC.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche del punto di contatto designato almeno 40 giorni prima che esse prendano effetto. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato della SPRFMO almeno 30 giorni prima che le modifiche in questione prendano effetto.

3. Se il punto di contatto designato da uno Stato membro riceve da una parte contraente o da una PNCC un rapporto di ispezione che fornisca la prova che un peschereccio battente bandiera di tale Stato membro ha commesso una violazione delle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO, lo Stato membro di bandiera indaga immediatamente sulla presunta violazione e comunica alla Commissione lo stato di avanzamento dell'indagine e le azioni di esecuzione eventualmente adottate, per consentire alla Commissione di informare il segretariato della SPRFMO entro tre mesi dal ricevimento della notifica. Se non può fornire alla Commissione una relazione sullo stato dell'indagine entro tre mesi dal ricevimento del rapporto di ispezione, lo Stato membro comunica alla Commissione, entro lo stesso periodo di tre mesi, i motivi del ritardo e la data entro cui la relazione sarà presentata. La Commissione trasmette al segretariato della SPRFMO le informazioni relative allo stato o al ritardo dell'indagine.

Articolo 41

Guasto tecnico del dispositivo di localizzazione satellitare

1. In caso di guasto tecnico del dispositivo di localizzazione satellitare, i pescherecci dell'Unione trasmettono ogni quattro ore i dati seguenti al CCP dello Stato membro di cui battono bandiera, avvalendosi di mezzi di telecomunicazione adeguati:

- a) numero IMO;
- b) IRCS;
- c) nome dell'imbarcazione;



- d) nome del comandante dell'imbarcazione;
- e) posizione (latitudine e longitudine), data e ora (UTC);
- f) attività (pesca/transito/trasbordo).

2. Gli Stati membri provvedono affinché, nel caso in cui il guasto tecnico del dispositivo di localizzazione satellitare non sia stato risolto entro 60 giorni dall'inizio dell'obbligo di trasmissione di cui al paragrafo 1, i pescherecci battenti la loro bandiera cessino l'attività di pesca, ripongano tutti gli attrezzi da pesca e rientrino in porto senza ritardo per riparare il dispositivo stesso.

3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano in aggiunta alle prescrizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 404/2011.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42

Riservatezza

I dati raccolti e scambiati nell'ambito del presente regolamento sono trattati in conformità delle norme in materia di riservatezza di cui agli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 43

Procedure di modifica


Al fine di integrare nel diritto dell'Unione le modifiche delle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 44 per modificare:

- a) gli allegati del presente regolamento;
- b) i termini di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, all'articolo 11, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, all'articolo 22, paragrafi da 1 a 4, all'articolo 24, paragrafo 1, all'articolo 25, paragrafo 2, all'articolo 26, paragrafo 1, all'articolo 27, paragrafi 2 e 3, all'articolo 28, paragrafi 2 e 3, all'articolo 29, paragrafo 1, all'articolo 30, paragrafo 2, all'articolo 31, paragrafo 1, all'articolo 34, paragrafi 5 e 6, all'articolo 35, paragrafi 2 e 3, all'articolo 36, all'articolo 37, paragrafo 1, all'articolo 39, paragrafo 2, all'articolo 40, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 41, paragrafi 1 e 2;
- c) la copertura di osservazione di cui agli articoli 6 e 15;
- d) il periodo di riferimento per determinare l'impronta della pesca di fondo di cui all'articolo 12, paragrafo 2;
- e) la copertura delle attività di ispezione di cui all'articolo 33, paragrafo 1;
- f) il tipo di informazioni e di dati richiesti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 11, all'articolo 12, paragrafi 2 e 3, all'articolo 13, paragrafi 2 e 3, all'articolo 14, paragrafo 1, all'articolo 16, paragrafi 1, e 2, all'articolo 17, paragrafo 1, all'articolo 18, paragrafi 2 e 3, all'articolo 19, paragrafo 1, all'articolo 24, paragrafo 1, all'articolo 25, paragrafo 2, all'articolo 27, paragrafi 2 e 3, all'articolo 28, paragrafo 3, all'articolo 31, paragrafo 1, e all'articolo 41, paragrafo 1.

Articolo 44

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 43 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 19 luglio 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 43 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.



4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 43 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 45

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dall'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 46

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 4 luglio 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

La presidente


K. EDTSTADLER

ALLEGATO I

Norme relative allo zavorramento dei palangari

Le imbarcazioni utilizzano un sistema di zavorramento dei palangari che consenta di ottenere una velocità d'immersione minima dimostrabile del palangaro di 0,3 metri/secondo a una profondità di 15 metri per attrezzo. In particolare:

- a) i palangari dotati di pesi esterni nel sistema spagnolo e i trotilines utilizzano una massa minima di 8,5 kg a intervalli non superiori a 40 m se si utilizzano sassi, di 6 kg a intervalli non superiori a 20 m per il cemento e di 5 kg a intervalli non superiori a 40 m per pesi di metallo pieno;
- b) i palangari automatici (autoline) con pesi esterni utilizzano una massa minima di 5 kg a intervalli non superiori a 40 m e sono calati dall'imbarcazione in modo da evitare tensioni a poppa (che potrebbero far riemergere dall'acqua sezioni del palangaro già calate);
- c) i palangari con pesi integrati hanno un nucleo di piombo di almeno 50 g/m.



ALLEGATO II

Specifiche per i cavi scaccia-uccelli

Due cavi scaccia-uccelli sono sempre tenuti a bordo dell'imbarcazione e sono utilizzati a ogni cala dell'attrezzo. In particolare:


- a) i cavi scaccia-uccelli sono fissati all'imbarcazione in modo che, una volta calate, le esche siano protette dal cavo, anche in caso di vento trasversale;
- b) i cavi scaccia-uccelli utilizzano bandierine dai colori vivaci, abbastanza lunghe da poter raggiungere la superficie dell'acqua in condizioni di calma («bandierine lunghe»), disposte a intervalli non superiori a 5 m almeno per i primi 55 m di cavo e fissate al cavo con tornichetti per impedire che si aggroviglino intorno al cavo stesso;
- c) i cavi scaccia-uccelli possono anche utilizzare bandierine di almeno 1 m di lunghezza («bandierine corte») disposte a intervalli non superiori a 1 m;
- d) se si spezzano o sono danneggiati durante l'uso, i cavi scaccia-uccelli sono riparati o sostituiti, in modo che, prima che siano calati nuovi ami in acqua, siano rispettate le presenti specifiche;
- e) i cavi scaccia-uccelli sono utilizzati in modo che:
 - i) rimangano al di sopra della superficie dell'acqua quando gli ami sono sommersi a una profondità di 15 m, oppure
 - ii) abbiano una lunghezza minima di 150 m quando sono dispiegati e sospesi a un punto dell'imbarcazione situato ad almeno 7 m sopra il livello dell'acqua in assenza di moto ondoso.

ALLEGATO III

Specifiche per i dissuasori a cortina per uccelli

Un dissuasore a cortina per uccelli è costituito da due o più travi fissate a poppa dell'imbarcazione, di cui almeno una è fissata a tribordo e almeno un'altra a babordo della imbarcazione:

- a) ciascuna trave si estende per almeno 4 m verso l'esterno dalla fiancata o dalla poppa dell'imbarcazione;
- b) alle travi sono fissati cavi pendenti a una distanza massima di 2 m l'uno dall'altro;
- c) all'estremità dei cavi pendenti sono fissati coni di plastica, aste o altri materiali resistenti e di colore vivace, in modo tale che la parte inferiore del cono, dell'asta o dei materiali utilizzati si trovi a non più di 500 mm sopra il livello dell'acqua, in assenza di vento e moto ondoso;
- d) per evitare che si impiglino, tra i cavi possono essere fissate corde o fettucce.



ALLEGATO IV

Orientamenti per la preparazione e la presentazione di notifiche in caso di scoperta di EMV1. *Informazioni generali*

Indicare: informazioni di contatto, bandiera, nome della o delle imbarcazioni e date di raccolta dei dati.

2. *Ubicazione dell'EMV*

Indicare le posizioni di inizio e fine di tutte le cale di attrezzi e osservazioni.

Fornire mappe dei luoghi di pesca, della batimetria sottostante o dell'habitat e indicare la scala spaziale delle attività di pesca.

Indicare la o le profondità di pesca.

3. *Attrezzo da pesca*

Indicare gli attrezzi da pesca utilizzati in ciascun luogo.


4. *Altri dati raccolti*

Se possibile, indicare gli altri dati raccolti nei luoghi di pesca o in loro prossimità.

Ad esempio: batimetria multifascio, dati oceanografici quali profili CDT, profili delle correnti, chimica dell'acqua, tipi di substrato registrati nei luoghi di pesca o in loro prossimità, altra fauna osservata, registrazioni video, profili acustici ecc.

5. *Taxa degli EMV*


Per ciascuna stazione di pesca, fornire dati particolareggiati sui taxa di EMV osservati, indicandone, se possibile, la densità relativa e la densità assoluta o il numero di organismi.



ALLEGATO V

Norme per i dati relativi all'imbarcazione

1. I seguenti campi di dati sono raccolti in conformità degli articoli 16, 17 e 22:
 - i) nome e bandiera attuale dell'imbarcazione
 - ii) numero di immatricolazione
 - iii) IRCS (se disponibile)
 - iv) numero UVI (*Unique Vessel Identifier* – Identificativo unico)/IMO
 - v) nomi precedenti (se noti)
 - vi) porto di immatricolazione
 - vii) bandiera precedente
 - viii) tipo di imbarcazione
 - ix) tipo di metodo o metodi di pesca
 - x) lunghezza
 - xi) tipo di lunghezza, ad esempio «LoA» (lunghezza fuori tutto), «LBP» (lunghezza tra le perpendicolari)
 - xii) stazza lorda - GT (unità preferita per la stazza)
 - xiii) tonnellate di stazza lorda - TSL (da indicare in mancanza del valore GT o a complemento dello stesso)
 - xiv) potenza del motore principale o dei motori principali (kW)
 - xv) capacità di stivaggio (m³)
 - xvi) tipo di congelatore (se pertinente)
 - xvii) numero di congelatori (se pertinente)
 - xviii) capacità di congelamento (se pertinente)
 - xix) sistema di comunicazione utilizzato dall'imbarcazione e relativi numeri (numeri Inmarsat A, B e C)
 - xx) dati relativi al sistema VMS (marca, modello, caratteristiche e identificazione)
 - xxi) nome del proprietario o dei proprietari
 - xxii) indirizzo del proprietario o dei proprietari
 - xxiii) data di decorrenza dell'autorizzazione
 - xxiv) data di scadenza dell'autorizzazione
 - xxv) data di iscrizione nel registro delle imbarcazioni della SPRFMO
 - xxvi) fotografie dell'imbarcazione, ad alta risoluzione e di buona qualità, con luminosità e contrasto adeguati, non più vecchie di cinque anni, come di seguito specificato:
 - una fotografia di dimensioni non inferiori a 12 × 7 cm del lato di tribordo dell'imbarcazione, che mostri la lunghezza fuori tutto e l'insieme delle caratteristiche strutturali dell'imbarcazione;
 - una fotografia di dimensioni non inferiori a 12 × 7 cm del lato di babordo dell'imbarcazione, che mostri la lunghezza fuori tutto e l'insieme delle caratteristiche strutturali dell'imbarcazione;
 - una fotografia di dimensioni non inferiori a 12 × 7 cm della poppa presa direttamente da poppa.
2. Se disponibili, sono fornite ove possibile le informazioni di seguito elencate:
 - i) marcature esterne (nome dell'imbarcazione, numero di immatricolazione o IRCS)
 - ii) tipi di linee di trasformazione del pesce (se pertinente)
 - iii) data di costruzione




- iv) luogo di costruzione
- v) altezza di costruzione
- vi) larghezza (baglio)
- vii) apparecchiature elettroniche a bordo (ad esempio, radio, ecoscandaglio, sonda rete)
- viii) nome del titolare o dei titolari della licenza (se diversi dal proprietario)
- ix) indirizzo del titolare o dei titolari della licenza (se diversi dal proprietario)
- x) nome dell'esercente o degli esercenti (se diversi dal proprietario)
- xi) indirizzo dell'esercente o degli esercenti (se diversi dal proprietario)
- xii) nome del comandante dell'imbarcazione
- xiii) nazionalità del comandante dell'imbarcazione
- xiv) nome del capopesca
- xv) nazionalità del capopesca

ALLEGATO VI

Piano delle operazioni di pesca per la pesca sperimentale

Il piano delle operazioni di pesca per la pesca sperimentale comprende, se disponibili, le informazioni seguenti:

- i) una descrizione della pesca sperimentale indicante la zona, le specie bersaglio, i metodi di pesca proposti, i limiti massimi di cattura proposti e la loro ripartizione tra zone o specie;
- ii) le specifiche e una descrizione completa dei tipi di attrezzi da pesca da utilizzare, comprese eventuali modifiche apportate agli stessi per attenuare gli effetti dell'attività di pesca proposta su specie non bersaglio e su specie associate o dipendenti o sull'ecosistema marino in cui si svolge l'attività;
- iii) il periodo coperto dal piano delle operazioni di pesca (fino a un massimo di tre anni);
- iv) informazioni biologiche sulle specie bersaglio ricavate da campagne di ricerca approfondite (distribuzione, abbondanza, dati demografici e informazioni sull'identità dello stock);
- v) dati particolareggiati riguardanti le specie non bersaglio, le specie associate o dipendenti e gli ecosistemi marini in cui si svolge l'attività di pesca, con indicazione dell'entità probabile degli impatti da questa esercitati e delle misure che saranno adottate per mitigarli;
- vi) l'impatto cumulativo previsto di tutte le attività di pesca praticate nella zona della pesca sperimentale, se del caso;
- vii) informazioni ricavate da altre attività di pesca praticate nella regione o da attività di pesca simili praticate altrove, che possano agevolare la valutazione della resa potenziale della pesca sperimentale, nella misura in cui lo Stato membro sia in grado di fornire tali informazioni;
- viii) se l'attività proposta è la pesca di fondo, la valutazione dell'impatto delle attività di pesca di fondo esercitate da imbarcazioni battenti bandiera dello Stato membro in questione, in conformità degli articoli 12 e 13;
- ix) se la specie bersaglio è gestita anche da un'ORG^P competente per una zona adiacente a quella della SPRFMO o da un'organizzazione analoga, una descrizione di tale attività di pesca limitrofa sufficiente per consentire al comitato scientifico della SPRFMO di formulare il suo parere.



ALLEGATO VII

Notifica preventiva di trasbordo


Gli Stati membri forniscono le informazioni seguenti in conformità dell'articolo 24, paragrafo 1:

Dati relativi all'imbarcazione cedente

- a) nome dell'imbarcazione
- b) numero di immatricolazione
- c) IRCS
- d) Stato di bandiera dell'imbarcazione
- e) numero IMO/numero HIS Fairplay (se pertinente)
- f) nome e nazionalità del comandante dell'imbarcazione

Dati relativi all'imbarcazione ricevente

- a) nome dell'imbarcazione
- b) numero di immatricolazione
- c) IRCS
- d) Stato di bandiera dell'imbarcazione
- e) numero IMO/numero IHS Fairplay (se pertinente)
- f) nome e nazionalità del comandante dell'imbarcazione



ALLEGATO VIII

Informazioni relative al trasbordo da trasmettere a cura dell'osservatore

L'osservatore che sorveglia l'operazione di trasbordo trasmette le informazioni seguenti in conformità dell'articolo 25, paragrafo 1.

I. Dati relativi al peschereccio cedente

Nome dell'imbarcazione	
Numero di immatricolazione	
IRCS	
Stato di bandiera dell'imbarcazione	
Numero IMO/numero IHS Fairplay (se pertinente)	
Nome e nazionalità del comandante dell'imbarcazione	

II. Dati relativi al peschereccio ricevente


Nome dell'imbarcazione	
Numero di immatricolazione	
IRCS	
Stato di bandiera dell'imbarcazione	
Numero IMO/numero IHS Fairplay (se pertinente)	
Nome e nazionalità del comandante dell'imbarcazione	

III. Operazione di trasbordo

Data e ora d'inizio del trasbordo (UTC)	
Data e ora di completamento del trasbordo (UTC)	
In caso di trasbordo in mare: posizione (arrotondata all'1/10 di grado più vicino) all'inizio del trasbordo; in caso di trasbordo in porto: nome, paese e codice (¹) del porto	
In caso di trasbordo in mare: posizione (arrotondata all'1/10 di grado più vicino) al completamento del trasbordo	

Descrizione del tipo di prodotto per specie (pesci interi, congelati, in casse da 20 kg ecc.)

Specie		Tipo di prodotto	
Specie		Tipo di prodotto	
Specie		Tipo di prodotto	




Numero di casse e peso netto (kg) del prodotto, per specie				
Specie		Casse		Peso netto
Specie		Casse		Peso netto
Specie		Casse		Peso netto
Specie		Casse		Peso netto
Peso netto totale del prodotto trasbordato (kg)				
Numeri di stiva dell'imbarcazione refrigerata in cui è stivato il prodotto				
Porto e paese di destinazione del peschereccio ricevente				
Data di arrivo prevista				
Data di sbarco prevista				
(1) Codice delle Nazioni Unite per il commercio e i siti di trasporto (UN/LOCODE).				

IV. Osservazioni (se pertinente)

V. Verifica

Nome dell'osservatore:	
Autorità	
Firma e timbro	



ALLEGATO IX

Informazioni da comunicare dopo l'operazione di trasbordo

In conformità dell'articolo 26, paragrafo 1, lo Stato membro di bandiera comunica alla Commissione, entro sette giorni dalla data del trasbordo, le informazioni seguenti.

Dati relativi all'imbarcazione cedente

- a) nome dell'imbarcazione
- b) numero di immatricolazione
- c) IRCS
- d) Stato di bandiera dell'imbarcazione
- e) numero IMO/numero HIS Fairplay (se pertinente)
- f) nome e nazionalità del comandante dell'imbarcazione

Dati relativi all'imbarcazione ricevente

- a) nome dell'imbarcazione
- b) numero di immatricolazione
- c) IRCS
- d) Stato di bandiera dell'imbarcazione
- e) numero IMO/numero IHS Fairplay (se pertinente)
- f) nome e nazionalità del comandante dell'imbarcazione

Dati relativi all'operazione di trasbordo


- a) data e ora d'inizio del trasbordo (UTC)
- b) data e ora di completamento del trasbordo (UTC)
- c) in caso di trasbordo in porto:
 - Stato di approdo, nome del porto e codice del porto
- d) in caso di trasbordo in mare:
 - i) posizione (arrotondata all'1/10 di grado più vicino) all'inizio del trasbordo (in decimali)
 - ii) posizione (arrotondata all'1/10 di grado più vicino) al completamento del trasbordo (in decimali)
- e) numeri di stiva dell'imbarcazione ricevente in cui è stivato il prodotto
- f) porto di destinazione dell'imbarcazione ricevente
- g) data di arrivo prevista
- h) data di sbarco prevista

Dati relativi alle risorse alieutiche trasbordate

- a) specie trasbordate
 - i) descrizione del pesce, per tipo di prodotto (pesci interi, pesci congelati ecc.)
 - ii) numero di casse e peso netto (kg) del prodotto, per specie
 - iii) peso netto totale del prodotto trasbordato (kg)
- b) attrezzo da pesca utilizzato dall'imbarcazione cedente

Verifica (se pertinente)

- a) nome dell'osservatore
- b) autorità



ALLEGATO X

Dati delle osservazioni

I dati relativi all'imbarcazione e all'osservatore sono registrati una sola volta per ciascuna bordata sottoposta a osservazione e sono comunicati in modo da collegare i dati relativi all'imbarcazione ai dati richiesti nelle sezioni A, B, C e D.

A. Dati relativi all'imbarcazione e all'osservatore che sono raccolti per ogni bordata sottoposta a osservazione

1. Per ogni bordata sottoposta a osservazione sono raccolti i dati seguenti relativi all'imbarcazione:
 - a) bandiera attuale dell'imbarcazione
 - b) nome dell'imbarcazione
 - c) nome del comandante dell'imbarcazione
 - d) nome del capopesca
 - e) numero di immatricolazione
 - f) IRCS (se disponibile)
 - g) numero Lloyd's/IMO (se attribuito)
 - h) nomi precedenti (se noti)
 - i) porto di immatricolazione
 - j) bandiera precedente (se pertinente)
 - k) tipo di imbarcazione (utilizzare gli appositi codici ISSCFV)
 - l) tipo di metodo o di metodi di pesca (utilizzare gli appositi codici ISSCFG)
 - m) lunghezza (m)
 - n) tipo di lunghezza, ad esempio «LoA» (lunghezza fuori tutto), «LBP» (lunghezza tra le perpendicolari)
 - o) larghezza (baglio) (m)
 - p) stazza lorda - GT (unità preferita per la stazza)
 - q) tonnellate di stazza lorda - TSL (da indicare in mancanza del valore GT o a complemento dello stesso)
 - r) potenza del motore principale o dei motori principali (kilowatt)
 - s) capacità di stivaggio (metri cubi)
 - t) inventario delle attrezzature di bordo che possono incidere sui fattori di potenza di pesca (apparecchiature di navigazione, radar, sistemi sonar, ricevitore meteorologico via fax o via satellite, ricevitore di immagine della temperatura della superficie del mare, correntometro doppler, radiogoniometro), se fattibile
 - u) numero totale di membri dell'equipaggio (tutti i membri del personale, esclusi gli osservatori)
2. Per ogni bordata sottoposta a osservazione sono raccolti i dati seguenti relativi all'osservatore:
 - a) nome dell'osservatore
 - b) organizzazione dell'osservatore
 - c) data di imbarco dell'osservatore (data UTC)
 - d) porto di imbarco
 - e) data di sbarco dell'osservatore (data UTC)
 - f) porto di sbarco




B. *Dati relativi alle catture e allo sforzo che sono raccolti per la pesca a strascico*

1. I dati sono raccolti in forma non aggregata (cala per cala) per tutte le cale sottoposte a osservazione
2. Per ogni cala di reti da traino sottoposta a osservazione sono raccolti i dati seguenti:
 - a) data e ora di inizio della cala (il momento in cui l'attrezzo inizia a pescare - UTC)
 - b) data e ora di conclusione della cala (il momento in cui ha inizio il salpamento dell'attrezzo - UTC)
 - c) posizione all'inizio della cala (lat/long, risoluzione di 1 minuto - in decimali)
 - d) posizione alla conclusione della cala (lat/long, risoluzione di 1 minuto - in decimali)
 - e) specie bersaglio previste (codice FAO della specie)
 - f) tipo di rete da traino: di fondo o pelagica (utilizzare gli appositi codici della classificazione statistica internazionale standardizzata degli attrezzi da pesca ISCCFG)
 - g) tipo di rete da traino: singola, doppia o tripla (S, D o T)
 - h) altezza dell'apertura di rete
 - i) larghezza dell'apertura di rete
 - j) dimensione di maglia del sacco (maglia stirata, mm) e tipo di maglia (a losanghe, rettangolare ecc.)
 - k) profondità dell'attrezzo (della lima da piombo) all'inizio della pesca
 - l) profondità del fondale all'inizio della pesca
 - m) stima delle catture di tutte le specie (codice FAO della specie) detenute a bordo, per specie, in peso vivo (arrotondata al chilogrammo più prossimo)
 - n) sono stati catturati mammiferi marini, uccelli marini, rettili o altre specie di interesse? (sì/no/dato non conosciuto)
Se sì, indicare, per ogni specie, il numero di tutti i mammiferi marini, gli uccelli marini, i rettili o di tutte le altre specie di interesse catturate
 - o) è stato rinvenuto materiale bentonico nella rete da traino? (sì/no/dato non conosciuto)
Se sì, registrare le specie bentoniche sensibili presenti nelle catture delle reti da traino, in particolare le specie vulnerabili o le specie che contribuiscono alla formazione degli habitat come spugne, gorgonie o coralli
 - p) stima della quantità (in peso o volume) di altre risorse marine non registrate alle lettere m), n) od o) e rigettate in mare, suddivisa in base al taxon inferiore conosciuto
 - q) registrare ogni misura utilizzata per ridurre le catture accessorie:
 - i) sono stati utilizzati cavi scaccia-uccelli (cavi tori)? (no/codice attrezzatura - come descritto nella sezione L)
 - ii) sono stati utilizzati dissuasori a cortina per uccelli? (no/codice attrezzatura - come descritto nella sezione N)
 - iii) indicare come è stato gestito lo scarico in mare degli scarti di pesce/dei rigetti (selezionare tutte le voci pertinenti: nessuno scarico nelle fasi di cala e salpamento della rete/unicamente scarico di liquidi/scarico dei rifiuti a intervalli > 2 ore/altro/nessuno)
 - iv) sono state utilizzate altre misure per ridurre le catture accessorie di mammiferi marini, uccelli marini, rettili o altre specie di interesse? (Sì/No)
Se sì, fornire una descrizione.

C. *Dati relativi alle catture e allo sforzo che sono raccolti per la pesca con reti da circuizione*

1. I dati sono raccolti in forma non aggregata (cala per cala) per tutte le cale sottoposte a osservazione.
2. Per ogni cala di reti da circuizione sottoposta a osservazione sono raccolti i dati seguenti:
 - a) tempo totale di ricerca prima della cala in questione, dall'ultima cala
 - b) data e ora di inizio della cala (il momento in cui l'attrezzo inizia a pescare - UTC)



- c) data e ora di conclusione della cala (il momento in cui ha inizio il salpamento dell'attrezzo - UTC)
- d) posizione all'inizio della cala (lat/long, risoluzione di 1 minuto - in decimali)
- e) lunghezza della rete (m)
- f) altezza della rete (m)
- g) dimensione di maglia della rete (maglia stirata, mm) e tipo di maglia (a losanghe, rettangolare ecc.)
- h) specie bersaglio previste (codice FAO della specie)
- i) stima delle catture di tutte le specie (codice FAO della specie) detenute a bordo, per specie, in peso vivo (arrotondata al chilogrammo più prossimo)
- j) sono stati catturati mammiferi marini, uccelli marini, rettili o altre specie di interesse? (sì/no/dato non conosciuto)
Se sì, indicare, per ogni specie, il numero di tutti i mammiferi marini, gli uccelli marini, i rettili o di tutte le altre specie di interesse catturate
- k) è stato rinvenuto materiale bentonico nella rete? (sì/no/dato non conosciuto)
Se sì, registrare le specie bentoniche sensibili presenti nelle catture, in particolare le specie vulnerabili o le specie che contribuiscono alla formazione degli habitat come spugne, gorgonie o coralli
- l) stima della quantità (in peso o volume) di altre risorse marine non registrate alle lettere i), j) o k) e rigettate in mare, suddivisa in base al taxon inferiore conosciuto
- m) registrare e descrivere ogni misura utilizzata per ridurre le catture accessorie

D. *Dati relativi alle catture e allo sforzo che sono raccolti per la pesca con palangari di fondo*

1. I dati sono raccolti in forma non aggregata (cala per cala) per tutte le cale di palangari sottoposte a osservazione
2. Per ogni cala osservata sono raccolti i dati seguenti:
 - a) data e ora di inizio della cala (formato UTC)
 - b) data e ora di conclusione della cala (formato UTC)
 - c) posizione all'inizio della cala (lat/long, risoluzione di 1 minuto - in decimali)
 - d) posizione alla conclusione della cala (lat/long, risoluzione di 1 minuto - in decimali)
 - e) specie bersaglio previste (codice FAO della specie)
 - f) lunghezza totale del palangaro calato (km)
 - g) numero di ami della cala
 - h) profondità del fondale all'inizio della cala
 - i) numero di ami effettivamente osservati (ivi compreso per mammiferi marini, uccelli marini, rettili o altre specie di interesse catturate) durante la cala
 - j) stima delle catture di tutte le specie (codice FAO della specie) detenute a bordo, per specie, in peso vivo (arrotondata al chilogrammo più prossimo)
 - k) sono stati catturati mammiferi marini, uccelli marini, rettili o altre specie di interesse? (sì/no/dato non conosciuto)
Se sì, indicare, per ogni specie, il numero di tutti i mammiferi marini, gli uccelli marini, i rettili o di tutte le altre specie di interesse catturate
 - l) è stato rinvenuto materiale bentonico nelle catture? (sì/no/dato non conosciuto)
Se sì, registrare le specie bentoniche sensibili presenti nelle catture, in particolare le specie vulnerabili o le specie che contribuiscono alla formazione degli habitat come spugne, gorgonie o coralli
 - m) stima della quantità (in peso o volume) di altre risorse marine non registrate alle lettere j), k) o l) e rigettate in mare, suddivisa in base al taxon inferiore conosciuto



- n) registrare ogni misura utilizzata per ridurre le catture accessorie:
- i) sono stati utilizzati cavi scaccia-uccelli (cavi tori)? (no/codice attrezzatura - come descritto nella sezione L)
 - ii) le cale sono state limitate al periodo compreso tra il crepuscolo nautico mattutino e quello serale? (Sì/No)
 - iii) quale tipo di attrezzo da pesca è stato utilizzato? (sistema di zavorramento esterno/sistema di zavorramento interno/trotline/altro)
 - iv) in caso di sistema di zavorramento esterno, descrivere il regime di zavorramento e di galleggiamento (compilando il modulo di cui alla Sezione M)
 - v) in caso di sistema di zavorramento interno, indicare il peso del nucleo integrato nel palangaro (grammi per metro)
 - vi) in caso di trotline, sono state utilizzate reti «cachalotera»? (Sì/No)
 - vii) se è stato utilizzato un altro sistema, specificare
- o) quale sistema di mitigazione è stato utilizzato nella fase di salpamento? (dissuasori a cortina per uccelli/altro/nessuno)
- Se è stato utilizzato un altro sistema, fornire una descrizione
- p) quale tipo di esca è stato utilizzato? (pesce/calamari/misto; vivi/morti/misto; congelati/scongelati/misto)
- q) descrivere lo scarico di eventuali materiali biologici nelle fasi di cala e salpamento (scarico non effettuato a intervalli di almeno due ore/scarico a intervalli di almeno due ore/nessuno/dato non conosciuto)
- r) sono state utilizzate altre misure per ridurre le catture accessorie di mammiferi marini, uccelli marini, rettili o altre specie di interesse? (Sì/No)
- Se sì, fornire una descrizione.

E. *Dati sulla frequenza di lunghezza da raccogliere*


Per le specie bersaglio e, in funzione del tempo disponibile, per le altre specie principali prelevate come catture accessorie sono raccolti, sulla base di un campione casuale, dati rappresentativi sulla frequenza di lunghezza. I dati relativi alla lunghezza devono essere raccolti e registrati al livello di precisione più appropriato in funzione della specie (cm o mm, arrotondati all'unità più vicina o all'unità inferiore), con indicazione del tipo di misurazione effettuata (lunghezza totale, lunghezza alla forca o lunghezza standard). Se possibile, deve essere registrato il peso totale dei campioni di frequenza di lunghezza, o stimarlo precisando il metodo di stima utilizzato; agli osservatori può essere inoltre chiesto di determinare il sesso dei pesci misurati, per generare dati sulla frequenza di lunghezza stratificati in base al sesso.

1. Protocollo di campionamento commerciale

- a) Specie di pesci diverse da razze e squali:
- i) per i pesci che raggiungono una lunghezza massima alla forca superiore a 40 cm, la lunghezza alla forca deve essere misurata al cm più prossimo
 - ii) per i pesci che raggiungono una lunghezza massima alla forca inferiore a 40 cm, la lunghezza alla forca deve essere misurata al mm più prossimo;
- b) razze:
- deve essere misurata misura la larghezza massima del disco;
- c) squali:
- per ogni specie deve essere scelta la misura di lunghezza adeguata da utilizzare (si veda la relazione tecnica n. 474 della FAO sulla misurazione degli squali). In mancanza di questa, deve essere misurata la lunghezza totale.

2. Protocollo di campionamento scientifico

Per il campionamento scientifico delle specie può essere necessario misurare la lunghezza con una risoluzione superiore a quanto specificato al punto 1.



F. *Campionamento biologico da effettuare*

1. I seguenti dati biologici devono essere raccolti per campioni rappresentativi delle principali specie bersaglio e, in funzione del tempo disponibile, per altre specie principali presenti nelle catture e prelevate come catture accessorie:
 - a) specie
 - b) lunghezza (mm o cm), con indicazione del tipo di misura di lunghezza utilizzato. La precisione e il tipo di misura devono essere stabiliti per ciascuna specie conformemente a quanto specificato nella sezione E
 - c) sesso (maschio, femmina, immaturo, asessuato)
 - d) stadio di maturità.
2. Gli osservatori devono raccogliere campioni di tessuto, di otoliti e/o dello stomaco in base a programmi specifici di ricerca predefiniti attuati dal comitato scientifico della SPRFMO o da altri centri di ricerca scientifica nazionali.
3. Agli osservatori devono essere trasmessi informazioni e protocolli scritti sulle frequenze di lunghezza e sul campionamento biologico, se del caso, nonché indicazioni sulle specifiche priorità di campionamento di ciascuna bordata sottoposta a osservazione.


G. *Dati da raccogliere sulle catture accidentali di uccelli marini, mammiferi, tartarughe e altre specie di interesse*

1. Per tutti gli uccelli marini, i mammiferi, i rettili (tartarughe) e per tutte le altre specie di interesse catturate in operazioni di pesca devono essere raccolti i seguenti dati:
 - a) specie (se possibile identificata a livello tassonomico o, se l'identificazione risulta difficile, corredata di fotografie) e dimensioni
 - b) numero di individui di ciascuna specie catturati per retata o per cala
 - c) destino degli animali prelevati come catture accessorie (tenuti a bordo o rilasciati/rigettati)
 - d) se l'animale è rilasciato, stato vitale (vigoroso, vivo, letargico, morto) al momento del rilascio
 - e) se l'animale è morto, raccogliere informazioni o campioni che ne consentano l'identificazione a terra in base a protocolli di campionamento predefiniti. Se ciò non è possibile, agli osservatori può essere chiesto di raccogliere sottocampioni di parti identificatrici, come specificato nei protocolli di campionamento
 - f) registrare il tipo di interazione (gancio/impigliamento nella lenza/collisione con le funi/cattura nella rete/altro)
Se «altro», fornire una descrizione.
2. Registrare il sesso di ogni individuo per i taxa in cui ciò è possibile mediante osservazione esterna, come nel caso di pinnipedi, piccoli cetacei o *Elasmobranchii* e altre specie di interesse.
3. Si sono verificate circostanze o azioni che possono aver contribuito alla cattura accessoria (ad esempio impigliamento del cavo tori, ingenti perdite di esche)?

H. *Individuazione di attività di pesca associate a EMV*

Per ogni cala di rete da traino osservata sono raccolti i dati seguenti per tutte le specie bentoniche sensibili catturate, le specie particolarmente vulnerabili o le specie che contribuiscono alla formazione degli habitat come spugne, gorgonie o coralli:

- a) specie (se possibile identificata a livello tassonomico o, se l'identificazione risulta difficile, corredata di fotografie);
- b) una stima della quantità [peso (kg) o volume (m³)] di ogni specie bentonica catturata nella retata;
- c) una stima globale della quantità complessiva [peso (kg) o volume (m³)] di tutte le specie di invertebrati bentonici catturate nella retata;
- d) ove possibile, e in particolare per le specie bentoniche nuove o rare che non figurano nelle guide di identificazione delle specie, devono essere raccolti e adeguatamente conservati campioni interi per l'identificazione a terra.



I. *Dati da raccogliere per tutte le marche di identificazione recuperate*


I dati di seguito elencati devono essere raccolti per tutte le marche recuperate su pesci, uccelli marini, mammiferi, o rettili, siano essi morti, da conservare a bordo o vivi:

- a) nome dell'osservatore
- b) nome dell'imbarcazione
- c) indicativo di chiamata dell'imbarcazione
- d) bandiera dell'imbarcazione
- e) raccogliere, etichettare (con tutte le indicazioni riportate di seguito) e conservare le marche stesse per la successiva consegna all'organismo incaricato della marcatura
- f) specie da cui sono state recuperate le marche
- g) colore e tipo di marca (a spaghetti, archivio)
- h) numeri delle marche di identificazione (da indicare per ciascuna marca se a un pesce sono fissate più marche. Se è stata registrata una sola marca occorre specificare se l'altra era mancante o no). Se l'organismo è vivo e deve essere rilasciato, le informazioni relative alla marca devono essere raccolte in base a protocolli di campionamento predefiniti.
- i) data e ora di cattura (UTC)
- j) luogo di cattura (lat/long, arrotondate al minuto più prossimo)
- k) lunghezza/taglia dell'animale (cm, mm) con indicazione del tipo di misura effettuata (ad esempio lunghezza totale, lunghezza alla forca ecc.). Le misure di lunghezza devono essere raccolte in base ai criteri definiti nella sezione E
- l) sesso (F = femmina, M = maschio, I = indeterminato, D = non esaminato)
- m) le marche sono state rinvenute in un periodo di pesca sottoposto a osservazione? (Sì/No)
- n) informazioni per la ricompensa (ad esempio nome e indirizzo cui deve essere inviata la ricompensa)

(Alcuni dei dati registrati in questa sezione figurano già nelle precedenti categorie di informazioni. Ciò è necessario perché le informazioni relative alle marche di identificazione possono essere trasmesse separatamente da altri dati di osservazione.)

J. *Gerarchie di priorità per la raccolta dei dati di osservazione*

1. Tenuto conto del fatto che gli osservatori possono non essere in grado di raccogliere in ogni bordata tutti i dati descritti nelle presenti norme, la raccolta dei dati di osservazione deve essere effettuata in base a una gerarchia di priorità. In funzione dei requisiti di specifici programmi di ricerca possono essere definite priorità di osservazione specifiche per una bordata o per un programma, che gli osservatori sono tenuti a rispettare.
2. In assenza di priorità specifiche per una bordata o per un programma, gli osservatori devono attenersi alle priorità generali seguenti:
 - a) informazioni sull'operazione di pesca
Tutte le informazioni riguardanti l'imbarcazione e la retata/la cala/lo sforzo
 - b) comunicazione delle catture
 - i) registrare l'ora e il peso delle catture del campione rispetto alle catture totali o allo sforzo totale (ad esempio numero di ami) e il numero totale di individui di ogni specie catturata
 - ii) identificazione e conteggio di uccelli marini, mammiferi, rettili (tartarughe), specie bentoniche sensibili e specie vulnerabili
 - iii) registrare il numero o il peso di ogni specie conservata a bordo o rigettata in mare
 - iv) registrare i casi di predazione, se del caso




- c) campionamento biologico
- i) verificare la presenza di marche di identificazione
 - ii) dati sulla frequenza di lunghezza per le specie bersaglio
 - iii) dati biologici di base (sesso, maturità) per le specie bersaglio
 - iv) dati sulla frequenza di lunghezza per le principali specie prelevate come catture accessorie
 - v) otoliti (e campioni dello stomaco, se sono stati raccolti) per le specie bersaglio
 - vi) dati biologici di base per le specie prelevate come catture accessorie
 - vii) campioni biologici delle specie prelevate come catture accessorie (se sono stati raccolti)
 - viii) scattare fotografie
- d) alle procedure di comunicazione delle catture e di campionamento biologico deve essere attribuita una priorità in funzione dei gruppi di specie come indicato nella tabella che segue:

Specie	Priorità (la priorità 1 è la più elevata)
Specie bersaglio primarie (ad esempio sugarello cileno per la pesca pelagica e pesce specchio atlantico per la pesca demersale)	1
Uccelli marini, mammiferi, rettili (tartarughe) o altre specie di interesse	2
Altre specie che fanno parte delle 5 specie principali dell'attività di pesca (ad esempio sgombro maculato per la pesca pelagica, orei e berici per la pesca demersale)	3
Tutte le altre specie	4

La distribuzione dello sforzo di osservazione tra queste attività dipenderà dal tipo di operazione e di cala. La dimensione dei sottocampioni rispetto ai quantitativi non sottoposti a osservazione (quali il numero di ami esaminati in funzione della composizione delle specie rispetto al numero di ami calati) deve essere espressamente registrata in conformità dei programmi di osservazione dello Stato membro.

K. Specifiche di codifica da utilizzare per la registrazione dei dati di osservazione


1. Salvo diversa indicazione per tipi di dati specifici, i dati di osservazione sono comunicati in base alle specifiche di codifica di cui alla presente sezione.
2. L'ora è indicata in tempo universale coordinato (UTC).
3. Il luogo è indicato in gradi decimali.
4. Sono utilizzati i sistemi di codifica seguenti:
 - a) le specie sono indicate mediante i codici a tre lettere per le specie della FAO;
 - b) i metodi di pesca sono indicati mediante i codici della classificazione statistica internazionale standardizzata degli attrezzi da pesca (ISSCFG - 29 luglio 1980);
 - c) i tipi di peschereccio sono indicati mediante i codici della classificazione statistica internazionale standardizzata dei pescherecci (ISSCFV).
5. Sono utilizzate le unità di misura metriche seguenti:
 - a) chilogrammi per indicare il peso delle catture;
 - b) metri per indicare altezza, larghezza, profondità, larghezza (baglio) o lunghezza;
 - c) metri cubi per indicare il volume;
 - d) kilowatt per indicare la potenza motrice.



Descrizione generale del cavo tori		
Numero della bordata	<input type="text"/>	Posizione del cavo tori
Codice attrezzatura del cavo tori	<input type="text"/>	

The diagram illustrates a cable net structure with the following labels and input fields:


- Distanza tra le bandierine (m)**:
- Lunghezza bandierine min/max (m)**:
- Altezza di fissaggio mm(m)(sull'acqua (m))**:
- Colori della bandierina**:
- Materiale della bandierina**:
- Lunghezza copertura aerea del cavo tori (m)**:
- Numero di bandierine (ad es. 7 in questo)**:
- Lunghezza del cavo principale (m)**:
- Altre osservazioni**:




CODICI PER IL CAVO TORI/OPZIONI:				
Posizione	Modello	Oggetto trainato	Materiale	Colore
Babordo	Singolo	F = imbuto rovesciato/cono di plastica	T = tubi di plastica	P = rosa
Tribordo	A coppia	L = lunghezza della fune principale	S = nastri di plastica	R = rosso
Poppa		K = nodo o cappio della fune principale B = boa N = boa nella rete S = sacco W = peso Z = nessun oggetto trainato O = altro	O = altro	C = carota (arancione) Y = giallo G = verde B = blu W = marrone F = colore sbiadito (qualsiasi) O = altro

Riepilogo dei valori indicati

Numero della bordata	Distanza tra le bandierine
Codice attrezzatura del cavo tori	Lunghezza delle bandierine (min)
Posizione del cavo tori	Lunghezza delle bandierine (max)
Lunghezza del cavo principale	Colore delle bandierine
Lunghezza copertura aerea	Materiale delle bandierine
Altezza di fissaggio sull'acqua	Numero di bandierine
Materiale del cavo tori	Oggetto trainato
Configurazione del cavo tori	Altre osservazioni






Riepilogo dei valori indicati:

Cavo semplice o doppio?	Numero di ami tra galleggiante di superficie e ancora
Massa media dei pesi	Numero di ami tra i galleggianti sommersi
Distanza tra galleggiante sommerso e madre	Numero di ami tra i pesi
Distanza tra cavo e peso	Altre osservazioni






Riepilogo dei valori indicati	
— Distanza dalla poppa	
Trave laterale	Trave posteriore
— Lunghezza della trave	— Lunghezza della trave
— Numero di bandierine	— Numero di bandierine
— Distanza media tra le bandierine	— Distanza media tra le bandierine
— Altezza sull'acqua	— Altezza sull'acqua
— Colore delle bandierine	— Colore delle bandierine
— Materiale delle bandierine	— Materiale delle bandierine
Cortina laterale posteriore	Cortina posteriore
— Lunghezza della cortina	— Lunghezza della cortina
— Numero di bandierine	— Numero di bandierine
— Distanza media tra le bandierine	— Distanza media tra le bandierine
— Altezza sull'acqua	— Altezza sull'acqua
— Colore delle bandierine	— Colore delle bandierine
— Materiale delle bandierine	— Materiale delle bandierine

O. Norma per i dati di osservazione raccolti durante uno sbarco o durante la permanenza in porto dell'imbarcazione

Con riguardo ai pescherecci battenti la loro bandiera che sbarcano specie non trasformate (ossia pesci interi da cui non sia stata rimossa alcuna parte) gestite dalla SPRFMO e i cui sbarchi sono sottoposti a osservazione, gli Stati membri possono raccogliere e trasmettere le informazioni di seguito indicate:


1. I dati seguenti relativi all'imbarcazione per ogni sbarco sottoposto a osservazione:
 - a) bandiera attuale dell'imbarcazione
 - b) nome dell'imbarcazione
 - c) numero di immatricolazione dell'imbarcazione
 - d) IRCS (se disponibile)
 - e) numero Lloyd's/IMO (se attribuito)
 - f) tipo di imbarcazione (utilizzare gli appositi codici ISSCFV)
 - g) tipo di metodo o di metodi di pesca (utilizzare gli appositi codici ISSCFG)
2. I dati seguenti relativi all'osservatore per ogni sbarco sottoposto a osservazione:
 - a) nome dell'osservatore
 - b) organizzazione dell'osservatore
 - c) paese di sbarco (codice ISO alpha-3 del paese)
 - d) porto/punto di sbarco
3. I dati seguenti per ogni sbarco sottoposto a osservazione:
 - a) data e ora dello sbarco (formato UTC)
 - b) primo giorno della bordata (per quanto possibile)



- c) ultimo giorno della bordata (per quanto possibile)
- d) zona di pesca indicativa (lat/long, risoluzione di 1 minuto, in decimali - per quanto possibile)
- e) principali specie bersaglio (codice FAO della specie)
- f) stato allo sbarco, per specie (codice FAO della specie)
- g) peso (vivo) sbarcato per specie (chilogrammi) per lo sbarco sottoposto a osservazione

Inoltre, la raccolta di dati sulla frequenza di lunghezza, dati biologici e/o dati ricavati dalle marche recuperate deve rispettare le norme descritte rispettivamente alle sezioni E, F e I del presente allegato per le specie osservate durante uno sbarco o durante la permanenza in porto dell'imbarcazione.

Le sezioni G (catture accidentali) e H (EMV) non sono considerate pertinenti per gli sbarchi sottoposti a osservazione. Tuttavia occorre continuare ad applicare, se del caso, le norme di cui alle sezioni I (Marche di identificazione), J (Gerarchie di priorità) e K (Specifiche di codifica).



ALLEGATO XI

Domanda di scalo in porto

Identificazione dell'imbarcazione:

Nome dell'imbarcazione	Bandiera dell'imbarcazione	Numero IMO dell'imbarcazione	Indicativo di chiamata	Identificazione esterna

Informazioni dettagliate sullo scalo in porto:

Porto di scalo previsto ⁽¹⁾	Stato di approdo	Scopo ⁽²⁾ dello scalo	Data di arrivo prevista	Ora di arrivo prevista	Data attuale

⁽¹⁾ Dovrebbe trattarsi di un porto designato elencato nel registro dei porti della SPRFMO.⁽²⁾ Ad esempio: sbarco, trasbordo, rifornimento di carburante.

Specie gestite dalla SPRFMO conservate a bordo:

Specie	Zona FAO di cattura	Stato del prodotto	Totale delle catture conservate a bordo (kg)	Quantitativo da trasbordare/sbarcare	Destinatario del quantitativo trasbordato/sbarcato

Se a bordo non sono presenti specie gestite dalla SPRFMO o prodotti ittici derivati da tali specie, indicare «nulla» (nil).

Dati relativi alle autorizzazioni di pesca:

Identificativo	Rilasciata da	Validità	Zona/e di pesca	Specie	Attrezzo ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Se l'autorizzazione riguarda un trasbordo, indicare «trasbordo» alla voce «Attrezzo».

È allegata copia dell'elenco dei membri dell'equipaggio? SÌ/NO



ALLEGATO XII

Riepilogo dei risultati dell'ispezione in porto

Dati relativi all'ispezione:

Numero del rapporto di ispezione		Nome dell'ispettore principale	
Stato di approdo		Autorità di ispezione	
Porto di ispezione		Scopo dello scalo	
Data di inizio dell'ispezione		Ora di inizio dell'ispezione	
Data di conclusione dell'ispezione		Ora di conclusione dell'ispezione	
Notifica preventiva pervenuta?		I dati della notifica preventiva concordano con quelli dell'ispezione?	

Dati relativi all'imbarcazione:

Nome dell'imbarcazione		Bandiera della imbarcazione	
Tipo di imbarcazione		IRCS	
Identificazione esterna		Numero IMO	
Proprietario dell'imbarcazione			
Esercente l'imbarcazione			
Comandante dell'imbarcazione (e nazionalità)			
Agente dell'imbarcazione			
VMS presente?		Tipo di VMS	


Autorizzazioni di pesca:

Identificativo dell'autorizzazione		Rilasciata da	
Validità		Zone di pesca	
Specie		Attrezzo (¹)	
L'imbarcazione figura nel registro delle imbarcazioni della SPRFMO?		È attualmente autorizzata?	

(¹) Se l'autorizzazione riguarda un trasbordo, indicare «trasbordo» alla voce «Attrezzo».

Specie gestite dalla SPRFMO scaricate (durante lo scalo):

Specie	Zona FAO di cattura	Stato del prodotto	Quantitativo dichiarato sbarcato	Quantitativo sbarcato



Specie	Zona FAO di cattura	Stato del prodotto	Quantitativo dichiarato sbarcato	Quantitativo sbarcato

Specie gestite dalla SPRFMO conservate a bordo:


Specie	Zona FAO di cattura	Stato del prodotto	Quantitativo dichiarato conservato a bordo	Quantitativo conservato a bordo

Specie gestite dalla SPRFMO ricevute mediante trasbordo (durante lo scalo):

Specie	Zona FAO di cattura	Stato del prodotto	Quantitativo dichiarato ricevuto	Quantitativo ricevuto

Esami e conclusioni:

Sezione	Osservazioni
Esame dei giornali di bordo e di altri documenti	
Tipo di attrezzo a bordo	
Conclusioni degli ispettori	
Violazioni apparenti (includere un riferimento agli strumenti giuridici pertinenti)	
Osservazioni del comandante dell'imbarcazione	
Provvedimenti adottati	
Firma del comandante dell'imbarcazione	
Firma dell'ispettore	




ALLEGATO XIII

Elenco delle «altre specie di interesse»

Nome scientifico	Nome comune	Codice alpha-3
<i>Carcharhinus longimanus</i>	Squalo alalunga	OCS
<i>Carcharodon carcharias</i>	Squalo bianco	WSH
<i>Cetorhinus maximus</i>	Squalo elefante	BSK
<i>Lamna nasus</i>	Smeriglio	POR
<i>Manta</i> spp.	Mante	MNT
<i>Mobula</i> spp.	Mobule	RMV
<i>Rhincodon typus</i>	Squalo balena	RHN

18CE1621



REGOLAMENTO (UE) 2018/976 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 4 luglio 2018****che modifica il regolamento (UE) 2016/1139 per quanto riguarda i tassi di mortalità per pesca e i livelli di salvaguardia per taluni stock di aringa nel Mar Baltico**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico («piano»). Il piano mira a contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca e, segnatamente, a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY).
- (2) L'articolo 1 del regolamento (UE) 2016/1139 stabilisce gli stock ittici del Mar Baltico interessati, tra cui lo stock di aringa del Mare di Botnia e lo stock di aringa del Golfo di Botnia. Al fine di salvaguardare la piena capacità riproduttiva di tali stock, gli allegati I e II di detto regolamento stabiliscono una serie di valori di riferimento per la conservazione, tra cui tassi di mortalità per pesca e valori di riferimento per lo stock della biomassa riproduttiva.
- (3) Dalla valutazione scientifica realizzata nel 2017 dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) è emerso che lo stock di aringa del Mare di Botnia e lo stock di aringa del Golfo di Botnia sono simili. Il CIEM li ha pertanto combinati in un unico stock, ha modificato i confini della relativa zona di distribuzione e ha effettuato una nuova stima dei tassi di mortalità per pesca corrispondenti all'MSY e dei relativi valori di riferimento per la conservazione. Ciò ha portato a una diversa definizione dello stock e a nuovi valori numerici rispetto a quelli di cui all'articolo 1 e agli allegati I e II del regolamento (UE) 2016/1139.
- (4) A norma dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1139, qualora, sulla base di pareri scientifici, la Commissione ritenga che i valori di riferimento per la conservazione stabiliti nell'allegato II dello stesso regolamento non esprimano più gli obiettivi del piano in modo corretto, tali valori possono essere presentati con urgenza al Parlamento europeo e al Consiglio per la loro revisione.
- (5) È opportuno modificare con urgenza l'articolo 1, paragrafo 1, lettere e) e f), e gli allegati I e II del regolamento (UE) 2016/1139, al fine di garantire che le possibilità di pesca per gli stock interessati siano fissate in conformità di valori di riferimento per la conservazione aggiornati.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/1139,

⁽¹⁾ Parere del 14 febbraio 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 giugno 2018.

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GUL 191 del 15.7.2016, pag. 1).



HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2016/1139

Il regolamento (UE) 2016/1139 è così modificato:

1) l'articolo 1, paragrafo 1, è così modificato:

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) aringa (*Clupea harengus*) nelle sottodivisioni CIEM 30-31 (aringa del Golfo di Botnia);»

b) la lettera f) è soppressa;

2) nell'allegato I, le voci relative allo stock di aringa del Mare di Botnia e allo stock di aringa del Golfo di Botnia sono sostituite dalla voce seguente:

«Aringa del Golfo di Botnia	0,15-0,21	0,21-0,21»;
-----------------------------	-----------	-------------

3) nell'allegato II, le voci relative allo stock di aringa del Mare di Botnia e allo stock di aringa del Golfo di Botnia sono sostituite dalla voce seguente:

«Aringa del Golfo di Botnia	283 180	202 272».
-----------------------------	---------	-----------

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 4 luglio 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

La presidente

K. EDTSTADLER

18CE1622



DECISIONE (UE) 2018/966 DEL CONSIGLIO**del 6 luglio 2018****relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone
per un partenariato economico**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 novembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per un accordo di libero scambio con il Giappone.
- (2) I negoziati per un accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico («accordo») sono stati conclusi con successo.
- (3) È pertanto opportuno firmare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico, con riserva della conclusione di tale accordo. ⁽¹⁾*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3


La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2018

*Per il Consiglio**Il presidente*

G. BLÜMEL

⁽¹⁾ Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/967 DELLA COMMISSIONE**del 26 aprile 2018****che modifica il regolamento (UE) n. 907/2014 per quanto riguarda il mancato rispetto dei termini di pagamento e il tasso di cambio applicabile per la redazione delle dichiarazioni di spesa**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 40 e l'articolo 106, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 dispone che i pagamenti di sostegno ai beneficiari nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) siano eseguiti dagli Stati membri durante un periodo di tempo determinato. I pagamenti effettuati al di fuori di tale periodo non sono ammissibili al finanziamento unionale e non possono pertanto essere rimborsati dalla Commissione, conformemente all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Per quanto riguarda il sostegno concesso nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), tali termini di pagamento saranno applicabili a partire dall'anno di domanda 2019. È pertanto opportuno stabilire norme specifiche relative ai pagamenti del FEASR.
- (2) Considerando che in alcuni casi, a causa di controlli supplementari effettuati dagli Stati membri su domande controverse, ricorsi e altri contenziosi giudiziari nazionali, i pagamenti del FEASR SIGC sono eseguiti dagli Stati membri dopo il 30 giugno, conformemente al principio di proporzionalità è opportuno stabilire un margine fisso relativo alla spesa entro il quale, per questi casi, non si applica nessuna riduzione dei pagamenti. Una volta superato tale margine, inoltre, per modulare l'impatto finanziario in proporzione al ritardo nel pagamento, è opportuno che la Commissione riduca i pagamenti dell'Unione in proporzione all'entità del ritardo nel pagamento.
- (3) L'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce, con riguardo al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), norme sulle riduzioni proporzionali dei pagamenti mensili quando le spese sono state effettuate oltre la scadenza dei termini di pagamento. Per quanto riguarda il FEASR, le dichiarazioni di spesa e i rimborsi sono effettuati una volta per ogni trimestre dell'anno. Per ragioni di semplicità ed efficienza, ai pagamenti tardivi rimborsati dal FEASR per ciascun trimestre dovrebbe essere applicata una percentuale unica di riduzione.
- (4) L'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 prevede il tasso di cambio applicabile dagli Stati membri non appartenenti alla zona euro per ogni operazione di pagamento o di recupero ai fini della redazione delle dichiarazioni di spesa. Tuttavia, le dichiarazioni annuali di spesa redatte dagli Stati membri includono importi che non comportano la registrazione di un pagamento o di un'operazione di recupero nei conti dell'organismo pagatore, come ad esempio le entrate con destinazione specifica risultanti dalle conseguenze finanziarie del mancato recupero, come previsto all'articolo 54, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Occorre pertanto stabilire il tasso di cambio applicabile alle operazioni diverse da quelle di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 907/2014.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 907/2014,

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GUL 255 del 28.8.2014, pag. 18).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 è così modificato:

1) il titolo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Inosservanza del termine ultimo di pagamento per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di garanzia»;

2) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

Inosservanza del termine ultimo di pagamento per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

1. Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in virtù delle eccezioni di cui all'articolo 40, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e in conformità con il principio di proporzionalità, le spese effettuate oltre il termine di pagamento prescritto sono ammissibili al finanziamento unionale alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.

2. Quando le spese pagate oltre il termine di cui all'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 rappresentano fino al 5 % delle spese pagate nel rispetto del termine non è operata alcuna riduzione dei pagamenti intermedi.

Quando le spese pagate oltre il termine di cui all'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 superano il limite del 5 %, tutte le spese supplementari pagate oltre il termine sono ridotte per i periodi di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (*) secondo le seguenti modalità:

- a) le spese effettuate tra il 1° luglio e il 15 ottobre dell'anno in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 25 %;
 - b) le spese effettuate tra il 16 ottobre e il 31 dicembre dell'anno in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 60 %;
 - c) le spese effettuate oltre il 31 dicembre dell'anno in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 100 %.
3. In deroga al paragrafo 2, quando il limite di cui al primo comma di tale paragrafo non è stato interamente utilizzato per pagamenti effettuati per l'anno civile N entro il 31 dicembre dell'esercizio N + 1 e la parte rimanente del limite supera il 2 %, questa parte rimanente è ridotta al 2 %.

4. Qualora si verificano condizioni di gestione particolari per talune misure o se gli Stati membri presentano giustificazioni fondate, la Commissione applica ripartizioni temporali diverse da quelle previste ai paragrafi 2 e 3, o tassi di riduzione inferiori o nulli.

5. Il controllo del rispetto del termine di pagamento è effettuato una volta nel corso di ciascun esercizio di bilancio sulle spese effettuate fino al 15 ottobre.

Gli eventuali superamenti del termine di pagamento sono presi in considerazione al momento della decisione sulla liquidazione dei conti di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

6. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano fatta salva la decisione successiva di verifica di conformità, di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

(*) Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).»;

3) all'articolo 11, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Per le operazioni per le quali la normativa agricola settoriale non ha fissato un fatto generatore, il tasso di cambio applicabile è il penultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea prima dell'ultimo mese del periodo per il quale è dichiarata la spesa o l'entrata con destinazione specifica.»



Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE1624



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/968 DELLA COMMISSIONE**del 30 aprile 2018****che integra il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le valutazioni dei rischi in relazione alle specie esotiche invasive**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione, in conformità dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1143/2014, ha adottato un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale («l'elenco dell'Unione»), che deve essere regolarmente aggiornato. Un prerequisito per l'inclusione di nuove specie nell'elenco dell'Unione è che sia stata effettuata la valutazione dei rischi di cui all'articolo 5 di detto regolamento («la valutazione dei rischi»). L'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a h), del regolamento (UE) n. 1143/2014 stabilisce gli elementi comuni da prendere in considerazione nella valutazione dei rischi («gli elementi comuni»).
- (2) In conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1143/2014 gli Stati membri possono presentare richieste di iscrizione di specie esotiche invasive nell'elenco dell'Unione. Tali richieste devono essere corredate di una valutazione dei rischi. Esistono già diversi metodi e protocolli di valutazione che sono utilizzati e rispettati all'interno della comunità scientifica nel settore delle invasioni biologiche. Il loro valore e la loro solidità scientifica dovrebbero essere riconosciuti. Al fine di utilizzare in modo efficiente le conoscenze esistenti, qualsiasi metodo o protocollo che includa gli elementi comuni dovrebbe essere accettato per l'elaborazione della valutazione dei rischi. Tuttavia, per assicurare che tutte le decisioni relative all'inserimento delle specie nell'elenco siano basate su valutazioni dei rischi con livelli di qualità e solidità comparabili e per fornire orientamenti ai valutatori su come prendere adeguatamente in considerazione gli elementi comuni, è necessario descrivere dettagliatamente questi ultimi e la metodologia da utilizzare per la valutazione dei rischi a cui i metodi e i protocolli esistenti dovrebbero attenersi.
- (3) Per poter essere funzionale al processo decisionale a livello dell'Unione, la valutazione dei rischi dovrebbe riferirsi a tutto il territorio unionale, a esclusione delle regioni ultraperiferiche («l'area della valutazione dei rischi»).
- (4) Affinché la valutazione dei rischi possa fornire una solida base scientifica e dati affidabili a sostegno del processo decisionale, tutte le informazioni in essa contenute, anche in relazione alla capacità di una specie di insediarsi e diffondersi nell'ambiente, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1143/2014, dovrebbero essere suffragate dalle migliori prove scientifiche disponibili. Tale aspetto dovrebbe essere affrontato nella metodologia da applicare nella valutazione dei rischi.
- (5) Le specie esotiche invasive costituiscono una grave minaccia ambientale, ma non tutte sono oggetto di studi ugualmente approfonditi. Qualora una specie non sia presente nell'area della valutazione dei rischi o sia presente solo in quantità limitate, le informazioni su di essa potrebbero mancare o essere incomplete. Nel momento in cui si raggiunge una conoscenza completa, la specie potrebbe essere già stata introdotta o essersi diffusa all'interno dell'area della valutazione dei rischi. Pertanto, la valutazione dei rischi dovrebbe poter tenere conto dell'assenza di conoscenze e di informazioni e far fronte al problema dell'elevato grado di incertezza per quanto riguarda le conseguenze di un'introduzione o diffusione della specie in questione.
- (6) Affinché possa fungere da base solida del processo decisionale, la valutazione dei rischi dovrebbe essere sottoposta a un rigoroso controllo di qualità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Applicazione degli elementi comuni**

L'allegato del presente regolamento contiene una descrizione dettagliata dell'applicazione degli elementi comuni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a h), del regolamento (UE) n. 1143/2014 («gli elementi comuni»).

⁽¹⁾ GUL 317 del 4.11.2014, pag. 35.

Articolo 2

Metodologia da applicarsi alla valutazione dei rischi

1. La valutazione dei rischi comprende gli elementi comuni di cui all'allegato del presente regolamento ed è conforme alla metodologia stabilita nel presente articolo. La valutazione dei rischi può basarsi su qualsiasi protocollo o metodo, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti di cui al presente regolamento e al regolamento (UE) n. 1143/2014.
2. La valutazione dei rischi comprende il territorio dell'Unione, ad esclusione delle regioni ultraperiferiche («l'area della valutazione dei rischi»).
3. La valutazione dei rischi si basa sui dati scientifici più affidabili disponibili, compresi i più recenti risultati della ricerca internazionale, avvalorati da riferimenti a pubblicazioni scientifiche sottoposte a valutazione *inter pares*. In assenza di tali pubblicazioni scientifiche o qualora le informazioni ivi contenute non siano sufficienti, o ancora al fine di integrare le informazioni raccolte, le prove scientifiche possono consistere anche in altre pubblicazioni, pareri di esperti, informazioni raccolte dalle autorità degli Stati membri, notifiche ufficiali e informazioni provenienti da banche dati, comprese quelle raccolte grazie alla scienza dei cittadini. Tutte le fonti sono citate e corredate dei riferimenti.
4. Il metodo o il protocollo utilizzati consentono di completare la valutazione dei rischi anche in assenza di informazioni relative a una determinata specie o quando le informazioni su una specie siano insufficienti. Un'eventuale carenza di informazioni viene chiaramente indicata nella valutazione dei rischi in modo che nessuna domanda nella valutazione dei rischi rimanga senza risposta.
5. Ogni risposta fornita nella valutazione dei rischi include una valutazione del livello di incertezza o di fiducia attribuito alla risposta in funzione della possibilità che le informazioni necessarie per rispondere non siano disponibili o siano insufficienti o della contraddittorietà tra gli elementi di prova disponibili. La valutazione del livello di incertezza o di fiducia attribuito alla risposta si basa su un metodo o un protocollo documentato. La valutazione dei rischi contiene un riferimento a tale metodo o protocollo documentato.
6. Nella valutazione dei rischi è compresa una sintesi delle sue diverse componenti, nonché una conclusione generale, chiara e coerente.
7. Un processo di controllo della qualità è parte integrante della valutazione dei rischi e comprende almeno un riesame della valutazione dei rischi da parte di due controllori di pari livello. La valutazione dei rischi comprende una descrizione del processo di controllo della qualità.
8. L'autore o gli autori della valutazione dei rischi e i controllori di pari livello sono indipendenti e possiedono competenze scientifiche pertinenti.
9. L'autore o gli autori della valutazione dei rischi e i controllori di pari livello non sono affiliati alla stessa istituzione.

Articolo 3


Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2018


Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO


Descrizione dettagliata degli elementi comuni

Elementi comuni	Descrizione dettagliata
<p>Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) – la descrizione della specie, con relativi identità tassonomica, storia e areale naturale e potenziale</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) La descrizione della specie fornisce informazioni sufficienti a garantire che si possa comprendere l'identità della specie senza alcun riferimento a documenti supplementari. 2) L'ambito di applicazione della valutazione dei rischi è chiaramente delineato. Se, come regola generale, è opportuno elaborare una valutazione dei rischi per ogni specie, in determinati casi potrebbe essere giustificato elaborare una valutazione dei rischi che verta su più di una specie (ad esempio su specie appartenenti allo stesso genere aventi un impatto e caratteristiche comparabili o identici). Occorre indicare chiaramente se la valutazione dei rischi riguarda più di una specie, oppure se esclude o comprende soltanto alcune sottospecie, taxa inferiori, ibridi, varietà o razze (e, in caso affermativo, quali sottospecie, taxa inferiori, ibridi, varietà o razze). Tale scelta deve essere debitamente motivata. 3) La descrizione dell'identità tassonomica della specie contiene tutti i seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> — la famiglia, l'ordine e la classe tassonomici a cui appartiene la specie; — l'attuale nome scientifico della specie e l'autore del nome; — l'elenco dei sinonimi più comuni dell'attuale nome scientifico; — i nomi usati nel commercio; — l'elenco delle sottospecie, dei taxa inferiori, degli ibridi, delle varietà o delle razze più comuni; — informazioni sull'esistenza di altre specie con un aspetto molto simile: <ul style="list-style-type: none"> — altre specie esotiche con caratteristiche invasive simili, da evitare come specie di sostituzione (nel qual caso si può prendere in considerazione la possibilità di elaborare una valutazione dei rischi per più di una specie, cfr. punto 2); — altre specie esotiche senza caratteristiche invasive simili che potrebbero essere utilizzate come potenziali specie di sostituzione; — specie autoctone, al fine di evitare possibili errori di identificazione e scelta delle specie destinatarie delle misure. 4) La descrizione della storia della specie comprende i dati sull'invasione, tra cui informazioni sui paesi invasi (nell'area della valutazione dei rischi e altrove, se del caso) e un'indicazione della cronistoria delle prime osservazioni, dell'insediamento e della diffusione. 5) La descrizione dell'areale naturale e potenziale della specie comprende l'indicazione del continente o parte di continente, della zona climatica e degli habitat in cui la specie è presente in natura. Se pertinente, si dovrebbe indicare se la specie potrebbe naturalmente diffondersi nell'area della valutazione dei rischi.
<p>Articolo 5, paragrafo 1, lettera b) – la descrizione dei modi e delle dinamiche di riproduzione e di diffusione, valutando anche se sussistono le condizioni necessarie per la riproduzione e la diffusione</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) La descrizione dei modi di riproduzione e diffusione comprende elementi relativi alla storia della specie e ai suoi tratti comportamentali che ne possono spiegare la capacità di insediamento e diffusione, quali la strategia di riproduzione o crescita, la capacità di dispersione, la longevità, le esigenze ambientali e climatiche, le caratteristiche specifiche o generiche e altre informazioni pertinenti disponibili. 2) La descrizione dei modi e delle dinamiche di riproduzione comprende tutti i seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> — l'elenco e la descrizione dei meccanismi di riproduzione della specie;




Elementi comuni	Descrizione dettagliata
	<ul style="list-style-type: none"> — la valutazione dell'eventuale presenza di condizioni ambientali adeguate per la sua riproduzione nell'area della valutazione dei rischi; — l'indicazione della pressione dei propaguli della specie (ad esempio il numero di gameti, semi, uova o propaguli, il numero di cicli riproduttivi annuali) per ciascun meccanismo di riproduzione in relazione alle condizioni ambientali nell'area della valutazione dei rischi. <p>3) La descrizione dei modi e delle dinamiche di diffusione comprende tutti i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — l'elenco e la descrizione dei meccanismi di diffusione della specie; — la valutazione dell'eventuale presenza di condizioni ambientali adeguate per la diffusione della specie nell'area della valutazione dei rischi; — l'indicazione del tasso di ciascun meccanismo di diffusione in relazione alle condizioni ambientali nell'area della valutazione dei rischi.
<p>Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) — la descrizione dei potenziali vettori d'introduzione e di diffusione delle specie, sia deliberati che accidentali, se del caso con l'indicazione delle merci alle quali le specie sono generalmente associate</p>	<p>1) Sono presi in considerazione tutti i pertinenti vettori di introduzione e di diffusione. Come base si utilizza la classificazione dei vettori elaborata dalla convenzione sulla diversità biologica ⁽¹⁾.</p> <p>2) La descrizione dei vettori di introduzione deliberati contiene tutti i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — l'elenco e la descrizione dei vettori con l'indicazione della loro importanza e dei rischi connessi (come la probabilità di introduzione nell'area della valutazione dei rischi sulla base di tali vettori, la probabilità di sopravvivenza, riproduzione o aumento durante il trasporto e il magazzinaggio; la capacità e la probabilità di trasferimento da tali vettori a un habitat o un ospite adeguati), compresi, se possibile, dettagli sull'origine e il punto finale specifici dei vettori; — l'indicazione della pressione dei propaguli (come il volume o il numero di esemplari stimati o la frequenza del passaggio attraverso tali vettori), compresa la probabilità di una reinvasione dopo l'eradicazione. <p>3) La descrizione dei vettori di introduzione accidentali contiene tutti i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — l'elenco e la descrizione dei vettori con l'indicazione della loro importanza e dei rischi connessi (come la probabilità di introduzione nell'area della valutazione dei rischi sulla base di tali vettori; la probabilità di sopravvivenza, riproduzione o aumento durante il trasporto e il magazzinaggio; la probabilità di una mancata individuazione in corrispondenza del punto di entrata; la capacità e la probabilità di trasferimento da tali vettori a un habitat o un ospite adeguati), compresi, se possibile, dettagli sull'origine e il punto finale specifici dei vettori; — l'indicazione della pressione dei propaguli (come il volume o il numero di esemplari stimati o la frequenza del passaggio attraverso tali vettori), compresa la probabilità di una reinvasione dopo l'eradicazione. <p>4) La descrizione dei prodotti a cui è generalmente associata l'introduzione della specie comprende un loro elenco e una loro descrizione con l'indicazione dei rischi connessi (ad esempio il volume del flusso commerciale; la probabilità che le merci siano contaminate o agiscano da vettori).</p>

⁽¹⁾ UNEP/CBD/SBSTTA/18/9/Add.1. – I riferimenti alla classificazione dei vettori sviluppata dalla convenzione sulla diversità biologica si intendono fatti all'ultima versione modificata.




Elementi comuni	Descrizione dettagliata
	<p>5) La descrizione dei vettori di diffusione deliberati contiene tutti i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — l'elenco e la descrizione dei vettori con l'indicazione della loro importanza e dei rischi connessi (come la probabilità di diffusione all'interno dell'area di valutazione dei rischi sulla base di tali vettori; la probabilità di sopravvivenza, riproduzione o aumento durante il trasporto e il magazzinaggio; la capacità e la probabilità di trasferimento da tali vettori a un habitat o un ospite adeguati), compresi, se possibile, dettagli sull'origine e il punto finale specifici dei vettori; — l'indicazione della pressione dei propaguli (come il volume o il numero di esemplari stimati o la frequenza del passaggio attraverso tali vettori), compresa la probabilità di una reinvasione dopo l'eradicazione. <p>6) La descrizione dei vettori di diffusione accidentali contiene tutti i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — l'elenco e la descrizione dei vettori con l'indicazione della loro importanza e dei rischi connessi (come la probabilità di diffusione all'interno dell'area di valutazione dei rischi sulla base di tali vettori; la probabilità di sopravvivenza, riproduzione o aumento durante il trasporto e il magazzinaggio; la facilità di individuazione; la capacità e la probabilità di trasferimento da tali vettori a un habitat o un ospite adeguati), compresi, se possibile, dettagli sull'origine e il punto finale specifici dei vettori; — l'indicazione della pressione dei propaguli (come il volume o il numero di esemplari stimati o la frequenza del passaggio attraverso tali vettori), compresa la probabilità di una reinvasione dopo l'eradicazione. <p>7) La descrizione delle merci a cui è generalmente associata la diffusione della specie comprende un loro elenco e una loro descrizione con l'indicazione dei rischi connessi (ad esempio il volume degli scambi; la probabilità che le merci siano contaminate o agiscano da vettori).</p>
<p>Articolo 5, paragrafo 1, lettera d) – la valutazione approfondita dei rischi d'introduzione, insediamento, diffusione nelle pertinenti regioni biogeografiche alle condizioni climatiche attuali e a quelle conseguenti a ipotizzabili cambiamenti climatici</p>	<p>1) La valutazione approfondita analizza i rischi legati all'introduzione, all'insediamento e alla diffusione di una specie nelle pertinenti regioni biogeografiche nell'area della valutazione dei rischi, illustrando in che modo ipotizzabili cambiamenti climatici influenzeranno tali rischi.</p> <p>2) La valutazione approfondita di tali rischi non comprende una serie completa di simulazioni in base a diversi scenari di cambiamenti climatici, purché sia fornita una valutazione dell'introduzione, dell'insediamento e della diffusione probabili in uno scenario a medio termine (ad esempio 30-50 anni) con una chiara spiegazione delle ipotesi.</p> <p>3) I rischi di cui al punto 1) possono, ad esempio, essere descritti in termini di «probabilità» o «tasso».</p>
<p>Articolo 5, paragrafo 1, lettera e) – la descrizione della distribuzione attuale della specie, indicando anche se tale specie è già presente nell'Unione o nei paesi confinanti e includendo una proiezione della sua probabile distribuzione futura</p>	<p>1) La descrizione della distribuzione attuale nell'area della valutazione dei rischi o nei paesi limitrofi comprende tutti i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — l'indicazione della o delle regioni biogeografiche oppure della o delle sottoregioni marine nell'area della valutazione dei rischi in cui la specie è presente e in cui si è insediata; — l'attuale situazione di insediamento della specie in ciascuno Stato membro e, se del caso, nei paesi limitrofi.



Elementi comuni	Descrizione dettagliata
	<p>2) La proiezione della probabile distribuzione futura nell'area della valutazione dei rischi o nei paesi limitrofi comprende tutti i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — l'indicazione della o delle regioni biogeografiche oppure della o delle sottoregioni marine nell'area della valutazione dei rischi in cui la specie potrebbe insediarsi, in particolare alle condizioni conseguenti a ipotizzabili cambiamenti climatici; — l'elenco degli Stati membri e, se del caso, dei paesi limitrofi in cui la specie potrebbe insediarsi, in particolare alle condizioni conseguenti a ipotizzabili cambiamenti climatici.
<p><i>Articolo 5, paragrafo 1, lettera f) – la descrizione degli effetti negativi sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici collegati, ivi compreso sulle specie autoctone, sui siti protetti, sugli habitat a rischio, sulla salute umana, sulla sicurezza e sull'economia, accompagnata dalla valutazione del potenziale effetto futuro in base alle prove scientifiche disponibili</i></p>	<p>1) Nella descrizione si opera una distinzione tra l'effetto noto e il potenziale effetto futuro sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici collegati. È opportuno descrivere l'effetto noto per l'area della valutazione dei rischi e per i paesi terzi, se pertinente (ad esempio con condizioni eco-climatiche analoghe). Il potenziale effetto futuro è valutato solo per l'area della valutazione dei rischi.</p> <p>2) La descrizione dell'effetto noto e la valutazione del potenziale effetto futuro si basano sui migliori dati quantitativi o qualitativi disponibili. L'entità degli effetti è misurata (con l'attribuzione di un punteggio) o classificata altrimenti. Il sistema di misurazione o di classificazione degli effetti utilizzato comprende un riferimento alle pubblicazioni che lo avvalorano.</p> <p>3) La descrizione dell'effetto noto e la valutazione del potenziale effetto futuro sulla biodiversità contengono riferimenti a tutti i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — le diverse regioni biogeografiche o sottoregioni marine in cui la specie potrebbe insediarsi; — le specie autoctone interessate, comprese quelle della lista rossa, quelle di cui agli allegati della direttiva 92/43/CEE del Consiglio ⁽²⁾ e quelle disciplinate dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾; — gli habitat interessati, compresi quelli della lista rossa e quelli di cui agli allegati della direttiva 92/43/CEE; — i siti protetti interessati; — le caratteristiche chimiche, fisiche o strutturali interessate e il funzionamento degli ecosistemi; — lo stato ecologico interessato degli ecosistemi acquatici o lo stato ambientale interessato delle acque marine. <p>4) La descrizione dell'effetto noto e la valutazione del potenziale effetto futuro sui servizi ecosistemici collegati contengono riferimenti a tutti i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — i servizi di approvvigionamento; — i servizi di regolazione; — i servizi culturali <p>5) La descrizione dell'effetto noto e la valutazione del potenziale effetto futuro sulla salute umana, sulla sicurezza e sull'economia includono, se del caso, informazioni su:</p> <ul style="list-style-type: none"> — malattie, allergie o altri affezioni per gli esseri umani che possono derivare, direttamente o indirettamente, dalla specie; — danni provocati, direttamente o indirettamente, dalla specie con conseguenze per la sicurezza di persone, beni o infrastrutture; — interruzione diretta o indiretta di un'attività economica o sociale, o altre conseguenze per tali attività, dovute alla presenza della specie.


⁽²⁾ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

⁽³⁾ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).



Elementi comuni	Descrizione dettagliata
<i>Articolo 5, paragrafo 1, lettera g) – la valutazione dei costi potenziali dei danni arrecati</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) La valutazione, economica o in altri termini, dei costi potenziali dei danni arrecati alla biodiversità e ai servizi ecosistemici descrive tali costi in termini quantitativi e/o qualitativi a seconda delle informazioni disponibili. Qualora le informazioni disponibili non siano sufficienti a valutare i costi per l'intera area della valutazione dei rischi, se disponibili sono utilizzati dati qualitativi o studi di casi diversi provenienti da tutto il territorio dell'Unione o da paesi terzi. 2) La valutazione dei costi potenziali dei danni arrecati alla salute umana, alla sicurezza e all'economia descrive tali costi in termini quantitativi e/o qualitativi a seconda delle informazioni disponibili. Qualora le informazioni disponibili non siano sufficienti a valutare i costi per l'intera area della valutazione dei rischi, se disponibili sono utilizzati dati qualitativi o studi di casi diversi provenienti da tutto il territorio dell'Unione o da paesi terzi.
<i>Articolo 5, paragrafo 1, lettera h) – la descrizione degli usi noti delle specie e dei vantaggi sociali ed economici derivanti da tali usi</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) La descrizione degli usi noti della specie enumera e illustra gli usi noti nell'Unione e altrove, se del caso. 2) La descrizione dei vantaggi sociali ed economici derivanti dagli usi noti della specie illustra la rilevanza economica, ambientale e sociale di ciascuno di tali usi e indica i beneficiari associati, in termini quantitativi e/o qualitativi a seconda delle informazioni disponibili. Qualora le informazioni disponibili non siano sufficienti a descrivere i vantaggi per l'intera area della valutazione dei rischi, se disponibili sono utilizzati dati qualitativi o studi di casi diversi provenienti da tutto il territorio dell'Unione o da paesi terzi.

18CE1625



REGOLAMENTO (UE) 2018/969 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2018

che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per la rimozione di materiale specifico a rischio da piccoli ruminanti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. Esso si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti di origine animale e, in taluni casi specifici, all'esportazione degli stessi.
- (2) Il regolamento (CE) n. 999/2001 definisce il materiale specifico a rischio (MSR) come i tessuti specificati nell'allegato V e dispone che l'MSR sia rimosso ed eliminato conformemente all'allegato V del suddetto regolamento e al regolamento (CE) n. 1069/2009 ⁽²⁾. La rimozione del MSR è una misura volta a ridurre il rischio di BSE nei bovini, ovini e caprini. L'elenco del MSR negli ovini e nei caprini figura nell'allegato V, punto 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001.
- (3) Le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE) relative alla BSE, di cui al capo 11.4 del Codice sanitario degli animali terrestri dell'OIE ⁽³⁾, si applicano solo all'agente della BSE nei bovini. Di conseguenza, per quanto riguarda gli ovini e i caprini, l'OIE non stabilisce alcun elenco di tessuti che non dovrebbero essere commercializzati a causa del loro rischio di BSE.
- (4) Il documento di strategia della Commissione sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili per il periodo 2010-2015 ⁽⁴⁾ prevede la possibilità di riesaminare l'attuale elenco di MSR sulla base di dati scientifici e tenendo conto degli sviluppi della situazione epidemiologica della BSE. La situazione epidemiologica della BSE nell'Unione è migliorata significativamente. Nel 2016 nell'Unione sono stati registrati cinque casi di BSE nei bovini rispetto ai 2 166 casi del 2001. Tale miglioramento della situazione della BSE nell'Unione è illustrato dal fatto che, in base al livello di rischio di BSE riconosciuto dall'OIE, ventiquattro Stati membri e due regioni di uno Stato membro sono ormai riconosciuti come aventi un rischio di BSE trascurabile in conformità della decisione 2007/453/CE della Commissione ⁽⁵⁾.
- (5) Per quanto riguarda l'MSR da piccoli ruminanti, il documento di strategia della Commissione sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili per il periodo 2010-2015 indica una valutazione del rischio in corso riguardante la pertinenza dell'elenco del MSR per i piccoli ruminanti. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato tale valutazione del rischio il 2 dicembre 2010, in un parere scientifico sull'infettività delle BSE/TSE nei tessuti di piccoli ruminanti («parere dell'EFSA del 2010») ⁽⁶⁾. In tale parere l'EFSA ha stimato che è molto limitato il numero di piccoli ruminanti affetti da BSE che possono entrare nella catena alimentare dell'Unione ogni anno e ha confermato che tali stime non sostengono l'ipotesi di una diffusa epidemia di BSE nella popolazione dei piccoli ruminanti nell'Unione. Questa conclusione dell'EFSA è valida per tutta l'Unione, a prescindere dalla qualifica sanitaria degli Stati membri in relazione al rischio di BSE.

⁽¹⁾ GUL 147 del 31.5.2001, pag. 1.


⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GUL 300 del 14.11.2009, pag. 1).

⁽³⁾ http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_bse.htm.

⁽⁴⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Piano per le TSE — 2a edizione — Documento di strategia sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili per il periodo 2010-2015; COM(2010) 384 definitivo.

⁽⁵⁾ Decisione della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GUL 172 del 30.6.2007, pag. 84).

⁽⁶⁾ EFSA Journal (2010); 8(12):1875 [92 pagg.].



- (6) Come indicato nel parere scientifico congiunto sulla possibile associazione epidemiologica o molecolare tra le TSE negli animali e negli esseri umani, adottato dall'EFSA e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie il 9 dicembre 2010 ⁽¹⁾, a livello mondiale sono stati segnalati solo due casi di BSE nei caprini verificatisi in condizioni naturali e non sono stati segnalati casi di BSE negli ovini verificatisi in condizioni naturali. Nei due casi di BSE naturale nei caprini gli animali erano nati prima dell'introduzione del divieto di somministrare proteine animali trasformate agli animali di allevamento e in un momento in cui l'epidemia di BSE nei bovini era ai massimi livelli.
- (7) Il 5 agosto 2015 l'EFSA ha pubblicato un parere scientifico su una richiesta di riesame di una pubblicazione scientifica relativa al potenziale zoonotico dei prioni della scrapie degli ovini («parere dell'EFSA del 2015») ⁽²⁾. In tale parere l'EFSA ha concluso che non vi è alcuna prova di un nesso di causalità tra la scrapie e le TSE negli esseri umani e ha confermato che l'unico agente di TSE che si è dimostrato zoonotico è l'agente responsabile della BSE classica. Inoltre l'EFSA ha evidenziato che non esiste alcuna prova epidemiologica che la scrapie sia zoonotica, soprattutto perché l'incidenza della malattia di Creutzfeldt-Jakob sporadica negli esseri umani è simile sia nei paesi con un'incidenza minima di scrapie che in quelli con un'incidenza elevata.
- (8) È pertanto opportuno modificare le prescrizioni esistenti per la rimozione del MSR nei piccoli ruminanti in modo che solo i tessuti che concentrano i più alti livelli di infettività da BSE in piccoli ruminanti infetti siano designati come MSR. Secondo il parere dell'EFSA del 2010, dati sperimentali dimostrano che i più elevati livelli di infettività negli ovini inoculati con BSE si riscontrano nel cervello e nel midollo spinale.
- (9) Date le difficoltà pratiche a garantire l'assenza di contaminazione delle ossa del cranio con i tessuti cerebrali, il cranio degli ovini e dei caprini di età superiore ai 12 mesi o ai quali è spuntato un incisivo permanente, dovrebbe rimanere nell'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 in quanto MSR.
- (10) Di conseguenza solo il cranio, compresi il cervello e gli occhi, nonché il midollo spinale degli animali di età superiore ai 12 mesi o ai quali è spuntato un incisivo permanente, dovrebbero essere considerati come MSR negli ovini e nei caprini.
- (11) Visto il carattere specifico dell'allevamento di ovini e caprini, è raramente possibile determinare con esattezza la data di nascita di tali animali; quindi tali dati non sono inclusi nel registro aziendale prescritto dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio ⁽³⁾. Ne consegue che attualmente è prescritta la rimozione di cervello, cranio e occhi dagli ovini e dai caprini, se l'animale ha un'età superiore ai 12 mesi o se all'animale è spuntato un incisivo permanente.
- (12) La stima dell'età degli ovini e dei caprini sulla base della dentizione è solo un'approssimazione, poiché la data di apparizione del primo incisivo permanente negli ovini e nei caprini può variare di diversi mesi da un animale all'altro. Anche altri metodi per determinare se gli ovini e i caprini destinati alla macellazione siano di età superiore ai 12 mesi possono fornire un livello equivalente di garanzia circa l'età degli animali. Poiché tali metodi possono dipendere dalle particolarità delle pratiche di abbattimento degli ovini e dei caprini a livello nazionale, l'affidabilità di tali metodi dovrebbe essere valutata dall'autorità competente dello Stato membro di macellazione. È pertanto opportuno modificare l'allegato V, punto 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001 al fine di prevedere la possibilità di valutare se un animale ha un'età superiore ai 12 mesi in base a un metodo approvato dall'autorità competente dello Stato membro di macellazione.
- (13) È opportuno modificare di conseguenza l'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

- «b) per quanto riguarda gli ovini e i caprini: il cranio, compresi il cervello e gli occhi, e il midollo spinale degli animali di età superiore ai 12 mesi o ai quali è spuntato un incisivo permanente, o di età superiore ai 12 mesi in base a un metodo di calcolo approvato dall'autorità competente dello Stato membro di macellazione.»

⁽¹⁾ EFSA Journal (2011); 9(1):1945 [111 pagg.].

⁽²⁾ EFSA Journal (2015); 13(8):4197 [58 pagg.].

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GUL 5 del 9.1.2004, pag. 8).



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

18CE1626



DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2018/970 DELLA COMMISSIONE**del 18 aprile 2018****che modifica gli allegati II, III e V della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafi 1, 3 e 4,

considerando quanto segue:


- (1) La direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ è abrogata dalla direttiva (UE) 2016/1629 con effetto a decorrere dal 7 ottobre 2018. L'allegato II della direttiva (UE) 2016/1629 stabilisce che i requisiti tecnici applicabili alle unità navali sono quelli stabiliti nella norma ES-TRIN 2015/1.
- (2) Le attività dell'Unione nel settore della navigazione interna dovrebbero essere mirate a garantire l'elaborazione uniforme di requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna da applicare nell'Unione.
- (3) Il Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) è stato istituito il 3 giugno 2015 nell'ambito della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) al fine di elaborare norme tecniche per la navigazione interna in vari settori, in particolare per quanto riguarda le navi, le tecnologie dell'informazione e gli equipaggi.
- (4) Il CESNI ha adottato, durante la riunione del 6 luglio 2017, la norma europea che fissa i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, la norma ES-TRIN 2017/1 ⁽³⁾.
- (5) La norma ES-TRIN stabilisce i requisiti tecnici uniformi necessari a garantire la sicurezza delle navi adibite alla navigazione interna. Essa include disposizioni concernenti la costruzione, l'allestimento e l'equipaggiamento delle navi adibite alla navigazione interna, disposizioni particolari riguardanti categorie di navi specifiche, come le navi da passeggeri, i convogli spinti e le navi portacontainer, disposizioni riguardanti le attrezzature per il sistema di identificazione automatica, disposizioni in materia di identificazione delle navi, un modello di certificati e registri, disposizioni transitorie nonché istruzioni per l'applicazione della norma tecnica.
- (6) La CCNR modificherà il proprio quadro legislativo, i regolamenti di ispezione delle navi sul Reno, in modo da fare riferimento alla nuova norma, rendendola obbligatoria nel quadro dell'applicazione della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva (UE) 2016/1629.
- (8) Ai fini della coerenza, le disposizioni modificate dovrebbero essere recepite e applicate a decorrere dalla stessa data, come inizialmente previsto per il recepimento e l'applicazione della direttiva (UE) 2016/1629,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva (UE) 2016/1629 è così modificata:

- 1) l'allegato II è sostituito dal testo contenuto nell'allegato I della presente direttiva;
- 2) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato II della presente direttiva;
- 3) l'allegato V è modificato conformemente all'allegato III della presente direttiva.

⁽¹⁾ GUL 252 del 16.9.2016, pag. 118.⁽²⁾ Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (GUL 389 del 30.12.2006, pag. 1).⁽³⁾ Risoluzione 2017-II-1 del CESNI

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 7 ottobre 2018; dette disposizioni legislative si applicano a decorrere dalla stessa data. Gli Stati membri ne comunicano immediatamente il testo alla Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

*ALLEGATO I**«ALLEGATO II*

REQUISITI TECNICI MINIMI APPLICABILI ALLE UNITÀ NAVALI ADIBITE ALLA NAVIGAZIONE INTERNA DELLE
ZONE 1, 2, 3 E 4

I requisiti tecnici applicabili alle unità navali sono quelli stabiliti nella norma ES-TRIN 2017/1.»



ALLEGATO II

L'allegato III della direttiva (UE) 2016/1629 è così modificato:

1) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Robustezza e stabilità

- Rafforzamento della struttura e stabilità
- Certificato/attestato di una società di classificazione riconosciuta»;

2) è aggiunto il seguente paragrafo 8:

«8. Macchinari

- Apparati di governo
- Alberi dell'elica e accessori
- Motori di propulsione, accoppiamento e accessori
- Presenza di un'elica di prua
- Sistema di sentina e impianti antincendio
- Fonte di alimentazione di emergenza e impianti elettrici
- Certificato/attestato di una società di classificazione riconosciuta».

ALLEGATO III

Nell'allegato V della direttiva (UE) 2016/1629, il paragrafo 2 dell'articolo 2.01 è così modificato:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) un esperto di navigazione titolare di licenza per la conduzione di navi adibite alla navigazione interna, che autorizza il titolare a condurre l'unità navale da ispezionare;»

2) è aggiunta la seguente lettera d):

«d) un esperto di imbarcazioni tradizionali per l'ispezione di imbarcazioni tradizionali.»

18CE1627



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/971 DELLA COMMISSIONE**del 9 luglio 2018****che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri***[notificata con il numero C(2018) 4460]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri nei quali sono stati confermati casi di tale malattia nei suini domestici o selvatici («gli Stati membri interessati»). L'allegato di tale decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica riguardante tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato ripetutamente modificato per tener conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica nell'Unione riguardo alla peste suina africana, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/950 della Commissione ⁽⁵⁾ a seguito dell'insorgere di focolai di peste suina africana nei suini domestici nei distretti di Tulcea e Satu Mare in Romania e in taluni altri Stati membri nel giugno 2018.
- (2) Il rischio di diffusione della peste suina africana nella fauna selvatica è connesso alla naturale lenta diffusione della malattia tra le popolazioni di suini selvatici nonché ai rischi legati all'attività umana, come dimostrato dalla recente evoluzione epidemiologica della malattia nell'Unione e come documentato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute e sul benessere degli animali, pubblicato il 14 luglio 2015, nella relazione scientifica sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana nei paesi baltici e in Polonia, pubblicata il 23 marzo 2017, e nella relazione scientifica sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana negli Stati baltici e in Polonia, pubblicata il 7 novembre 2017 ⁽⁶⁾.
- (3) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2018/950 il virus della peste suina africana si è diffuso in Romania. Nei mesi di giugno e luglio 2018 sono stati rilevati più di 200 focolai di peste suina africana nei suini domestici nel distretto di Tulcea in Romania. Inoltre, nel luglio 2018 sono stati rilevati numerosi focolai di peste suina africana nei suini domestici nei distretti di Braila e Costanza in Romania. Tali focolai di peste suina

⁽¹⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.


⁽²⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2018/950 della Commissione, del 3 luglio 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 167 del 4.7.2018, pag. 11).

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2015;13(7):4163; EFSA Journal 2017;15(3):4732; EFSA Journal 2017;15(11):5068.



africana nei suini domestici determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. A seguito delle azioni rafforzate adottate dalla Romania per controllare gli spostamenti di suini vivi, prodotti suini, sottoprodotti di origine animale e altri prodotti (che potrebbero contribuire a un'ulteriore diffusione della malattia dalle zone colpite dalla febbre suina africana a quelle zone in cui non sono stati notificati focolai di detta malattia), la zona della Romania compresa tra il fiume Danubio e la costa rumena, dal delta del Danubio fino alla città di Costanza, dovrebbe figurare nell'elenco di cui alla parte III di detto allegato. Di conseguenza, le parti della zona succitata che figuravano anteriormente nell'elenco di cui alla parte I di tale allegato dovrebbero ora figurare nell'elenco di cui alla parte III del medesimo.

- (4) Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e far fronte in maniera proattiva ai rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno che siano delimitate nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti in Romania e che tali zone siano debitamente inserite negli elenchi di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il suddetto allegato.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.


Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

—



ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:


«ALLEGATO

PARTE I

1. Repubblica ceca

Le seguenti zone della Repubblica ceca:

- okres Uherské Hradiště,
- okres Kroměříž,
- okres Vsetín,
- katastrální území obcí v okrese Zlín:
 - Bělov,
 - Biskupice u Luhačovic,
 - Bohuslavice nad Vláří,
 - Brumov,
 - Bylnice,
 - Divnice,
 - Dobrkovice,
 - Dolní Lhota u Luhačovic,
 - Drnovice u Valašských Klobouk,
 - Halenkovice,
 - Haluzice,
 - Hrádek na Vlárské dráze,
 - Hřivínův Újezd,
 - Jestřabí nad Vláří,
 - Kaňovice u Luhačovic,
 - Kelníky,
 - Kladná-Žilín,
 - Kochavec,
 - Komárov u Napajedel,
 - Křekov,
 - Lipina,
 - Lipová u Slavičina,
 - Ludkovice,
 - Luhačovice,
 - Machová,
 - Mirošov u Valašských Klobouk,
 - Mysločovice,
 - Napajedla,
 - Návojná,
 - Nedašov,
 - Nedašova Lhota,



- Nevšová,
- Otrokovice,
- Petrůvka u Slavičína,
- Pohořelice u Napajedel,
- Polichno,
- Popov nad Vlání,
- Poteč,
- Pozlovice,
- Rokytnice u Slavičína,
- Rudimov,
- Řetečov,
- Sazovice,
- Sidonie,
- Slavičín,
- Smolína,
- Spytihněv,
- Svatý Štěpán,
- Šanov,
- Šarovy,
- Štítná nad Vlání,
- Tichov,
- Tlumačov na Moravě,
- Valašské Klobouky,
- Velký Ořechov,
- Vlachova Lhota,
- Vlachovice,
- Vrbětice,
- Žlutava.

2. Estonia


Le seguenti zone dell'Estonia:

- Hiiu maakond.

3. Ungheria

Le seguenti zone dell'Ungheria:

- Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 651000, 651100, 651200, 652100, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900 és 653403 kódszámúvalamint 656100, 656200, 656300, 656400, 656701, 657010, 657100, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Hajdú-Bihar megye 900850, 900860, 900930, 900950 és 903350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950 és 750960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,



- Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553110, 553250, 553260 és 553350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360 és 573450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852050, 852150, 852250, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856250, 856260, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450 és 857550.

4. Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

- Aizputes novads,
- Alsungas novads,
- Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas un Laidu pagasts,
- Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,
- Skrundas novada, Nīkrāces un Rudbāržu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A9, Skrundas pilsēta,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,
- Vaiņodes novads,
- Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.

5. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,
- Kazlų Rūdos savivaldybė,
- Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio, Šaukėnų seniūnijos, Tytuvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio ir Vaiguvos seniūnijos,
- Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos,
- Pagėgių savivaldybė,
- Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,
- Šakių rajono savivaldybė,
- Tauragės rajono savivaldybė,
- Telšių rajono savivaldybė.

6. Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gmina Stare Juchy w powiecie elckim,
- powiat gołdapski,
- powiat węgorzewski,




- gmina Ruciane – Nida i część gminy Pisz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 oraz miasto Pisz w powiecie piskim,
- gminy Giżycko z miastem Giżycko, Krukłanki, Miłki, Wydmyny i Ryn w powiecie giżyckim,
- gmina Mikołajki w powiecie mrągowskim,
- gminy Bisztynek i Sępopol w powiecie bartoszyckim,
- gminy Barciany, Korsze i Srokowo w powiecie kętrzyńskim,
- gminy Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta i Kiwity w powiecie lidzbarskim,
- część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,
- gminy Godkowo, Milejewo, Młynary, Pasłek i Tolkmicko w powiecie elbląskim,
- powiat miejski Elbląg.

w województwie podlaskim:

- gminy Brańsk z miastem Brańsk, Rudka i Wyszki w powiecie bielskim,
- gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,
- gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,
- gmina Poświętne w powiecie białostockim,
- gminy Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, część gminy Zambrów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 i miasto Zambrów w powiecie zambrowskim,
- gminy Wiżajny i Przerośl w powiecie suwalskim,
- gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,
- gminy Miastkowo, Nowogród i Zbójna w powiecie łomżyńskim.

w województwie mazowieckim:

- gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokółów Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,
- gminy Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,
- gmina Kotuń w powiecie siedleckim,
- gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,
- powiat miejski Ostrołęka,
- powiat ostrowski,
- gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,
- gmina Krasne w powiecie przasnyskim,
- gminy Mała Wieś i Wyszogród w powiecie płockim,
- gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Gliniojeck, Gołymin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim,
- gminy Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin i Załuski w powiecie płońskim,
- gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Wielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
- gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
- gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tuszcz w powiecie wołomińskim,
- gminy Dobrze, Jakubów, Mińsk Mazowiecki z miastem Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Ceglów, Dębe Wielkie, Halinów, Kałuszyn, Siennica i Stanisławów w powiecie mińskim,




- gminy Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Sobolew, Trojanów, Wilga i Żelechów w powiecie garwolińskim,
 - powiat kozienicki,
 - gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,
 - powiat żyrardowski,
 - gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,
 - gminy Białobrzegi, Promna, Stromiec i Wyśmierzyce w powiecie białobrzeskim,
 - gminy Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew z miastem Sochaczew i Teresin w powiecie sochaczewskim,
 - gmina Policzna w powiecie zwoleniskim.
- w województwie lubelskim:
- gminy Niemce, Garbów, Jastków, Konopnica, Wólka, Głusk w powiecie lubelskim,
 - gminy Łęczna, Spiczyn, część gminy Ludwin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Puchaczów i Dratów, a następnie przez drogę nr 820 do północnej granicy gminy w powiecie łużyńskim,
 - gminy Grabowiec, Miączyn, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Komarów-Osada w powiecie zamojskim,
 - gminy Trzeszczany, Werbkowice, Mircze, część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,
 - gminy Abramów, Kamionka, Lubartów z miastem Lubartów, Serniki i część gminy Ostrów Lubelski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę 821 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Ostrów Lubelski, a następnie przez drogę łączącą miejscowości Ostrów Lubelski, Głębokie i Stary Uścimów do wschodniej granicy gminy w powiecie lubartowskim,
 - gminy Kłoczew, Ryki, Dęblin i Stężycza w powiecie ryckim,
 - gminy Puławy z miastem Puławy, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Nałęczów, Markuszów, Żyrzyn w powiecie puławskim,
 - gminy Mełgiew, Rybczewice, miasto Świdnik i część gminy Piaski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;
 - gminy Kraśniczyn, Gorzków, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Izbica, Siennica Różana, Żółkiewka, część gminy Fajslawice położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 i część gminy Łopiennik Górny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,
 - gmina Tyszowce w powiecie tomaszowskim,
 - powiat miejski Lublin.

7. Romania

Le seguenti zone della Romania:

- Bihor county,
- Cluj county,
- Maramureş county,
- Galaţi county,
- Vrancea county,
- Brăila county (except Big Island of Brăila),
- Buzău county,
- Ialomiţa county (except Pond of Ialomita),
- Călăraşi county.




PARTE II

1. Repubblica ceca

Le seguenti zone della Repubblica ceca:

- katastrální území obcí v okrese Zlín:
 - Bohuslavice u Zlína,
 - Bratřejov u Vizovic,
 - Březnice u Zlína,
 - Březová u Zlína,
 - Březůvky,
 - Dešná u Zlína,
 - Dolní Ves,
 - Doubravy,
 - Držková,
 - Fryšták,
 - Horní Lhota u Luhačovic,
 - Horní Ves u Fryštáku,
 - Hostišová,
 - Hrobice na Moravě,
 - Hvozdná,
 - Chrastěšov,
 - Jaroslavice u Zlína,
 - Jasenná na Moravě,
 - Karlovice u Zlína,
 - Kašava,
 - Klečůvka,
 - Kostelec u Zlína,
 - Kudlov,
 - Kvítkovice u Otrokovic,
 - Lhota u Zlína,
 - Lhotka u Zlína,
 - Lhotsko,
 - Lípa nad Dřevnicí,
 - Loučka I,
 - Loučka II,
 - Louky nad Dřevnicí,
 - Lukov u Zlína,
 - Lukoveček,
 - Lutonina,
 - Lužkovice,
 - Malenovice u Zlína,
 - Mladcová,
 - Neubuz,
 - Oldřichovice u Napajedel,
 - Ostrata,



- Podhradí u Luhačovic,
- Podkopná Lhota,
- Provodov na Moravě,
- Prštné,
- Příluky u Zlína,
- Racková,
- Raková,
- Salaš u Zlína,
- Sehradice,
- Slopné,
- Slušovice,
- Štípa,
- Tečovice,
- Trnava u Zlína,
- Ublo,
- Újezd u Valašských Klobouk,
- Velíková,
- Veselá u Zlína,
- Vítová,
- Vizovice,
- Vlčková,
- Všemina,
- Vysoké Pole,
- Zádveřice,
- Zlín,
- Želechovice nad Dřevnicí.

2. Estonia

Le seguenti zone dell'Estonia:

- Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

3. Ungheria

Le seguenti zone dell'Ungheria:

- Heves megye 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150 és 705450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760 és 857650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

4. Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

- Ādažu novads,
- Aglonas novads,
- Aizkraukles novads,
- Aknīstes novads,



- Alojās novads,
- Alūksnes novads,
- Amatas novads,
- Apes novads,
- Auces novads,
- Babītes novads,
- Baldones novads,
- Baltinavas novads,
- Balvu novads,
- Bauskas novads,
- Beverīnas novads,
- Brocēnu novads,
- Burtnieku novads,
- Carnikavas novads,
- Cēsu novads,
- Cesvaines novads,
- Ciblas novads,
- Dagdas novads,
- Daugavpils novads,
- Dobeles novads,
- Dundagas novads,
- Engures novads,
- Ērgļu novads,
- Garkalnes novads,
- Gulbenes novads,
- Iecavas novads,
- Ikšķiles novads,
- Ilūkstes novads,
- Inčukalna novads,
- Jaunjelgavas novads,
- Jaunpiebalgas novads,
- Jaunpils novads,
- Jēkabpils novads,
- Jelgavas novada, Glūdas, Svētes, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas, Sesavas, Platones un Vircavas pagasts,
- Kandavas novads,
- Kārsavas novads,
- Ķeguma novads,
- Ķekavas novads,
- Kocēnu novads,
- Kokneses novads,
- Krāslavas novads,
- Krimuldas novads,
- Krustpils novads,



- Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Kurmāles, Padures, Pelču, Rumbas, Rendas, Kables, Snēpeles un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,
- Lielvārdes novads,
- Līgatnes novads,
- Limbažu novads,
- Līvānu novads,
- Lubānas novads,
- Ludzas novads,
- Madonas novads,
- Mālpils novads,
- Mārupes novads,
- Mazsalacas novads,
- Mērsraža novads,
- Naukšēnu novads,
- Neretas novads,
- Ogres novads,
- Olaines novads,
- Ozolnieku novada Ozolnieku un Cenu pagasts,
- Pārgaujas novads,
- Pļaviņu novads,
- Preiļu novads,
- Priekule novads,
- Raunas novads,
- republikas pilsēta Daugavpils,
- republikas pilsēta Jelgava,
- republikas pilsēta Jēkabpils,
- republikas pilsēta Jūrmala,
- republikas pilsēta Rēzekne,
- republikas pilsēta Valmiera,
- Rēzeknes novads,
- Riebiņu novads,
- Rojas novads,
- Ropažu novads,
- Rugāju novads,
- Rundāles novads,
- Rūjienas novads,
- Salacgrīvas novads,
- Salas novads,
- Salaspils novads,
- Saldus novada Jaunlutriņu, Lutriņu, Šķēdes, Nīgrandes, Saldus, Jaunauces, Rubas, Vadakstes, Zaņas, Ezeres, Pampāļu un Zirņu pagasts un Saldus pilsēta,
- Saulkrastu novads,
- Sējas novads,
- Siguldas novads,




- Skrīveru novads,
- Skrundas novada Raņķu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz Ziemeļiem no autoceļa A9
- Smiltenes novads,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,
- Strenču novads,
- Talsu novads,
- Tērvetes novads,
- Tukuma novads,
- Valkas novads,
- Varakļānu novads,
- Vārkavas novads,
- Vecpiebalgas novads,
- Vecumnieku novads,
- Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,
- Viesītes novads,
- Viļakas novads,
- Viļānu novads,
- Zilupes novads.

5. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Akmenės rajono savivaldybė: Naujosios Akmenės kaimiškoji, Kruopių, Naujosios Akmenės miesto, Papilės seniūnijos,
- Alytaus miesto savivaldybė,
- Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Krokialaukio, Miroslavo, Nemunaičio, Punios ir Simno seniūnijos,
- Anykščių rajono savivaldybė,
- Birštono savivaldybė,
- Biržų miesto savivaldybė,
- Biržų rajono savivaldybė,
- Druskininkų savivaldybė,
- Elektrėnų savivaldybė,
- Ignalinos rajono savivaldybė,
- Jonavos rajono savivaldybė,
- Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto, Jurbarkų, seniūnijos,
- Kaišiadorių miesto savivaldybė,
- Kaišiadorių rajono savivaldybė,
- Kalvarijos savivaldybė,
- Kauno miesto savivaldybė,
- Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Domeikavos, Ezerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos ir Zapyškio seniūnijos,
- Kėdainių rajono savivaldybė: Gudžiūnų, Surviliškio, Šėtos, Truskavos ir Vilainių seniūnijos,
- Kupiškio rajono savivaldybė,
- Marijampolės savivaldybė,



- Molėtų rajono savivaldybė,
- Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių seniūnija, Linkuvos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, ir Rozalimo seniūnija,
- Panevėžio rajono savivaldybė,
- Pasvalio rajono savivaldybė,
- Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelių, Baisogalos, Pakalniškių, Radviliškio, Radviliškio miesto, Sidabravo, Skėmių, Šeduvos miesto ir Tyrulių seniūnijos,
- Prienų miesto savivaldybė,
- Prienų rajono savivaldybė,
- Rokiškio rajono savivaldybė,
- Šalčininkų rajono savivaldybė,
- Šiaulių miesto savivaldybė,
- Šiaulių rajono savivaldybė,
- Širvintų rajono savivaldybė,
- Švenčionių rajono savivaldybė,
- Ukmergės rajono savivaldybė,
- Utenos rajono savivaldybė,
- Vilniaus miesto savivaldybė,
- Vilniaus rajono savivaldybė,
- Vilkaviškio rajono savivaldybė,
- Visagino savivaldybė,
- Zarasų rajono savivaldybė.

6. Polonia


Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Elk w powiecie elckim,
- powiat olecki,
- gminy Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 w powiecie piskim,
- gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie, Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,
- gmina Frombork, część gminy wiejskiej Braniewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr E28 i S22 i miasto Braniewo, część gminy Wilczęta położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 509 w powiecie braniewskim.

w województwie podlaskim:

- powiat grajewski,
- gminy Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno, Mońki i Trzcianne w powiecie monieckim,
- gminy Łomża, Piątnica, Śniadowo, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,
- powiat miejski Łomża,
- gminy, Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, Milejczyce i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,
- gminy Białowieża, Czeremcha, Narew, Narewka, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685, część gminy Kleszczele położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693, część gminy Hajnówka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 i miasto Hajnówka w powiecie hajnowskim,
- gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,



- część gminy Zambrów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie zambrowskim,
 - gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,
 - gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,
 - gmina Boćki i część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i miasto Bielsk Podlaski w powiecie bielskim,
 - gmina Puńsk, część gminy Krasnopol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653, część gminy Sejny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 i miasto Sejny w powiecie sejneńskim,
 - gminy Bakalarzewo, Filipów, Jeleniewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,
 - powiat miejski Suwałki,
 - powiat augustowski,
 - gminy Korycin, Krynki, Kuźnica, Sokółka, Szudziałowo, część gminy Nowy Dwór położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 670, część gminy Janów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokólskim,
 - powiat miejski Białystok.
- w województwie mazowieckim:
- gminy Przesmyki, Suchożebry, Mokobody, Mordy, Wodynie, część gminy Siedlce położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 2 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy powiatu miejskiego Siedlce i i następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 do przecięcia z ulicą Majową w miejscowości Stok Lacki Folwark, ulicę Majową i ulicę Pałacową przez miejscowość Grubale do granicy gminy i część gminy Zbuczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-wschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Tarcze, Choja, Zbuczyn, Grodzisk, Dziewule i Smolanka w powiecie siedleckim, gminy Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,
 - powiat łosicki,
 - gmina Brochów w powiecie sochaczewskim,
 - gminy Czosnów, Leoncin, Pomiechówek, Zakroczym i miasto Nowy Dwór Mazowiecki w powiecie nowodworskim,
 - gmina Joniec w powiecie płońskim,
 - gmina Pokrzywnica w powiecie pułuskim,
 - gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,
 - część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
 - gminy Latowicz i Sulejówek w powiecie mińskim,
 - gmina Borowie w powiecie garwolińskim,
 - powiat warszawski zachodni,
 - powiat legionowski,
 - powiat otwocki,
 - powiat piaseczyński,
 - powiat pruszkowski,
 - gmina Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,
 - gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,
 - powiat miejski Siedlce,
 - powiat miejski Warszawa.



w województwie lubelskim:

- powiat radzyński,
- gminy Krzywda, Stanin, Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wojcieszków, Wola Mysłowska, Trzebieszów, miasto Łuków i część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wólka Świątkowa do północnej granicy miasta Łuków, a następnie na wschód i południe od linii stanowiącej granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 76 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 76 biegnącą do zachodniej granicy gminy wiejskiej Łuków w powiecie łukowskim,
- gmina Wiryki, część gminy Urszulin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 82, część gminy Stary Brus położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 82 i część gminy wiejskiej Włodawa położona na północ od granicy miasta Włodawa w powiecie włodawskim,
- gminy Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie białskim,
- powiat miejski Biała Podlaska,
- część gminy Sosnowica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 819, a następnie drogę nr 820 biegnące od północnej granicy gminy do miejscowości Nowy Orzechów i na południe od drogi biegnącej z miejscowości Nowy Orzechów w kierunku zachodnim do granicy gminy, część gminy Siemień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,
- gminy Niedźwiada, Ostrówek, część gminy Firlej położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i część gminy Uścimów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Głębokie i Stary Uścimów i dalej w kierunku wschodnim do granicy gminy w powiecie lubartowskim,
- gmina Trawniki i część gminy Piaski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;
- część gminy Fajslawice położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 i część gminy Łopiennik Górny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,
- gminy Milejów, Puchaczów, część gminy Ludwin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Puchaczów i Dratów, a następnie przez drogę nr 820 do północnej granicy gminy i część gminy Cyców położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 82 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 841 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 82 w miejscowości Wólka Cycowska w powiecie łęczyńskim,
- gminy Uchanie, Horodło i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 w powiecie hrubieszowskim,
- gminy Białopole, Dubienka, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź, Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny i część gminy wiejskiej Chełm położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 biegnącą od zachodniej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, a następnie południową granicę powiatu miejskiego Chełm do wschodniej granicy gminy w powiecie chełmskim.

7. Romania

Le seguenti zone della Romania:


- Sălaj county.

PARTE III

1. Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

- Jelgavas novada Jaunsvirlaukas, Valgundes, Kalnciema, Līvāņu pagasts,
- Ozolnieku novada Salgaļes pagasts,
- Saldus novada Novadnieku, Kursiņu un Zvārdes pagasts.



2. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės ir Ventos seniūnijos,
- Alytaus rajono savivaldybė: Alovės, Butrimonių, Daugų, Pivašiūnų ir Raitininkų seniūnijos,
- Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Skirsnemunės, Šimkaičių ir Veliuonos seniūnijos,
- Joniškio rajono savivaldybė
- Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos,
- Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Josvainių, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių ir Pernaravos seniūnijos,
- Kelmės rajono savivaldybė: Tytuvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105,
- Lazdijų rajono savivaldybė,
- Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,
- Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio seniūnija, Linkuvos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, Lygumų, Pakruojo, Pašvitinio ir Žeimelio seniūnijos,
- Radviliškio rajono savivaldybė: Grinkiškio, Šaukoto ir Šiaulėnų seniūnijos,
- Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų Šiluvos, Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,
- Trakų rajono savivaldybė,
- Varėnos rajono savivaldybė.

3. Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:


- gminy Lełkowo, Pieniężno, Płoskinia i część gminy wiejskiej Braniewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr E28 i S22 w powiecie braniewskim

w województwie podlaskim:

- gminy Dąbrowa Białostocka, Sidra, część gminy Nowy Dwór położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 670, część gminy Janów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokólskim,
- gmina Giby, część gminy Krasnopol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i część gminy Sejny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 oraz południowo - zachodnią granicę miasta Sejny i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 w powiecie sejneńskim,
- gmina Orla, część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,
- gminy Czyże, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685, część gminy Kleszczele położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693 i część gminy Hajnówka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 w powiecie hajnowskim,
- gmina Goniądz w powiecie monieckim
- gminy Mielnik i Nurzec-Stacja w powiecie siemiatyckim.

w województwie mazowieckim:

- gmina Nasielsk w powiecie nowodworskim,



- gmina Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułuskim,
- gmina Nowe Miasto w powiecie płońskim,
- gminy Domanice, Korczew, Paprotnia, Skórzec, Wiśniew, część gminy Siedlce położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 2 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy powiatu miejskiego Siedlce i następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 do przecięcia z ulicą Majową w miejscowości Stok Lacki Folwark, ulicę Majową i ulicę Pałacową przez miejscowość Grubale do granicy gminy i część gminy Zbuczyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnwschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości: Tarcze, Choja, Zbuczyn, Grodzisk, Dziewule i Smolanka w powiecie siedleckim,
- powiat miejski Siedlce,

w województwie lubelskim:

- gminy Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień i część gminy wiejskiej Chełm położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 biegnącą od zachodniej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, a następnie północną granicę powiatu miejskiego Chełm do wschodniej granicy gminy w powiecie chełmskim,
- powiat miejski Chełm,
- gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, część gminy Urszulín położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 82, część gminy Stary Brus położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 82 i część gminy wiejskiej Włodawa położona na południe od granicy miasta Włodawa w powiecie włodawskim,
- część gminy Cyców położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 82 i na północ od drogi nr 841 w powiecie łęczyńskim,
- gminy Jabłoń, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Parczew, część gminy Sosnowica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 819, a następnie drogę nr 820 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Nowy Orzechów i na północ od drogi biegnącej z miejscowości Nowy Orzechów w kierunku zachodnim do granicy gminy, część gminy Siemień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na wschód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,
- gminy Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Kodeń, Sławatycze, Sosnówka, Tuczná i Wisznice w powiecie białskim,
- gminy Jeziorzany, Michów, Kock, część gminy Firlej położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, część gminy Ostrów Lubelski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 821 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Ostrów Lubelski, a następnie przez drogę łączącą miejscowości Ostrów Lubelski, Głębokie i Stary Uścimów i część gminy Uścimów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Głębokie i Stary Uścimów i dalej w kierunku wschodnim do granicy gminy w powiecie lubartowskim, gminy Adamów, Serokomla i część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wólka Świątkowa do północnej granicy miasta Łuków, a następnie na północ i zachód od linii stanowiącej północną i zachodnią granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 76 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 76 biegnącą od zachodniej granicy miasta Łuków do zachodniej granicy gminy wiejskiej Łuków w powiecie łukowskim,
- gmina Baranów w powiecie puławskim,
- gminy Nowodwór i Ułęż w powiecie ryckim.

4. Romania

Le seguenti zone della Romania:


- Satu Mare county,
- Tulcea county,
- Constanța county,
- Big Island of Brăila,
- Pond of Ialomita.

PARTE IV

Italia

Le seguenti zone dell'Italia:

- tutto il territorio della Sardegna.»



**DECISIONE N. 1/2018 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA RIUNITO NELLA
FORMAZIONE «COMMERCIO»****del 14 maggio 2018****che aggiorna l'allegato XXI del capo 8 «Appalti pubblici» del titolo IV «Scambi e questioni commerciali» dell'accordo di associazione ed esprime un parere favorevole riguardo alla tabella di marcia dettagliata in materia di appalti pubblici [2018/972]**

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo»), in particolare gli articoli 149, 153 e 463,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 486 dell'accordo, alcune parti dell'accordo, tra cui le disposizioni sugli appalti pubblici, sono applicate in via provvisoria dal 1° gennaio 2016.
- (2) L'articolo 149 dell'accordo dispone che le soglie di valore per gli appalti pubblici di cui all'allegato XXI-P debbano essere rivedute periodicamente a decorrere dal primo anno pari successivo all'entrata in vigore dell'accordo e che tale revisione sia adottata con una decisione del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», come previsto all'articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo.
- (3) L'articolo 153 dell'accordo stabilisce che l'Ucraina deve fare in modo che la sua legislazione in materia di appalti pubblici sia resa progressivamente compatibile con il relativo acquis dell'Unione, nel rispetto del calendario di cui all'allegato XXI dell'accordo.
- (4) Alcuni atti dell'Unione elencati nell'allegato XXI dell'accordo sono stati oggetto di rifusione o abrogati e sostituiti da un nuovo atto dell'Unione in seguito alla sigla dell'accordo in data 30 marzo 2012. In particolare, l'Unione ha adottato e notificato all'Ucraina i seguenti atti:
 - a) la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
 - b) la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾;
 - c) la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GUL 161 del 29.5.2014, pag. 3.

⁽²⁾ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

⁽⁴⁾ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).



- (5) Le direttive sopra menzionate hanno modificato le soglie di valore per gli appalti pubblici indicate nell'allegato XXI-P, che sono state successivamente modificate rispettivamente dai regolamenti delegati della Commissione (UE) 2015/2170 ⁽¹⁾, (UE) 2015/2171 ⁽²⁾ e (UE) 2015/2172 ⁽³⁾.
- (6) L'articolo 463, paragrafo 3, dell'accordo stabilisce che il Consiglio di associazione ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo.
- (7) È necessario aggiornare l'allegato XXI dell'accordo per tener conto delle modifiche apportate all'acquis dell'Unione elencato in tale allegato, conformemente agli articoli 149, 153 e 463 dell'accordo.
- (8) Il nuovo acquis dell'Unione in materia di appalti pubblici presenta una nuova struttura. È opportuno che tale nuova struttura sia rispecchiata nell'allegato XXI. Per motivi di chiarezza, l'allegato XXI dovrebbe essere interamente aggiornato e sostituito con l'allegato riportato nell'appendice della presente decisione. È inoltre opportuno tener conto dei progressi compiuti dall'Ucraina nel processo di ravvicinamento all'acquis dell'Unione.
- (9) L'articolo 465, paragrafo 2, dell'accordo specifica che il Consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».
- (10) Con la decisione n. 3/2014 ⁽⁴⁾ il Consiglio di associazione UE-Ucraina ha conferito al comitato di associazione nella formazione «Commercio» il potere di aggiornare o modificare determinati allegati relativi agli scambi.
- (11) L'articolo 152, paragrafo 1, dell'accordo dispone che l'Ucraina presenti al comitato di associazione nella formazione «Commercio» una tabella di marcia dettagliata per l'attuazione della legislazione sugli appalti pubblici comprensiva di calendario e tappe principali, con indicazione di tutte le riforme riguardanti il ravvicinamento legislativo all'acquis dell'Unione.
- (12) L'articolo 152, paragrafo 3, specifica che un parere favorevole del comitato di associazione nella formazione «Commercio» è necessario affinché la tabella di marcia dettagliata diventi un documento di riferimento per il processo di attuazione, vale a dire per il ravvicinamento legislativo all'acquis dell'Unione della legislazione sugli appalti pubblici.
- (13) È opportuno pertanto che il comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» adotti una decisione con un parere favorevole riguardo alla tabella di marcia dettagliata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XXI del capo 8 «Appalti pubblici» del titolo IV «Scambi e questioni commerciali» dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, è sostituito dalla versione aggiornata dell'allegato che è acclusa alla presente decisione.

Articolo 2


Riguardo alla tabella di marcia dettagliata approvata con ordinanza (n. 175-p) del Consiglio dei ministri dell'Ucraina del 24 febbraio 2016, adottata dal governo ucraino il 24 febbraio 2016, si esprime un parere favorevole.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione, del 24 novembre 2015, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti (GU L 307 del 25.11.2015, pag. 5).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/2171 della Commissione, del 24 novembre 2015, che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti (GU L 307 del 25.11.2015, pag. 7).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/2172 della Commissione, del 24 novembre 2015, che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti (GU L 307 del 25.11.2015, pag. 9).

⁽⁴⁾ Decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione UE-Ucraina, del 15 dicembre 2014, relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al comitato di associazione nella formazione Commercio (GU L 158 del 24.6.2015, pag. 4).



Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2018

Per il comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio»

La presidente

Nataliya MYKOLSKA

I segretari

Per l'Ucraina

Oleksiy ROZHKOVA

Per l'UE

Christian Frigaard RASMUSSEN



ALLEGATO

«ALLEGATO XXI-A DEL CAPO 8 “APPALTI PUBBLICI”

CALENDARIO INDICATIVO PER LA RIFORMA ISTITUZIONALE, IL RAVVICINAMENTO NORMATIVO E L'ACCESSO AL MERCATO

Fase		Calendario indicativo	Accesso al mercato concesso all'UE dall'Ucraina	Accesso al mercato concesso all'Ucraina dall'UE	
1.	Attuazione dell'articolo 150, paragrafo 2, e dell'articolo 151 del presente accordo Accordo sulla strategia di riforma di cui all'articolo 152 del presente accordo	6 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo	Forniture per le autorità governative centrali	Forniture per le autorità governative centrali	
2.	Ravvicinamento e attuazione di elementi di base delle direttive 2014/24/UE e 89/665/CEE	3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo	Forniture per lo Stato, gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico	Forniture per lo Stato, gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico	Allegati XXI-B e XXI-C
3.	Ravvicinamento e attuazione di elementi di base delle direttive 2014/25/UE e 92/13/CEE	4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo	Forniture per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità	Forniture per tutti gli enti aggiudicatori	Allegati XXI-D e XXI-E
4.	Ravvicinamento e attuazione di altri elementi della direttiva 2014/24/UE Ravvicinamento e attuazione della direttiva 2014/23/UE	6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo	Appalti e concessioni di servizi e lavori per tutte le amministrazioni aggiudicatrici	Appalti e concessioni di servizi e lavori per tutte le amministrazioni aggiudicatrici	Allegati XXI-F, XXI-G e XXI-H
5.	Ravvicinamento e attuazione di altri elementi della direttiva 2014/25/UE	8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo	Contratti di servizi e lavori per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità	Contratti di servizi e lavori per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità	Allegati XXI-I e XXI-J

ALLEGATO XXI-B DEL CAPO 8 “APPALTI PUBBLICI”

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE
DEL 26 FEBBRAIO 2014 SUGLI APPALTI PUBBLICI
(FASE 2)

TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Ambito di applicazione e definizioni

Sezione 1 Oggetto e definizioni

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 1, 2, 5 e 6

Articolo 2 Definizioni: paragrafo 1, punti 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 18), 19), 20), 22), 23), 24)

Articolo 3 Appalti misti



Sezione 2	Soglie
Articolo 4	Importi delle soglie
Articolo 5	Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti
Sezione 3	Esclusioni
Articolo 7	Appalti aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali
Articolo 8	Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche
Articolo 9	Appalti pubblici aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali
Articolo 10	Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi
Articolo 11	Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo
Articolo 12	Appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico
Sezione 4	Situazioni specifiche
Sottosezione 1:	Appalti sovvenzionati e servizi di ricerca e sviluppo
Articolo 13	Appalti sovvenzionati dalle amministrazioni aggiudicatrici
Articolo 14	Servizi di ricerca e sviluppo
Sottosezione 2:	Appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza
Articolo 15	Difesa e sicurezza
Articolo 16	Appalti misti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza
Articolo 17	Appalti pubblici e concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che sono aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali

CAPO II**Disposizioni generali**

Articolo 18	Principi per l'aggiudicazione degli appalti
Articolo 19	Operatori economici
Articolo 21	Riservatezza
Articolo 22	Regole applicabili alle comunicazioni: paragrafi 2-6
Articolo 23	Nomenclature
Articolo 24	Conflitti di interesse

TITOLO II**Disposizioni applicabili agli appalti pubblici****CAPO I****Procedure**

Articolo 26	Scelta delle procedure: paragrafi 1 e 2, prima variante dei paragrafi 4, 5 e 6
Articolo 27	Procedura aperta
Articolo 28	Procedura ristretta
Articolo 29	Procedura competitiva con negoziazione
Articolo 32	Uso della procedura negoziata senza pubblicazione preventiva

CAPO III**Svolgimento della procedura**

Sezione 1	Preparazione
Articolo 40	Consultazioni preliminari di mercato
Articolo 41	Partecipazione precedente di candidati o offerenti




Articolo 42	Specifiche tecniche
Articolo 43	Etichettature
Articolo 44	Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova: paragrafi 1 e 2
Articolo 45	Varianti
Articolo 46	Suddivisione degli appalti in lotti
Articolo 47	Fissazione di termini
Sezione 2	Pubblicità e trasparenza
Articolo 48	Avvisi di preinformazione
Articolo 49	Bandi di gara
Articolo 50	Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafi 1 e 4
Articolo 51	Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 5, primo comma
Articolo 53	Disponibilità elettronica dei documenti di gara
Articolo 54	Inviti ai candidati
Articolo 55	Informazione dei candidati e degli offerenti
Sezione 3	Selezione dei partecipanti e aggiudicazione dei contratti
Articolo 56	Principi generali
Sottosezione 1:	Criteri di selezione qualitativa
Articolo 57	Motivi di esclusione
Articolo 58	Criteri di selezione
Articolo 59	Documento di gara unico europeo: paragrafo 1 mutatis mutandis, paragrafo 4
Articolo 60	Mezzi di prova
Articolo 62	Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafi 1 e 2
Articolo 63	Affidamento sulle capacità di altri soggetti
Sottosezione 2:	Riduzione del numero di candidati, offerte e soluzioni
Articolo 65	Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare
Articolo 66	Riduzione del numero di offerte e soluzioni
Sottosezione 3:	Aggiudicazione dell'appalto
Articolo 67	Criteri di aggiudicazione dell'appalto
Articolo 68	Costi del ciclo di vita: paragrafi 1 e 2
Articolo 69	Offerte anormalmente basse: paragrafi da 1 a 4

CAPO IV**Esecuzione del contratto**


Articolo 70	Condizioni di esecuzione dell'appalto
Articolo 71	Subappalto
Articolo 72	Modifica di contratti durante il periodo di validità
Articolo 73	Risoluzione dei contratti

TITOLO III**Particolari regimi di appalto****CAPO I****Servizi sociali e altri servizi specifici**

Articolo 74	Aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici
-------------	--



Articolo 75	Pubblicazione degli avvisi e dei bandi
Articolo 76	Principi per l'aggiudicazione degli appalti
ALLEGATI	
ALLEGATO II	ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, PUNTO 6, LETTERA a)
ALLEGATO III	ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, LETTERA b), PER QUANTO RIGUARDA GLI APPALTI AGGIUDICATI DALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI NEL SETTORE DELLA DIFESA
ALLEGATO IV	REQUISITI RELATIVI AGLI STRUMENTI E AI DISPOSITIVI DI RICEZIONE ELETTRONICA DELLE OFFERTE E DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE, NONCHÉ DEI PIANI E PROGETTI NEI CONCORSI
ALLEGATO V	INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI
Parte A:	INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI CHE ANNUNCIANO LA PUBBLICAZIONE NEL PROFILO DI COMMITTENTE DI UN AVVISO DI PREINFORMAZIONE
Parte B:	INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI PREINFORMAZIONE (di cui all'articolo 48)
Parte C:	INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI E NEI BANDI DI GARA (di cui all'articolo 49)
Parte D:	INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI RELATIVI AGLI APPALTI AGGIUDICATI (di cui all'articolo 50)
Parte G:	INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI MODIFICA DI UN CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLO STESSO (di cui all'articolo 72, paragrafo 1)
Parte H:	INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI DI GARA E NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE PER I CONTRATTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all'articolo 75, paragrafo 1)
Parte I:	INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI PREINFORMAZIONE PER I SERVIZI SOCIALI E ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all'articolo 75, paragrafo 1)
Parte J:	INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE PER I CONTRATTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all'articolo 75, paragrafo 2)
ALLEGATO VII	DEFINIZIONE DI TALUNE SPECIFICHE TECNICHE
ALLEGATO IX	CONTENUTO DEGLI INVITI A PRESENTARE OFFERTE, A PARTECIPARE AL DIALOGO O A CONFERMARE INTERESSE, PREVISTI DALL'ARTICOLO 54
ALLEGATO X	ELENCO DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA SOCIALE E AMBIENTALE DI CUI ALL'ARTICOLO 18, PARAGRAFO 2
ALLEGATO XII	MEZZI DI PROVA DEI CRITERI DI SELEZIONE
ALLEGATO XIV	SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 74



ALLEGATO XXI-C DEL CAPO 8 "APPALTI PUBBLICI"

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE

DEL 21 DICEMBRE 1989, CHE COORDINA LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI RICORSO IN MATERIA DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE E DI LAVORI (DIRETTIVA 89/665/CEE)

MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DELL'11 DICEMBRE 2007, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 89/665/CEE E 92/13/CEE DEL CONSIGLIO PER QUANTO RIGUARDA IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DELLE PROCEDURE DI RICORSO IN MATERIA D'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI (DIRETTIVA 2007/66/CE) E DALLA DIRETTIVA 2014/23/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 26 FEBBRAIO 2014, SULL'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE (DIRETTIVA 2014/23/UE)

(FASE 2)

Articolo 1	Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso
Articolo 2	Requisiti per le procedure di ricorso
Articolo 2 bis	Termine sospensivo
Articolo 2 ter	Deroghe al termine sospensivo articolo 2 ter, primo comma, lettera b)
Articolo 2 quater	Termini per la proposizione del ricorso
Articolo 2 quinquies	Privazione di effetti paragrafo 1, lettera b) paragrafi 2 e 3
Articolo 2 sexies	Violazioni della presente direttiva e sanzioni alternative
Articolo 2 septies	Termini

ALLEGATO XXI-D DEL CAPO 8 "APPALTI PUBBLICI"

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE

DEL 26 FEBBRAIO 2014, SULLE PROCEDURE D'APPALTO DEGLI ENTI EROGATORI NEI SETTORI DELL'ACQUA, DELL'ENERGIA, DEI TRASPORTI E DEI SERVIZI POSTALI

(FASE 3)


TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 1	Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 1, 2, 5 e 6
Articolo 2	Definizioni: punti da 1 a 9, da 13 a 16 e da 18 a 20
Articolo 3	Amministrazioni aggiudicatrici (paragrafi 1 e 4)
Articolo 4	Enti aggiudicatori: paragrafi da 1 a 3
Articolo 5	Appalti misti che riguardano la stessa attività
Articolo 6	Appalti che riguardano più attività



CAPO II

Attività

Articolo 7	Disposizioni comuni
Articolo 8	Gas ed energia termica
Articolo 9	Elettricità
Articolo 10	Acqua
Articolo 11	Servizi di trasporto
Articolo 12	Porti e aeroporti
Articolo 13	Servizi postali
Articolo 14	Estrazione di petrolio e gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi

CAPO III

Ambito di applicazione materiale

Sezione 1	Soglie
Articolo 15	Importi delle soglie
Articolo 16	Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti: paragrafi da 1 a 4 e da 7 a 14
Sezione 2	Appalti e concorsi di progettazione esclusi: disposizioni particolari per appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza
Sottosezione 1:	Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori ed esclusioni speciali per i settori dell'acqua e dell'energia
Articolo 18	Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi: paragrafo 1
Articolo 19	Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo: paragrafo 1
Articolo 20	Appalti aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali
Articolo 21	Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi
Articolo 22	Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo
Articolo 23	Appalti aggiudicati da taluni enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia
Sottosezione 2:	Appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza
Articolo 24	Difesa e sicurezza
Articolo 25	Appalti misti riguardanti la medesima attività e concernenti aspetti di difesa o di sicurezza
Articolo 26	Appalti che riguardano più attività e concernenti aspetti di difesa o di sicurezza
Articolo 27	Appalti e concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che sono aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali
Sottosezione 3:	Relazioni speciali (cooperazione, imprese collegate e joint-venture)
Articolo 28	Contratti tra amministrazioni aggiudicatrici
Articolo 29	Appalti aggiudicati a un'impresa collegata
Articolo 30	Appalti aggiudicati a una joint-venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture
Sottosezione 4:	Situazioni specifiche
Articolo 32	Servizi di ricerca e sviluppo



CAPO IV

Principi generali

- Articolo 36 Principi per l'aggiudicazione degli appalti
Articolo 37 Operatori economici
Articolo 39 Riservatezza
Articolo 40 Regole applicabili alle comunicazioni
Articolo 41 Nomenclature
Articolo 42 Conflitti di interesse

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti

CAPO I


Procedure

- Articolo 44 Scelta delle procedure: paragrafi 1, 2 e 4
Articolo 45 Procedura aperta
Articolo 46 Procedura ristretta
Articolo 47 Procedura negoziata con previa indizione di gara
Articolo 50 Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara: lettere da a) a i)

CAPO III

Svolgimento della procedura

- Sezione 1 Preparazione
Articolo 58 Consultazioni preliminari di mercato
Articolo 59 Partecipazione precedente di candidati o offerenti
Articolo 60 Specifiche tecniche
Articolo 61 Etichettature
Articolo 62 Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova
Articolo 63 Comunicazione delle specifiche tecniche
Articolo 64 Varianti
Articolo 65 Suddivisione degli appalti in lotti
Articolo 66 Fissazione di termini
Sezione 2 Pubblicità e trasparenza
Articolo 67 Avvisi periodici indicativi
Articolo 68 Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione
Articolo 69 Bandi di gara
Articolo 70 Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafi 1, 3 e 4
Articolo 71 Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, paragrafo 5, primo comma
Articolo 73 Disponibilità elettronica dei documenti di gara
Articolo 74 Inviti ai candidati
Articolo 75 Informazione di coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti
Sezione 3 Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti
Articolo 76 Principi generali



Sottosezione 1:	Qualificazione e selezione qualitativa
Articolo 78	Criteri di selezione qualitativa
Articolo 79	Affidamento sulle capacità di altri soggetti: paragrafo 2
Articolo 80	Uso dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione di cui alla direttiva 2014/24/UE
Articolo 81	Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafi 1 e 2
Sottosezione 2:	Aggiudicazione dell'appalto
Articolo 82	Criteri di aggiudicazione dell'appalto
Articolo 83	Costi del ciclo di vita: paragrafi 1 e 2
Articolo 84	Offerte anormalmente basse: paragrafi da 1 a 4
CAPO IV	
Esecuzione dell'appalto	
Articolo 87	Condizioni di esecuzione dell'appalto
Articolo 88	Subappalto
Articolo 89	Modifica di contratti durante il periodo di validità
Articolo 90	Risoluzione dei contratti
TITOLO III	
Particolari regimi di appalto	
CAPO I	
Servizi sociali e altri servizi specifici	
Articolo 91	Aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici
Articolo 92	Pubblicazione degli avvisi e dei bandi
Articolo 93	Principi per l'aggiudicazione degli appalti
ALLEGATI	
ALLEGATO I	Elenco delle attività di cui all'articolo 2, punto 2, lettera a)
ALLEGATO V	Requisiti relativi agli strumenti e ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione, nonché dei piani e progetti nei concorsi
ALLEGATO VI A	Informazioni che devono figurare negli avvisi periodici indicativi (di cui all'articolo 67)
ALLEGATO VI B	Informazioni che devono figurare negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel profilo di committente di un avviso periodico indicativo, che non funge da mezzo di indizione di una gara (di cui all'articolo 67, paragrafo 1)
ALLEGATO VIII	Definizione di talune specifiche tecniche
ALLEGATO IX	Caratteristiche relative alla pubblicazione
ALLEGATO X	Informazioni che devono figurare negli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione (di cui all'articolo 44, paragrafo 4, lettera b) e all'articolo 68)
ALLEGATO XI	Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara (di cui all'articolo 69)
ALLEGATO XII	Informazioni che devono figurare negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati (di cui all'articolo 70)
ALLEGATO XIII	Contenuto dell'invito a presentare offerte, a partecipare al dialogo, a negoziare o a confermare interesse, previsti dall'articolo 74
ALLEGATO XIV	Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale, di cui all'articolo 36, paragrafo 2
ALLEGATO XVI	Informazioni che devono figurare negli avvisi di modifiche di un contratto durante il periodo di validità dello stesso (di cui all'articolo 89, paragrafo 1)
ALLEGATO XVII	Servizi di cui all'articolo 91
ALLEGATO XVIII	Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara relativi agli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici (di cui all'articolo 92)



ALLEGATO XXI-E DEL CAPO 8 "APPALTI PUBBLICI"

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE DEL CONSIGLIO

DEL 25 FEBBRAIO 1992, CHE COORDINA LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME COMUNITARIE IN MATERIA DI PROCEDURE DI APPALTO DEGLI ENTI EROGATORI DI ACQUA E DI ENERGIA E DEGLI ENTI CHE FORNISCONO SERVIZI DI TRASPORTO NONCHÉ DEGLI ENTI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI (DIRETTIVA 92/13/CEE)

MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE E DALLA DIRETTIVA 2014/23/UE

(FASE 3)

Articolo 1	Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso
Articolo 2	Requisiti per le procedure di ricorso
Articolo 2 bis	Termine sospensivo
Articolo 2 ter	Deroghe al termine sospensivo articolo 2 ter, primo comma, lettera b)
Articolo 2 quater	Termini per la proposizione del ricorso
Articolo 2 quinquies	Privazione di effetti paragrafi 1, lettera b), 2 e 3
Articolo 2 sexies	Violazioni della presente direttiva e sanzioni alternative
Articolo 2 septies	Termini

ALLEGATO XXI-F DEL CAPO 8 "APPALTI PUBBLICI"

I. ALTRI ELEMENTI NON OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE

(FASE 4)

Il ravvicinamento degli elementi della direttiva 2014/24/UE indicati nel presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. L'Ucraina può procedere al ravvicinamento di questi elementi entro i termini fissati nell'allegato XXI-B.

TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Ambito di applicazione e definizioni

Sezione 1	Oggetto e definizioni
Articolo 2	Definizioni (paragrafo 1, punti 14 e 16)
Articolo 20	Appalti riservati

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti pubblici

CAPO II


Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 37	Attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza
-------------	--

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 3	Selezione dei partecipanti e aggiudicazione dei contratti
Articolo 64	Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato



TITOLO III

Particolari regimi di appalto

CAPO I

Articolo 77 Appalti riservati per determinati servizi

II. ELEMENTI NON OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/23/UE

(FASE 4)

Il ravvicinamento degli elementi della direttiva 2014/23/UE indicati nel presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. L'Ucraina può procedere al ravvicinamento di questi elementi entro i termini fissati nell'allegato XXI-B.

TITOLO I

Oggetto, ambito di applicazione, principi e definizioni

CAPO I

Ambito di applicazione, principi generali e definizioni

Sezione IV Situazioni specifiche

Articolo 24 Concessioni riservate

ALLEGATO XXI-G DEL CAPO 8 "APPALTI PUBBLICI"

I. ALTRI ELEMENTI OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE

(FASE 4)

TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Ambito di applicazione e definizioni

Sezione 1 Oggetto e definizioni

Articolo 2 Definizioni (paragrafo 1, punto 21)

Articolo 22 Regole applicabili alle comunicazioni: paragrafo 1

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti pubblici

CAPO I

Procedure

Articolo 26 Scelta delle procedure: paragrafo 3, seconda variante del paragrafo 4

Articolo 30 Dialogo competitivo

Articolo 31 Partenariati per l'innovazione

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati


Articolo 33 Accordi quadro

Articolo 34 Sistemi dinamici di acquisizione

Articolo 35 Aste elettroniche

Articolo 36 Cataloghi elettronici

Articolo 38 Appalti congiunti occasionali



CAPO III

Svolgimento della procedura

- Sezione 2 Pubblicità e trasparenza
 Articolo 50 Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafi 2 e 3

TITOLO III

Particolari regimi di appalto

CAPO II

Regole sui concorsi di progettazione

- Articolo 78 Ambito di applicazione
 Articolo 79 Bandi e avvisi
 Articolo 80 Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti
 Articolo 81 Composizione della commissione giudicatrice
 Articolo 82 Decisioni della commissione giudicatrice

ALLEGATI

- ALLEGATO V INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI
 Parte E: INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI CONCORSI DI PROGETTAZIONE (di cui all'articolo 79, paragrafo 1)
 Parte F: INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI SUI RISULTATI DI UN CONCORSO (di cui all'articolo 79, paragrafo 2)
- ALLEGATO VI INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI DOCUMENTI DI GARA IN RELAZIONE ALLE ASTE ELETTRONICHE (ARTICOLO 35, PARAGRAFO 4)

II. ELEMENTI OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/23/UE
 (FASE 4)

TITOLO I

Oggetto, ambito di applicazione, principi e definizioni

CAPO I

Ambito di applicazione, principi generali e definizioni

- Sezione I Oggetto, ambito di applicazione, principi generali, definizioni e soglia
 Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 1, 2 e 4
 Articolo 2 Principio di libera organizzazione dei servizi e delle attività di competenza della pubblica amministrazione
 Articolo 3 Principio della parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza
 Articolo 4 Libertà di definire servizi di interesse economico generale
 Articolo 5 Definizioni
 Articolo 6 Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 1 e 4
 Articolo 7 Enti aggiudicatori
 Articolo 8 Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni
- Sezione II Esclusioni
 Articolo 10 Esclusioni riguardanti le concessioni aggiudicate da amministrazioni aggiudicatrici e da enti aggiudicatori
 Articolo 11 Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche
 Articolo 12 Esclusioni specifiche nel settore idrico
 Articolo 13 Concessioni aggiudicate a un'impresa affiliata
 Articolo 14 Concessioni aggiudicate a una joint venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture
 Articolo 17 Concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico



Sezione III	Disposizioni generali
Articolo 18	Durata della concessione
Articolo 19	Servizi sociali e altri servizi specifici
Articolo 20	Contratti misti
Articolo 21	Contratti misti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza
Articolo 22	Contratti concernenti sia attività di cui all'allegato II sia altre attività
Articolo 23	Concessioni concernenti sia attività di cui all'allegato II sia attività con aspetti di difesa o di sicurezza
Articolo 25	Servizi di ricerca e sviluppo

CAPO II**Principi**

Articolo 26	Operatori economici
Articolo 27	Nomenclature
Articolo 28	Riservatezza
Articolo 29	Norme applicabili alle comunicazioni

TITOLO II**Norme sull'aggiudicazione di concessioni: principi generali e garanzie procedurali****CAPO I****Principi generali**


Articolo 30	Principi generali: paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 31	Bandi di concessione
Articolo 32	Avvisi di aggiudicazione delle concessioni
Articolo 33	Modelli e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, primo comma
Articolo 34	Disponibilità elettronica dei documenti di gara
Articolo 35	Lotta alla corruzione e prevenzione dei conflitti di interesse

CAPO II**Garanzie procedurali**

Articolo 36	Requisiti tecnici e funzionali
Articolo 37	Garanzie procedurali
Articolo 38	Selezione e valutazione qualitativa dei candidati
Articolo 39	Termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte
Articolo 40	Comunicazione ai candidati e agli offerenti
Articolo 41	Criteri di aggiudicazione

TITOLO III**Norme sull'esecuzione delle concessioni**

Articolo 42	Subappalto
Articolo 43	Modifica di contratti durante il periodo di validità
Articolo 44	Cessazione delle concessioni
Articolo 45	Monitoraggio e relazioni



ALLEGATI

ALLEGATO I	ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PUNTO 7
ALLEGATO II	ATTIVITÀ SVOLTE DAGLI ENTI AGGIUDICATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 7
ALLEGATO III	ELENCO DEGLI ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2, LETTERA B)
ALLEGATO IV	SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 19
ALLEGATO V	INFORMAZIONI DA INSERIRE NEI BANDI DI CONCESSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 31
ALLEGATO VI	INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI PREINFORMAZIONE CONCERNENTI LE CONCESSIONI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI, DI CUI ALL'ARTICOLO 31, PARAGRAFO 3
ALLEGATO VII	INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 32
ALLEGATO VIII	INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI CONCERNENTI SERVIZI SOCIALI E ALTRI SERVIZI SPECIFICI DI CUI ALL'ARTICOLO 32
ALLEGATO IX	CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE
ALLEGATO X	ELENCO DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA SOCIALE E AMBIENTALE DI CUI ALL'ARTICOLO 30, PARAGRAFO 3
ALLEGATO XI	INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI MODIFICHE DI UNA CONCESSIONE IN VIGENZA DELLA STESSA AI SENSI DELL'ARTICOLO 43

 ALLEGATO XXI-H DEL CAPO 8 "APPALTI PUBBLICI"

ALTRI ELEMENTI DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE

MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE E DALLA DIRETTIVA 2014/23/UE

(FASE 4)

Articolo 2 <i>ter</i>	Deroghe al termine sospensivo articolo 2 <i>ter</i> , primo comma, lettera c)
Articolo 2 <i>quinquies</i>	Privazione di effetti articolo 2 <i>quinquies</i> , primo comma, lettera c) paragrafo 5

 ALLEGATO XXI-I DEL CAPO 8 "APPALTI PUBBLICI"

(FASE 5)

I. ALTRI ELEMENTI OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE


TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 2	Definizioni: punto 17
------------	-----------------------



CAPO III

Ambito di applicazione materiale

Sezione 1 Soglie

Articolo 16 Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti: paragrafi 5 e 6

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti

CAPO I

Procedure

Articolo 44 Scelta delle procedure: paragrafo 3

Articolo 48 Dialogo competitivo

Articolo 49 Partenariati per l'innovazione

Articolo 50 Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara: lettera j)

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 51 Accordi quadro

Articolo 52 Sistemi dinamici di acquisizione

Articolo 53 Aste elettroniche

Articolo 54 Cataloghi elettronici

Articolo 56 Appalti congiunti occasionali

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 2 Pubblicità e trasparenza

Articolo 70 Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafo 2

Sezione 3 Selezione dei partecipanti e aggiudicazione dei contratti

Sottosezione 1: Qualificazione e selezione qualitativa

Articolo 77 Sistemi di qualificazione

Articolo 79 Affidamento sulle capacità di altri soggetti: paragrafo 1

TITOLO III

Particolari regimi di appalto

CAPO II

Regole sui concorsi di progettazione

Articolo 95 Ambito di applicazione

Articolo 96 Avvisi

Articolo 97 Organizzazione dei concorsi di progettazione, selezione dei partecipanti e commissione giudicatrice

Articolo 98 Decisione della commissione giudicatrice

ALLEGATI

ALLEGATO VII Informazioni che devono figurare nei documenti di gara nelle aste elettroniche (di cui all'articolo 53, paragrafo 4)

ALLEGATO XIX Informazioni che devono figurare negli avvisi di concorsi di progettazione (di cui all'articolo 96, paragrafo 1)

ALLEGATO XX Informazioni che devono figurare negli avvisi sui risultati dei concorsi di progettazione (di cui all'articolo 96, paragrafo 1)



II. ALTRI ELEMENTI NON OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE

Il ravvicinamento di ulteriori elementi della direttiva 2014/25/UE indicati nel presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. L'Ucraina può procedere al ravvicinamento di questi elementi entro i termini fissati nell'allegato XXI-B.

TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 2 Definizioni: punti da 10 a 12

CAPO IV

Principi generali

Articolo 38 Appalti riservati

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti

CAPO I

Procedure

Articolo 55 Attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza

TITOLO III

Particolari regimi di appalto

CAPO I

Servizi sociali e altri servizi specifici

Articolo 94 Appalti riservati per determinati servizi

ALLEGATO XXI-J DEL CAPO 8 "APPALTI PUBBLICI"

ALTRI ELEMENTI DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE

MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE E DALLA DIRETTIVA 2014/23/UE

(FASE 5)

Articolo 2 *ter* Deroghe al termine sospensivo
articolo 2 *ter*, primo comma, lettera c)

Articolo 2 *quin-*
quies Privazione di effetti
articolo 2 *quinquies*, paragrafo 1, lettera c),
paragrafo 5

ALLEGATO XXI-K DEL CAPO 8 "APPALTI PUBBLICI"

I. DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO

Gli elementi della direttiva 2014/24/UE elencati nel presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.

TITOLO I


Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Ambito di applicazione e definizioni

Sezione 1 Oggetto e definizioni

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 3 e 4



Articolo 2	Definizioni: paragrafo 2
Sezione 2	Soglie
Articolo 6	Revisione delle soglie e dell'elenco delle autorità governative centrali
TITOLO II	
Disposizioni applicabili agli appalti pubblici	
CAPO I	
Procedure	
Articolo 25	Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali
CAPO II	
Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati	
Articolo 39	Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici di Stati membri diversi
CAPO III	
Svolgimento della procedura	
Sezione 1	Preparazione
Articolo 44	Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova: paragrafo 3
Sezione 2	Pubblicità e trasparenza
Articolo 51	Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, secondo comma, paragrafi 2, 3, 4 e paragrafo 5, secondo comma e paragrafo 6
Articolo 52	Pubblicazione a livello nazionale
Sezione 3	Selezione dei partecipanti e aggiudicazione dei contratti
Articolo 61	Registro online dei certificati (e-Certis)
Articolo 62	Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafo 3
Articolo 68	Costi del ciclo di vita: paragrafo 3
Articolo 69	Offerte anormalmente basse: paragrafo 5
TITOLO IV	
Governance	
Articolo 83	Applicazione
Articolo 84	Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti
Articolo 85	Presentazione di relazioni nazionali e informazioni statistiche
Articolo 86	Cooperazione amministrativa
TITOLO V	
Poteri delegati, competenze di esecuzione e disposizioni finali	
Articolo 87	Esercizio della delega di poteri
Articolo 88	Procedura d'urgenza
Articolo 89	Procedura di comitato
Articolo 90	Recepimento e disposizioni transitorie
Articolo 91	Abrogazioni
Articolo 92	Riesame
Articolo 93	Entrata in vigore
Articolo 94	Destinatari



ALLEGATI

ALLEGATO I	AUTORITÀ GOVERNATIVE CENTRALI
ALLEGATO VIII	CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE
ALLEGATO XI	REGISTRI
ALLEGATO XIII	ELENCO DEGLI ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 68, PARAGRAFO 3
ALLEGATO XV	TAVOLA DI CONCORDANZA

II. DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2014/23/UE AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO

Gli elementi della direttiva 2014/23/UE elencati nel presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.

TITOLO I

Oggetto, ambito di applicazione, principi e definizioni

CAPO I

Ambito di applicazione, principi generali e definizioni

Sezione I	Oggetto, ambito di applicazione, principi generali, definizioni e soglia
Articolo 1	Oggetto e ambito di applicazione: paragrafo 3
Articolo 6	Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 2 e 3
Articolo 9	Revisione della soglia
Sezione II	Esclusioni
Articolo 15	Notifica delle informazioni da parte di enti aggiudicatori
Articolo 16	Esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza

TITOLO II

Norme sull'aggiudicazione di concessioni: principi generali e garanzie procedurali

CAPO I

Principi generali

Articolo 30	Principi generali: paragrafo 4
Articolo 33	Modelli e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, secondo comma, paragrafi 2, 3 e 4

TITOLO IV


Modifiche delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE

Articolo 46	Modifiche della direttiva 89/665/CEE
Articolo 47	Modifiche della direttiva 92/13/CEE

TITOLO V

Poteri delegati, competenze di esecuzione e disposizioni finali

Articolo 48	Esercizio della delega
Articolo 49	Procedura d'urgenza
Articolo 50	Procedura di comitato
Articolo 51	Recepimento
Articolo 52	Disposizioni transitorie
Articolo 53	Monitoraggio e relazioni
Articolo 54	Entrata in vigore
Articolo 55	Destinatari



ALLEGATO XXI-L DEL CAPO 8 "APPALTI PUBBLICI"

DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO

Gli elementi elencati nel presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.

TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 3 e 4

Articolo 3 Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 2 e 3

Articolo 4 Enti aggiudicatori: paragrafo 4

CAPO III

Ambito di applicazione materiale

Sezione 1 Soglie

Articolo 17 Revisione delle soglie

Sezione 2 Appalti e concorsi di progettazione esclusi: disposizioni particolari per appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza

Sottosezione 1: Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori ed esclusioni speciali per i settori dell'acqua e dell'energia

Articolo 18 Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi: paragrafo 2

Articolo 19 Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo: paragrafo 2

Sottosezione 3: Relazioni speciali (cooperazione, imprese collegate e joint-venture)

Articolo 31 Notifica di informazioni

Sottosezione 4: Situazioni specifiche

Articolo 33 Appalti sottoposti a un regime speciale

Sottosezione 5: Attività direttamente esposte alla concorrenza e pertinenti disposizioni procedurali

Articolo 34 Attività direttamente esposte alla concorrenza

Articolo 35 Procedura atta a stabilire se l'articolo 34 sia applicabile

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti

CAPO I

Procedure

Articolo 43 Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 57 Appalti che coinvolgono enti aggiudicatori di Stati membri diversi

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 2 Pubblicità e trasparenza

Articolo 71 Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafi 2, 3, 4, paragrafo 5, secondo comma, e paragrafo 6

Articolo 72 Pubblicazione a livello nazionale



Sezione 3	Selezione dei partecipanti e aggiudicazione dei contratti
Articolo 81	Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafo 3
Articolo 83	Costi del ciclo di vita: paragrafo 3
Sezione 4	Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi e relazioni con detti paesi
Articolo 85	Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi
Articolo 86	Relazioni con i paesi terzi per quanto riguarda gli appalti di lavori, forniture e servizi
TITOLO IV	
Governance	
Articolo 99	Applicazione
Articolo 100	Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti
Articolo 101	Presentazione di relazioni nazionali e informazioni statistiche
Articolo 102	Cooperazione amministrativa
TITOLO V	
Poteri delegati, competenze di esecuzione e disposizioni finali	
Articolo 103	Esercizio della delega
Articolo 104	Procedura d'urgenza
Articolo 105	Procedura di comitato
Articolo 106	Recepimento e disposizioni transitorie
Articolo 107	Abrogazione
Articolo 108	Riesame
Articolo 109	Entrata in vigore
Articolo 110	Destinatari
ALLEGATI	
ALLEGATO II	Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 3
ALLEGATO III	Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 34, paragrafo 3
ALLEGATO IV	Termini per l'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 35
ALLEGATO XV	Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 83, paragrafo 3

ALLEGATO XXI-M DEL CAPO 8 "APPALTI PUBBLICI"

DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE E DALLA DIRETTIVA 2014/23/UE AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO

Gli elementi elencati nel presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.

Articolo 2 <i>ter</i>	Deroghe al termine sospensivo articolo 2 <i>ter</i> , primo comma, lettera a)
Articolo 2 <i>quinquies</i>	Privazione di effetti articolo 2 <i>quinquies</i> , primo comma, lettera a), paragrafo 4
Articolo 3	Meccanismo correttore
Articolo 3 <i>bis</i>	Contenuto dell'avviso volontario per la trasparenza ex ante
Articolo 3 <i>ter</i>	Procedura di comitato
Articolo 4	Attuazione
Articolo 4 <i>bis</i>	Riesame



ALLEGATO XXI-N DEL CAPO 8 "APPALTI PUBBLICI"

DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE E DALLA DIRETTIVA 2014/23/UE AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO

Gli elementi elencati nel presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.

Articolo 2 <i>ter</i>	Deroghe al termine sospensivo articolo 2 <i>ter</i> , primo comma, lettera a)
Articolo 2 <i>quinquies</i>	Privazione di effetti articolo 2 <i>quinquies</i> , paragrafo 1, lettera a), paragrafo 4
Articolo 3 <i>bis</i>	Contenuto dell'avviso volontario per la trasparenza ex ante
Articolo 3 <i>ter</i>	Procedura di comitato
Articolo 8	Meccanismo correttore
Articolo 12	Attuazione
Articolo 12 <i>bis</i>	Riesame

ALLEGATO XXI-O DEL CAPO 8 "APPALTI PUBBLICI"

UCRAINA: ELENCO INDICATIVO DEI TEMI DI COOPERAZIONE

1. Formazione, in Ucraina e nei paesi dell'UE, dei funzionari di organismi pubblici ucraini che si occupano di appalti pubblici.
2. Formazione dei fornitori interessati a partecipare ad appalti pubblici.
3. Scambio di informazioni e di esperienze sulle pratiche ottimali e sulle norme di regolamentazione in materia di appalti pubblici.
4. Miglioramento delle funzionalità del sito web dedicato agli appalti pubblici e creazione di un sistema di monitoraggio degli appalti pubblici.
5. Consultazioni e assistenza metodologica fornita dall'UE per quanto riguarda l'applicazione delle moderne tecnologie elettroniche in materia di appalti pubblici.
6. Rafforzamento degli organismi incaricati di garantire una politica coerente in tutti i settori connessi agli appalti pubblici ed esame indipendente e imparziale (riesame) delle decisioni adottate dalle amministrazioni aggiudicatrici (cfr. articolo 150, paragrafo 2, del presente accordo).

ALLEGATO XXI-P DEL CAPO 8 "APPALTI PUBBLICI"

SOGLIE

1. Le soglie di valore menzionate all'articolo 149, paragrafo 3, del presente accordo sono, per entrambe le parti, le seguenti:
 - a) 135 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione indetti da tali autorità;
 - b) 209 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi non contemplati alla lettera a);
 - c) 5 225 000 EUR per gli appalti pubblici di lavori;
 - d) 5 225 000 EUR per gli appalti di lavori nel settore dei servizi di pubblica utilità;
 - e) 5 225 000 EUR per le concessioni;



- f) 418 000 EUR per gli appalti di forniture e servizi nel settore dei servizi di pubblica utilità;
 - g) 750 000 EUR per gli appalti pubblici di servizi per i servizi sociali e altri servizi specifici;
 - h) 1 000 000 EUR per gli appalti di servizi per i servizi sociali e altri servizi specifici nel settore dei servizi di pubblica utilità.
2. Le soglie in EUR di cui al paragrafo 1 vanno adeguate per rispecchiare le soglie applicabili a norma delle direttive UE al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.»

18CE1629



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) 2018/683 della Commissione, del 4 maggio 2018, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 116 del 7 maggio 2018)

Pagina 20, considerando 119:

anziché: «Per quanto riguarda una filiale di Aeolus Group (Pirelli Tyre Co., Ltd.), la Commissione non ha ricevuto i dati necessari a stabilire il prezzo all'esportazione entro il termine prestabilito. Il 23 marzo 2018 la Commissione ha informato la società che i questionari forniti dai suoi importatori collegati erano incompleti ed è stato richiesto di rivedere e ripresentare le risposte ai questionari. La società è stata informata del fatto che, in caso di mancata presentazione di informazioni complete e corrette entro il termine prestabilito, la Commissione sarebbe potuta tornare a basarsi sui fatti disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. Il 4 aprile 2018 la società in questione ha fornito le risposte rivedute. Tuttavia, la Commissione le ha ritenute comunque incomplete e non ha pertanto potuto elaborarle ai fini dell'analisi del dumping e del pregiudizio. Di conseguenza, la Commissione ha stabilito il margine di dumping sulla base delle informazioni verificate pervenute dalle altre società verificate di Aeolus Group, segnatamente Aeolus Tyre e Chonche Auto Double Happiness Tyre. Aeolus Group è stato invitato ad aggiornare i dati relativi a Pirelli per la restante parte del procedimento.»

leggasi: «Per quanto riguarda Pirelli Tyre Co., Ltd., la Commissione non ha ricevuto i dati necessari a stabilire il prezzo all'esportazione entro il termine prestabilito. Il 23 marzo 2018 la Commissione ha informato la società che i questionari forniti dai suoi importatori collegati erano incompleti ed è stato richiesto di rivedere e ripresentare le risposte ai questionari. La società è stata informata del fatto che, in caso di mancata presentazione di informazioni complete e corrette entro il termine prestabilito, la Commissione sarebbe potuta tornare a basarsi sui fatti disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. Il 4 aprile 2018 la società in questione ha fornito le risposte rivedute. Tuttavia, la Commissione le ha ritenute comunque incomplete e non ha pertanto potuto elaborarle ai fini dell'analisi del dumping e del pregiudizio. Di conseguenza, la Commissione ha stabilito il margine di dumping sulla base delle informazioni verificate pervenute dalle altre società verificate di Aeolus Group, segnatamente Aeolus Tyre e Chonche Auto Double Happiness Tyre. Aeolus Group è stato invitato ad aggiornare i dati relativi a Pirelli per la restante parte del procedimento.»

Pagina 45, allegato:

anziché:

«Quindao GRT Rubber Co., Ltd.	C350»
-------------------------------	-------

leggasi:

«Qingdao GRT Rubber Co., Ltd.	C350».
-------------------------------	--------


(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione Europea - n. 52 del 5 luglio 2018)

18CE1630

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUE-071) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 8 0 9 1 0 *

€ 9,00

